

Indice “Documenti a carattere generale” attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1111/1 Libero -25/03/2016	LEGAMBIENTE ONLUS. Il Direttore Generale, Stefano CIAFANI. (RM) (Lazio).	Documento a carattere generale: trasmissione del rapporto sui primi mesi di applicazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	2
1111/2 Libero 22/03/2016-25/03/2016	LEGAMBIENTE ONLUS. Il Direttore Generale, Stefano CIAFANI. (RM) (Lazio).	Documento a carattere generale: Rapporto sui primi mesi di applicazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	24
1387/2 Libero -19/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Il Procuratore Generale, Ignazio DE FRANCISCI. (BO) (Emilia-	Documento a carattere generale: Protocollo d'intesa concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BO) (Emilia-Romagna).	9
1641/1 Libero -03/11/2016	Giuseppe BATTARINO.	Documento a carattere generale: Sentenza della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento penale nr. 45298/2015 R.G.N.R. . (FI) (Toscana).	6
1694/1 Libero -28/04/2016	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Nota con cui invia la documentazione a carattere generale concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	2
1694/2 Libero 14/04/2016-	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Documento a carattere generale concernente la riunione in tema di applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20/02/2006, n. 106, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	26
1694/3 Libero 15/04/2016-	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Documento a carattere generale: Comunicato stampa sulla riunione in tema di applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20/02/2006, n. 106, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli	2

1694/4	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Documento a carattere generale: Estratto del libro "La tutela penale dell'ambiente, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	10
Libero -28/04/2016			
1728/1	Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore Penale. Il Vice Direttore, Giorgio FIDELBO.	Documento a carattere generale sull'attuazione della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente.	36
Libero -28/05/2015			
1729/1		Documento a carattere generale: Sentenza Cassazione PG ARPA	10
1730/1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Nota con cui invia il documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	3
Libero -20/02/2017			
1730/2	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	37
Libero -20/02/2017			
1730/3	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Allegato A al documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	34
Libero -20/02/2017			
1730/4	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Allegato B al documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	56
Libero -20/02/2017			
1730/5	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Allegato C al documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	3
Libero -20/02/2017			

Indice "Relazioni" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1302/2 Libero -26/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Il Procuratore, Carlo MASTELLONI. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Relazioni, redatte dai Sostituti Procuratori RUSSO, BACER, FREZZA e MIGGIANI, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	20
1307/1 Libero -25/05/2016	Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Il Procuratore, TOMMASO BUONANNO. (BS) (Lombardia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (BS) (Lombardia).	2
1308/1 Libero -27/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila. Il Procuratore Generale, Pietro MENNINI. (AQ) (Abruzzo).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (AQ) (Abruzzo).	2
1312/1 Libero -03/05/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il Procuratore Aggiunto, Francesca Romana PIRRELLI. (FG) (Puglia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (FG) (Puglia).	2
1331/2 Libero 07/06/2016-08/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. Il Procuratore Generale, Valeria FAZIO. (GE) (Liguria).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (GE) (Liguria).	1
1373/1 Libero -28/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Il Procuratore, Antonio DE NICOLO. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	1
1373/2 Libero 03/05/2016-28/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Il Procuratore, Antonio DE NICOLO. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	21

1374/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso. Il Procuratore Generale, Guido RISPOLI. (CB) (Molise).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CB) (Molise).	2
Libero -05/07/2016			
1374/2	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso. Il Procuratore Generale, Guido RISPOLI. (CB) (Molise).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CB) (Molise).	3
Libero 27/04/2016-			
1377/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Il Procuratore, Bruno GIORDANO. (CS) (Calabria).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CS) (Calabria).	4
Libero -11/04/2016			
1377/2	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Il Procuratore, Bruno GIORDANO. (CS) (Calabria).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CS) (Calabria).	1
Libero -11/04/2016			
1378/3	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Relazione, redatta dalla Procura di Bolzano, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (BZ) (Trentino-Alto Adige).	2
Libero 10/05/2016-11/05/2016			

1384/2	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il Procuratore Aggiunto, Lino Giorgio BRUNO. (BA) (Puglia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BA) (Puglia).	2
Libero 07/05/2016-			
1389/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Il Procuratore, Luigi GAY. (PZ) (Basilicata).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	1
Libero -14/04/2016			
1389/2	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Il Procuratore, Luigi GAY. (PZ) (Basilicata).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	4
Libero 12/04/2016-			
1547/2	Procura Generale della Repubblica di Torino. Il Procuratore Generale, Francesco Enrico SALUZZO. (TO) (Piemonte).	Relazioni, redatte dalle Procure di Asti e Biella, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AT) (BI) (Piemonte).	4
Libero 06/05/2016-02/08/2016			
1548/4	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Relazione, redatta dalla Procura presso il Tribunale di Spoleto, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	4
Libero 14/04/2016-15/09/2016			
1549/2	Procura Generale della Repubblica di Trieste. Il Procuratore Generale, Dario GroHMANN. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Relazioni, redatte dalle Procure di Udine e Gorizia, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (UD) (GO) (Friuli-Venezia Giulia).	3
Libero 19/04/2016-14/07/2016			
1687/2	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	4
Libero -16/05/2016			
1687/10	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione, redatta dalla Procura di Tivoli, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	5
Libero 28/04/2016-16/05/2016			

1687/13	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione, redatta dalla Procura di Velletri, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
Libero 12/04/2016-16/05/2016			
1687/14	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Bozza 0 di relazione, redatta dal Gruppo di lavoro "Ecoreati" delle ARPA, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	35
Libero 04/03/2016-16/05/2016			
1687/15	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	5
Libero 28/04/2016-16/05/2016			
1688/4	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Palermo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).	2
Libero 26/04/2016-01/06/2016			
1688/5	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Sciacca, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AG) (Sicilia).	3
Libero 20/04/2016-01/06/2016			
1688/6	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Termini Imerese, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).	6
Libero 26/04/2016-01/06/2016			
1688/7	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Trapani, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TP) (Sicilia).	4
Libero 18/04/2016-01/06/2016			
1689/3	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI. (AN) (Marche).	Relazione, redatta dalla Procura di Fermo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FM) (Marche).	5
Libero 12/04/2016-23/06/2016			

1689/4	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI'. (AN) (Marche).	Relazione, redatta dalla Procura di Macerata, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MC) (Marche).	2
Libero 12/04/2016-23/06/2016			
1690/2	Procura della Repubblica Presso Il Tribunale di Brindisi. Il Procuratore, Marco DINAPOLI. (BR) (Puglia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BR) (Puglia).	2
Libero -05/10/2016			
1692/2	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Il Procuratore Generale, Sergio LARI. (CL) (Sicilia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CL) (Sicilia).	2
Libero 23/06/2016-			
1701/1	Camera dei Deputati. Servizio per il Controllo Parlamentare. Il Consigliere Capo Servizio, Carlo	Nota con cui invia la relazione sulla "Verifica dell'attuazione delle Leggi".	1
Libero -30/01/2017			
1701/2	Camera dei Deputati. Servizio per il Controllo Parlamentare. Il Consigliere Capo Servizio, Carlo Lomaglio	Relazione sulla "Verifica dell'attuazione delle Leggi".	54
Libero -30/01/2017			
1727/1	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Relazione: "Attività della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e qualità del servizio giustizia: attualità e prospettive."	23
Libero -23/11/2016			
1731/1	Francesco CASTELLANO.	Nota con cui invia la relazione illustrativa, redatta dal Gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica di Roma, concernente lo schema di disegno di legge recante "Modifiche alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente".	1
Libero -20/02/2017			
1731/2	Francesco CASTELLANO.	Relazione illustrativa, redatta dal Gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica di Roma, concernente lo schema di disegno di legge recante "Modifiche alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente".	0
Libero -20/02/2017			

Indice "Note" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1111/1 Libero -25/03/2016	LEGAMBIENTE ONLUS. Il Direttore Generale, Stefano CIAFANI. (RM) (Lazio).	Nota con cui invia il rapporto sui primi mesi di applicazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati.	2
1151/1 Libero 12/04/2016-	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Il Procuratore, Vittorio RUSSO. (PZ) (Basilicata).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (PZ) (Basilicata).	2
1188/1 Libero -28/01/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Il Procuratore f.f., Luigi MAFFIA. (CZ) (Calabria).	Nota con cui invia l'appunto sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CZ) (Calabria).	1
1302/1 Libero -26/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Il Procuratore, Carlo MASTELLONI. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	2
1303/1 Libero -08/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Il Procuratore f.f., Lorenzo NICASTRO. (MT)	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (MT) (Basilicata).	1
1304/1 Libero -08/06/2016	Corte di Appello di Catania. Il Presidente Vicario, Carolina TAFURI. (CT) (Sicilia).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CT) (Sicilia).	1
1305/1 Libero -13/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il Procuratore f.f., Giovanni BOMBARDIERI. (CZ) (Calabria).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CZ) (Calabria).	2

1306/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Il Procuratore, Michele DALLA COSTA. (TV) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (TV) (Veneto).	2
Libero -18/05/2016			
1309/1	Tribunale di Tempio Pausania. Il Presidente, Gemma CUCCA. (OT) (Sardegna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (OT) (Sardegna).	1
Libero -12/05/2016			
1310/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. Il Procuratore, Francesco Saverio PAVONE. (BL) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (BL) (Veneto).	2
Libero -19/04/2016			
1311/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Il Procuratore, Luigi DELPINO. (VE) (Veneto).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (VE) (Veneto).	2
Libero -03/05/2016			
1313/1	Corte di Appello di Trento. Il Presidente, Gloria SERVETTI. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (TN) (Trentino-Alto Adige).	1
Libero -06/05/2016			
1314/1	Corte di Appello di Perugia. Il Presidente, Mario Vincenzo D'APRILE. (PG) (Umbria).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (PG) (Umbria).	1
Libero -26/04/2016			
1315/1	Corte di Appello di Palermo. Il Presidente, Gioacchino NATOLI. (PA) (Sicilia).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (PA) (Sicilia).	1
Libero -22/04/2016			
1316/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. Il Procuratore Aggiunto, Massimo MERONI. (BG) (Lombardia).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (BG) (Lombardia).	1
Libero -27/04/2016			
1317/1	Corte di Appello di Bologna. Il Presidente, Giuseppe COLONNA.	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (BO) (Emilia-Romagna).	2

Libero -01/06/2016	(BO) (Emilia-Romagna).			
1318/1	Tribunale di Ravenna. Il Presidente, Bruno GILLOTTA. (RA) (Emilia-Romagna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RA) (Emilia-Romagna).	5	
Libero -21/04/2016				
1331/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. Il Procuratore Generale, Valeria FAZIO. (GE) (Liguria).	Nota con cui inviano la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (GE) (Liguria).	2	
Libero -09/06/2016				
1332/1	Tribunale di Chieti. Il Presidente, Geremia SPINIELLO. (CH) (Abruzzo).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CH) (Abruzzo).	1	
Libero -13/06/2016				
1333/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (Toscana).	2	
Libero -01/06/2016				
1333/2	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Note, delle Procure di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Siena, Arezzo e Pistoia, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (GR) (LI) (LU) (PI) (PO) (SI) (AR) (PT) (Toscana).	12	
Libero -01/06/2016				
1334/1	Corte di Appello di Lecce. Il Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (LE) (Puglia).	2	
Libero 09/05/2016-10/05/2016				
1334/2	Corte di Appello di Lecce. Il Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).	Note, dei Tribunali di Lecce e Brindisi, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (LE) (BR) (Puglia).	3	
Libero -10/05/2016				
1373/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Il Procuratore, Antonio DE NICOLO. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	1	
Libero -28/06/2016				

1374/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso. Il Procuratore Generale, Guido RISPOLI. (CB) (Molise).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CB) (Molise).	2
Libero -05/07/2016			
1375/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Il Procuratore, Luigi DE FICCHY. (PG) (Umbria).	Nota con cui invia il questionario concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	1
Libero -05/07/2016			
1376/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. Il Procuratore, Olimpia BOSSI. (VB) (Piemonte).	Nota con cui invia il questionario concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VB) (Piemonte).	1
Libero -11/05/2016			
1377/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Il Procuratore, Bruno GIORDANO. (CS) (Calabria).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CS) (Calabria).	4
Libero -11/04/2016			
1378/1	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TN) (Trentino-Alto Adige).	1
Libero -11/05/2016			
1378/2	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Note, delle Procure di Rovereto e Procure presso i Tribunali dei Minorenni di Bolzano e Trento, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TN) (BZ) (Trentino-Alto Adige).	3
Libero 06/04/2016-11/05/2016			
1379/1	Corte d'Appello di Cagliari. Il Presidente, Grazia CORRADINI. (CA) (Sardegna).	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CA) (Sardegna).	1
Libero 13/05/2016-25/05/2016			
1379/2	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari. Il Procuratore Generale, Roberto SAIEVA. (CA) (Sardegna).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CA) (Sardegna).	1
Libero -25/05/2016			
1379/3	Procura Generale della Repubblica	Note, delle Procure di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania e Lanusei, concernenti	8

Libero -25/05/2016	presso la Corte di Appello di Cagliari. Il Procuratore Generale, Roberto SAIEVA. (CA) (Sardegna).	l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CA) (SS) (NU) (OR) (OT) ((OG) (Sardegna).	
1380/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Il Procuratore, Mario SPAGNUOLO. (VV) (Calabria).	Nota con cui invia i provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VV) (Calabria).	2
Libero -20/06/2016			
1384/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il Procuratore Aggiunto, Lino Giorgio BRUNO. (BA) (Puglia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BA) (Puglia).	1
Libero -24/05/2016			
1385/1	Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (Toscana).	2
Libero -20/05/2016			
1385/2	Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).	Note, dei Tribunali di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (AR) (GR) (LI) (LU) (PI) (PT) (PO) (SI) (Toscana).	11
Libero -20/05/2016			
1386/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Il Procuratore, Carmelo RUBERTO. (RO) (Veneto).	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RO) (Veneto).	4
Libero -20/05/2016			
1387/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Il Procuratore Generale, Ignazio DE FRANCISCI. (BO) (Emilia-	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BO) (Emilia-Romagna).	1
Libero -18/05/2016			
1387/3	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Il Procuratore Generale, Ignazio DE FRANCISCI. (BO) (Emilia-	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BO) (Emilia-Romagna).	2
Libero 07/04/2016-18/05/2016			
1388/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. Il Procuratore Generale, Roberto ALFONSO. (MI) (Lombardia).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MI) (Lombardia).	2
Libero -06/04/2016			

1389/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Il Procuratore, Luigi GAY. (PZ) (Basilicata).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	1
Libero -14/04/2016			
1390/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina. Il Procuratore Generale, Giovanni D'ANGELO. (ME) (Sicilia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (ME) (Sicilia).	2
Libero -12/05/2016			
1390/2	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina. Il Procuratore Generale, Giovanni D'ANGELO. (ME) (Sicilia).	Note, delle Procure di Patti, Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Messina, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli	4
Libero -12/05/2016			
1545/1	Corte di Appello di Reggio Calabria. Il Presidente f.f., Bruno MUSCOLO. (RC) (Calabria).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RC) (Calabria).	2
Libero -18/08/2016			
1546/1	Corte di Appello di Caltanissetta. Il Presidente, Salvatore CARDINALE. (CL) (Sicilia).	Note, dei Tribunali di Enna, Gela e Caltanissetta concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (EN) (CL) (Sicilia).	17
Libero -15/07/2016			
1547/1	Procura Generale della Repubblica di Torino. Il Procuratore Generale, Francesco Enrico SALUZZO. (TO) (Piemonte).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TO) (Piemonte).	2
Libero -02/08/2016			
1548/1	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	6
Libero -15/09/2016			
1548/2	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Nota, redatta dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	1
Libero 08/07/2016-15/09/2016			
1549/1	Procura Generale della Repubblica di Trieste. Il Procuratore Generale,	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	2

Libero -14/07/2016	Dario GroHMANN. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).			
1551/1	Tribunale di Salerno. Il Presidente, Salvatore RUSSO. (SA) (Campania).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (SA) (Campania).	1	
Libero -18/07/2016				
1551/2	Tribunale di Salerno. Il Presidente, Salvatore RUSSO. (SA) (Campania).	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (SA) (Campania).	1	
Libero 14/07/2016-18/07/2016				
1683/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Il Sostituto Procuratore, Maria Cristina DE TOMMASI. (MT) (Basilicata).	Nota con cui invia atti e informativa redatta dal Copo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Tricarico, a carico di Massimo CUOLLO e Leonardo CUOLLO della ditta SYDEX ubicata in Ferrandina, nell'ambito del procedimento penale nr. 2457/2016 R.G.N.R. . (MT) (Basilicata).	2	
Libero -30/12/2016				
1687/1	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1	
Libero -16/05/2016				
1687/4	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Cassino, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1	
Libero 28/04/2016-16/05/2016				
1687/6	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Civitavecchia, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1	
Libero 04/05/2016-16/05/2016				
1687/7	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Viterbo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VT) (Lazio).	1	
Libero 22/04/2016-16/05/2016				
1687/8	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Latina, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (LT) (Lazio).	1	
Libero 28/04/2016-16/05/2016				

1687/9	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota, redatta dalla Procura di Rieti, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RI) (Lazio).	1
Libero 28/04/2016-16/05/2016	(Lazio).		
1687/11	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota, redatta dalla Procura di Frosinone, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FR) (Lazio).	1
Libero 26/04/2016-16/05/2016	(Lazio).		
1687/12	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota, redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1
Libero 27/04/2016-16/05/2016	(Lazio).		
1687/18	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota del 31/12/2015, redatta dalla Regione Lazio, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (Lazio).	3
Libero 31/12/2015-16/05/2016	(Lazio).		
1687/19	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota del 14/12/2015, redatta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	10
Libero 14/12/2015-16/05/2016	(Lazio).		
1687/20	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota del 17/12/2015, redatta da Roma Capitale, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
Libero 17/12/2015-16/05/2016	(Lazio).		
1687/21	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota del 23/12/2015, redatta da Roma Capitale, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
Libero 23/12/2015-16/05/2016	(Lazio).		
1687/22	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM)	Nota del 18/12/2015, redatta dall' Albo Nazionale gestori Ambientali., concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM)	3
Libero 18/12/2015-16/05/2016	(Lazio).		
1687/23	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore	Nota del 10/12/2015, redatta dall' ARPA Lazio., concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	4

Libero 10/12/2015-16/05/2016	Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).			
1688/1	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).		2
Libero -01/06/2016				
1688/2	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Nota, redatta dalla Procura di Agrigento, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).		1
Libero 19/04/2016-01/06/2016				
1688/3	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Nota, redatta dalla Procura di Marsala, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TP) (Sicilia).		1
Libero 18/04/2016-01/06/2016				
1689/1	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI'. (AN) (Marche).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AN) (Marche).		2
Libero -23/06/2016				
1689/2	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI'. (AN) (Marche).	Note, dei Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Urbino e Tribunale per i Minorenni di Ancona, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AN) (AP) (PU) (Marche).		4
Libero -23/06/2016				
1690/1	Procura della Repubblica Presso Il Tribunale di Brindisi. Il Procuratore, Marco DINAPOLI. (BR) (Puglia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BR) (Puglia).		2
Libero -05/10/2016				
1692/1	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Il Procuratore Generale, Sergio LARI. (CL) (Sicilia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CL) (Sicilia).		1
Libero -24/06/2016				
1693/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il Procuratore, Giovanni COLANGELO. (NA) (Campania).	Nota con cui invia il questionario concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (NA) (Campania).		2
Libero -05/10/2016				

1694/1	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli	2
Libero -28/04/2016			
1701/1	Camera dei Deputati. Servizio per il Controllo Parlamentare. Il Consigliere Capo Servizio, Carlo	Nota con cui invia la relazione sulla "Verifica dell'attuazione delle Leggi".	1
Libero -30/01/2017			
1731/1	Francesco CASTELLANO.	Nota con cui invia la relazione illustrativa, redatta dal Gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica di Roma, concernente lo schema di disegno di legge recante "Modifiche alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente".	1
Libero			

Indice "Provvedimenti" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1151/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Il Procuratore, Vittorio RUSSO. (PZ) (Basilicata).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	2
Libero 12/04/2016-			
1188/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Il Procuratore f.f., Luigi MAFFIA. (CZ) (Calabria).	Nota con cui invia l'appunto sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	1
Libero -28/01/2016			
1188/2	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Il Procuratore f.f., Luigi MAFFIA. (CZ) (Calabria).	Appunto sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	3
Libero 27/04/2016-28/01/2016			
1302/3	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Il Procuratore, Carlo MASTELLONI. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	34
Libero -26/04/2016			

1303/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Il Procuratore f.f., Lorenzo NICASTRO. (MT)	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MT) (Basilicata).	1
Libero -08/06/2016			
1304/1	Corte di Appello di Catania. Il Presidente Vicario, Carolina TAFURI. (CT) (Sicilia).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CT) (Sicilia).	1
Libero -08/06/2016			
1305/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il Procuratore f.f., Giovanni BOMBARDIERI. (CZ) (Calabria).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	2
Libero -13/04/2016			
1306/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Il Procuratore, Michele DALLA COSTA. (TV) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TV) (Veneto).	2
Libero -18/05/2016			
1309/1	Tribunale di Tempio Pausania. Il Presidente, Gemma CUCCA. (OT) (Sardegna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (OT) (Sardegna).	1
Libero -12/05/2016			
1310/1	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. Il Procuratore, Francesco Saverio PAVONE. (BL) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BL) (Veneto).	2
Libero -18/04/2016			
1318/1	Tribunale di Ravenna. Il Presidente, Bruno GILLOTTA. (RA) (Emilia-Romagna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RA) (Emilia-Romagna).	5
Libero -21/04/2016			
1333/3	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Provvedimento, emesso dalla Procura di Arezzo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AR) (Toscana).	2
Libero -01/06/2016			
1334/3	Corte di Appello di Lecce. Il	Provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,	17

<p>Libero 26/04/2016-10/05/2016</p> <p>1380/1</p> <p>Libero -20/06/2016</p> <p>1380/2</p> <p>Libero -20/06/2016</p> <p>1385/3</p> <p>Libero -20/05/2016</p> <p>1545/1</p> <p>Libero -18/08/2016</p> <p>1551/3</p> <p>Libero 31/03/2015-18/07/2016</p>	<p>Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).</p> <p>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Il Procuratore, Mario SPAGNUOLO. (VV) (Calabria).</p> <p>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Il Procuratore, Mario SPAGNUOLO. (VV) (Calabria).</p> <p>Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).</p> <p>Corte di Appello di Reggio Calabria. Il Presidente f.f., Bruno MUSCOLO. (RC) (Calabria).</p> <p>Tribunale di Salerno. Il Presidente, Salvatore RUSSO. (SA) (Campania).</p>	<p>concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (TA) (Puglia).</p> <p>Nota con cui invia i provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (VV) (Calabria).</p> <p>Provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (VV) (Calabria).</p> <p>Provvedimento concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (FI) (Toscana).</p> <p>Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (RC) (Calabria).</p> <p>Provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (SA) (Campania).</p>	<p></p> <p>2</p> <p>16</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>101</p>
--	--	--	---

Indice "Direttive" attuazione L. 68/2015

Documenti	Mittente	Oggetto	Pagine
<p>1331/3</p> <p>Libero 30/11/2015-08/06/2016</p>	<p>Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. Il Procuratore Generale, Valeria FAZIO. (GE) (Liguria).</p>	<p>Direttiva, della Procura di Imperia, sull'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (IM)</p>	<p>3</p>

1378/4	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Direttiva, redatta dalla Procura di Trento, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BZ) (Trentino-Alto Adige).	11
Libero 04/06/2015-11/05/2016			
1384/3	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il Procuratore Aggiunto, Lino Giorgio BRUNO. (BA) (Puglia).	Direttiva concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BA) (Puglia).	18
Libero 08/02/2016-			
1548/3	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Direttiva, redatta dalla Procura presso il Tribunale di Terni, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TR) (Umbria).	9
Libero 12/04/2016-15/09/2016			
1687/3	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	4
Libero 03/08/2015-16/05/2016			
1687/5	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva, redatta dalla Procura di Cassino, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	6
Libero 05/05/2016-16/05/2016			
1687/16	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva del 12/10/2015, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	6
Libero 12/10/2015-16/05/2016			
1687/17	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva del 18/11/2015, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
Libero 18/11/2015-16/05/2016			
1687/24	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	5
Libero 20/04/2016-16/05/2016			

Indice "Dati statistici" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1307/2 Libero -25/05/2016	Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Il Procuratore, TOMMASO BUONANNO. (BS) (Lombardia).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (BS) (Lombardia).	1
1332/1 Libero -13/06/2016	Tribunale di Chieti. Il Presidente, Geremia SPINIELLO. (CH) (Abruzzo).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CH) (Abruzzo).	1
1332/2 Libero -13/06/2016	Tribunale di Chieti. Il Presidente, Geremia SPINIELLO. (CH) (Abruzzo).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CH) (Abruzzo).	1
1333/4 Libero -01/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Dati statistici, inviati dalle Procure di Pisa, Pistoia e Siena, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (PI) (PT) (SI) (Toscana).	14
1334/4 Libero -10/05/2016	Corte di Appello di Lecce. Il Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).	Dati statistici, emessi dal Tribunale di Taranto, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (TA) (Puglia).	3
1378/5 Libero 06/04/2016-11/05/2016	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Dati statistici, redatti dalla Procura di Trento, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (BZ) (Trentino-Alto Adige).	2
1379/4 Libero -25/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari. Il Procuratore Generale, Roberto SAIEVA. (CA) (Sardegna).	Dati statistici, trasmessi dalla Procura di Cagliari, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecreati. (CA) (Sardegna).	1

1385/4 Libero -20/05/2016	Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).	Dati statistici, emessi dal Tribunale di Pisa, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PI) (Toscana).	1
1388/1 Libero -06/04/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. Il Procuratore Generale, Roberto ALFONSO. (MI) (Lombardia).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MI) (Lombardia).	2
1388/2 Libero -06/04/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. Il Procuratore Generale, Roberto ALFONSO. (MI) (Lombardia).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MI) (Lombardia).	6
1547/3 Libero -02/08/2016	Procura Generale della Repubblica di Torino. Il Procuratore Generale, Francesco Enrico SALUZZO. (TO) (Piemonte).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TO) (Piemonte).	3

Doc. N. 5507

**CORTE DI CASSAZIONE**
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore penale

Rel. n. III/04/2015

Roma, 29 maggio 2015

Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".**Rif. Norm.:**


Artt. 434, 449 cod. pen.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Legge 7 agosto 1982, n. 704

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Legge 7 febbraio 1992, n. 150



Sommario: Premessa. - 1. Il delitto di inquinamento ambientale - 1.1. segue: la compromissione o il deterioramento "significativi e misurabili" - 1.2. segue: l'oggetto della compromissione o del deterioramento - 1.3 segue: il rapporto di causalità - 1.4. segue: l'abusività della condotta - 1.5.: segue: ancora sulla nozione di "abusivamente" - 2. Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale - 3. Il delitto di disastro ambientale - 3.1. segue: la condotta - 3.2. segue: la clausola di riserva - 4. L'elemento soggettivo. L'inquinamento e il disastro ambientali colposi - 5. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 6. L'impedimento del controllo - 7. Le aggravanti - 8. Il "ravvedimento operoso" - 9. Le disposizioni sulla confisca - 10. Il ripristino dello stato dei luoghi e il reato di omessa bonifica - 11. La responsabilità degli enti da delitto ambientale - 12. L'intervento sulla prescrizione - 13. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali - 14. Le disposizioni residue.

Premessa.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo¹, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo - sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio - del cd. disastro "innominato"

¹ Un risalente progetto di legge, intitolato *Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, "Delitti contro l'ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'"Ecomafia"*, risulta trasmesso alle Presidenze delle Camere il 22 aprile 1998.

previsto dall'art. 434 del codice penale.

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di "disastro", più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

Nonostante nell'articolato non vi siano espliciti richiami alle fonti eurounitarie, la novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che *"attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie"* esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività².

La Direttiva indica dunque gli elementi di offensività dei reati di cui chiede l'introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell'ambiente.

Si tratta però di una indicazione generale che necessita, in sede di traduzione normativa interna, di un livello di specificazione idoneo a soddisfare i principi costituzionali di precisione, tassatività e offensività che presidiano la materia penale.

Sotto questa angolazione, la lettura della novella legislativa palesa la difficoltà del legislatore nel raggiungere un punto di equilibrio fra istanze apparentemente antagoniste: da una parte, l'esigenza di una definizione quanto più puntuale delle fattispecie, operazione che non pare sempre centrare pienamente l'obiettivo, soprattutto quando vengono introdotti concetti a contenuto "aperto" o connotazioni modali delle condotte la cui portata potrà essere misurata solo nella pratica; dall'altra, la necessità di non imbrigliare l'assetto normativo in una casistica che non può a priori esaurire tutta la possibile gamma delle manifestazioni criminose e che rischierebbe, oltretutto, di vanificare la stessa praticabilità processuale della risposta legislativa.

In concreto, la legge 68/2015 è composta da tre articoli.

Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall'art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo

² Nella sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03, Commissione c/ Consiglio), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità europea ai sensi degli artt. 2 e 6 TCE e pertanto "gli artt. 174-176 TCE costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica comunitaria in materia ambientale".

VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies); all'interno di tale nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, Impedimento del controllo, omessa bonifica.

L'articolato contempla altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Tra le altre previsioni, si segnalano:

- l'obbligo per il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie;

- la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;

- l'introduzione nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente) di un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro;

- la modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 della legge).

Con la inevitabile sommarietà di una primissima lettura, nella presente relazione si cercherà di analizzare gli aspetti più importanti della normativa, dedicando maggiore attenzione alle nuove fattispecie penali e alle criticità segnalate durante il lungo iter di gestazione della riforma.

1. Il delitto di inquinamento ambientale.

Il comma primo del nuovo art. 452-bis cod. pen. punisce con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da euro 10.000 a euro 100.000) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati.

In quanto concepito come reato a forma libera ("chiunque... *cagiona...*"), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro -

acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Una prima osservazione attiene evidentemente al rapporto e coordinamento fra la definizione di inquinamento data dalla norma e quella, già conosciuta dall'ordinamento, di cui all'articolo 5 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come *"l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"*; nozione che sembra conservare la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente, laddove alla novella è assegnato il compito di definire il momento in cui una condotta di alterazione assume le connotazioni quali/quantitative del delitto di inquinamento vero e proprio.

1.1. segue: la compromissione o il deterioramento "significativi e misurabili".

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una "compromissione" o un "deterioramento".

Il discrimine fra le due situazioni non è agevole.

Dal punto di vista strettamente lessicale, la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso appunto di una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro³.

In ambito normativo, i due termini si rinvengono insieme, ma in una diversa relazione tra loro (il "deterioramento" inteso come forma di "compromissione"), nella definizione di danno ambientale data dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente), individuato in "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che *comprometta*

³ Nella seduta n. 8 del 10 dicembre 2013 della Commissione II della Camera dei Deputati si è proposto (cfr. audizione C. BERNASCONI) di considerare il deterioramento come un'alterazione dell'ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, differenziandolo dalla compromissione consistente in un'alterazione reversibile solo attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino.

l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, *deteriorandolo* o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"; una formula che corrisponde alla progressione misurabile (secondo parametri scientifici) del danno ambientale, al cui interno il deterioramento coincide in una perdita del grado di usabilità e/o di funzionalità ecologica.

Nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, invece, il termine "compromissione" non è quasi mai utilizzato e, laddove lo è⁴, non è impiegato per indicare una situazione di danno attuale, per la quale si utilizza invece il termine "deterioramento" (art. 300).

Nell'assenza di inequivoci riscontri testuali, non può anche escludersi un significato dei due lemmi se non identico (interpretando l'espressione come un enclitico, nonostante la presenza della disgiuntiva "o") quanto meno largamente sovrapponibile, il cui nucleo comune è rintracciabile in quella situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un danno all'ambiente.

Con riferimento al requisito della "significatività" e "misurabilità", va ricordato che nella lettura definitiva è stata abbandonata una prima formulazione che, nel pretendere un inquinamento "rilevante", lasciava aperte tutte le perplessità sul rispetto del principio di determinatezza di cui al secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

Peraltro, anche in rapporto alla previsione finale, sicuramente più puntuale, non pare inutile richiamare l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 247 del 15 maggio 1989) che, relativamente a tutt'altra fattispecie⁵, ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'impiego della nozione "misura rilevante", sulla base del rilievo che (in quella fattispecie) la misura rilevante non integrava uno degli elementi costitutivi del reato ma soltanto un "*filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno*", dovendosi pertanto la predetta misura rilevante piuttosto assimilare alla figura della condizione obiettiva di punibilità; ed osservando ancora che nella fattispecie in esame "*la 'misura rilevante' non può ragionevolmente far parte dell'oggetto del dolo*".

Venendo allora alla formulazione prescelta, se la "significatività" indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione, la richiesta compresenza di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità - ridondante ovviamente sul piano probatorio - di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.) dell'alterazione; finendo così inevitabilmente per richiamare quella quantificazione e gradazione del danno ambientale, di cui al già citato art. 18 della legge 8

⁴ Si cfr. l'art. 77 del D. Lgs. 152 del 2006, con riferimento alle problematiche concernenti la tutela dei corpi idrici.

⁵ Art. 4, comma 1, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari).

luglio 1986, n. 349.

Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende peraltro la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell'Ambiente ("qualsiasi deterioramento *significativo e misurabile*, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima") e la stessa nozione comunitaria di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE, che usa l'espressione "mutamento negativo *misurabile* di una risorsa naturale o un deterioramento *misurabile* di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

In concreto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del D. Lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro, che pretende (come di dirà oltre) una alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema: di modo che l'inquinamento è ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all'esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile.

1.2. segue: l'oggetto della compromissione o del deterioramento.

Quanto al bersaglio della compromissione, identiche considerazioni in punto di tipicità valgono per l'inciso "*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*": è indubbio che categorie così (in)definite possano provocare incertezze in sede processuale e, soprattutto, dilatare eccessivamente lo spazio di discrezionalità del giudice; tuttavia è possibile immaginare che, come avvenuto in altre occasioni (si guardi agli approdi di legittimità in tema di "ingente quantitativo di rifiuti" ex art. 260 D. Lgs. 152/2006⁶ o, in tutt'altro ambito, in tema di "ingente" quantità di stupefacente), il percorso giurisprudenziale possa enucleare - con sufficienti margini di conoscibilità del precetto e conseguente prevedibilità della sanzione - le caratteristiche della "estensione" (da valutare, salvo errori, con esclusivo riferimento al dato spaziale quantitativo) e della "significatività" (indicativa invece di una rilevanza non strettamente ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell'area all'interno del territorio circostante).

Nonostante l'inserimento nella carta costituzionale⁷, non si rinviene una vera e propria definizione normativa di "ecosistema", per cui deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico

⁶ Cfr., per una riepilogazione, Sez. 3, Ordinanza n. 47229 del 6 novembre 2012, De Prà, non massimata.

⁷ Art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione. Con riferimento all'attribuzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla competenza esclusiva dello Stato, nella sentenza n. 378/2007, la Corte costituzionale ha sottolineato che "non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema": ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto".

circostante (*habitat*) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera.

Opportunamente, la stesura definitiva della norma, mutando una precedente versione che operava un riferimento all'ecosistema in generale, parla di *un* ecosistema, eliminando ogni incertezza sulla integrazione del reato anche in presenza di aggressione al singolo ecosistema (si pensi a particolari micro-contesti ambientali, come ad esempio aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità).

La struttura elencativa della previsione e l'utilizzo delle disgiuntive lascia infine intendere che l'inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in presenza delle compromissione o del deterioramento di uno soltanto (acqua, aria, suolo, e così via) dei beni ambientali aggrediti.

1.3 segue: il rapporto di causalità.

Rispetto alla versione approvata in un primo passaggio alla Camera dei Deputati, dal testo dell'articolo è stato eliminato l'inciso "*o contribuisce a cagionare*" che era presente dopo la parola "*cagiona*": non pare peraltro che tale dinamica parlamentare possa diversamente indirizzare gli esiti interpretativi derivanti dall'applicazione della regola ordinaria di cui all'art. 41 cod. pen., nel senso di consentire di escludere la rilevanza delle concause (preesistenti, concomitanti o sopravvenute) dell'evento di inquinamento.

Ciò nondimeno, la problematica assume una evidente importanza a seguito della declinazione del reato in termini di delitto di evento, sembrando evidente la necessità - d'ora in avanti - della prova di un diretto ed indiscusso rapporto eziologico, sia pure in termini di concausa, fra la condotta e l'evento di inquinamento, sicché non potranno non essere prese in considerazione ed attentamente valutate le situazioni molto frequenti di preesistente compromissione delle matrici ambientali.

Sotto questo aspetto, è chiaro che la costruzione normativa della fattispecie di inquinamento (e di disastro) in forma di reato di evento passa, sul piano processuale e probatorio, attraverso sentieri meno agevoli rispetto a quelli praticabili nei casi in cui il reato si perfeziona a seguito del mero superamento formale di valori-soglia predeterminati: situazioni - le ultime - che anch'esse non prescindono certamente dalla verifica dello *status quo ante* (anche ai fini della misurazione del superamento del valore soglia), ma che non necessitano dei faticosi accertamenti ricostruttivi della "causa" dell'inquinamento o del disastro, allorquando detta causa non sia identificabile in una condotta contenuta in un determinato segmento spazio/temporale ma risulti essere invece la sommatoria di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati negli anni.

1.4. segue: l'abusività della condotta.

Abbandonando anche in questo caso una versione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, il testo definitivo della disposizione adopera il termine "*abusivamente*"

per definire il carattere illecito della condotta di inquinamento (come di quella di disastro, di cui si dirà più oltre); la formulazione precedente puniva invece la condotta in quanto effettuata "in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale".

L'eliminazione del riferimento alle sole violazioni poste a tutela dell'ambiente è stata giustificata con lo scopo di eliminare ogni incertezza sulla configurabilità del reato anche per effetto di condotte di inquinamento (e di disastro) consumate mediante infrazione di regole volte a tutelare in via immediata interessi diversi⁸ ma collegati alla tutela ambientale.

Stando alle dichiarazioni programmatiche, mediante tale sostituzione il legislatore ha inteso poi superare le questioni che il richiamo alle disposizioni comportava, rispettivamente, sul piano del concorso di reati ovvero del concorso apparente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul piano dell'applicabilità del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella formulazione precedente, infatti, l'evento di compromissione o deterioramento rilevante dell'ambiente era esplicita conseguenza di una condotta costituente di per sé illecito amministrativo o penale: il tenore letterale della disposizione suggeriva apertamente l'idea di un reato complesso, comprendente in sé altro illecito penale (o amministrativo) con in più l'evento tipizzato, ovvero la compromissione o il rilevante deterioramento ambientale.

La questione peraltro non pare priva di rilievo anche con la stesura definitiva, poiché rimane comunque presente l'interrogativo sul se e quando è possibile ipotizzare il concorso fra i nuovi delitti di danno e le violazioni delle disposizioni penali o amministrative ambientali di carattere formale.

Prudentemente, si può ipotizzare che - a differenza di altre situazioni: si pensi per esempio all'ambito della prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro, dove la violazione formale concorre senza dubbio con altri reati, a cominciare proprio dal disastro ex art. 434 comma 2 cod. pen., in ragione della diversità dei beni lesi o messi in pericolo mediante un'unica condotta attiva o più spesso omissiva - sia qui proprio la progressione quantitativa nella messa in pericolo o lesione dell'unico bene "ambiente" a condurre verso un assorbimento delle violazioni formali (in particolare, della contravvenzione di cui all'art. ex art. 257 D. Lgs. 152/2006) allorché si registri una sovrapposizione delle fattispecie, potendosi ipotizzare invece il concorso di reati ogni qual volta attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale si cagioni anche un evento di inquinamento (o di disastro); salvo che non si imponga una diversa lettura plurioffensiva degli illeciti ambientali sottostanti - specialmente di quelli che si concretizzano non in un'azione materiale di inquinamento o immissione ma in una condotta meramente formale (tipico il caso di mancanza di autorizzazione) - che privilegi la compresenza di un interesse protetto ulteriore, identificabile nella potestà di tutela e di controllo preventivo facente capo

⁸ Si pensi alla normativa sull'esposizione all'amianto, posta a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

alla pubblica amministrazione.

La scelta dell'avverbio "abusivamente"⁹ ha comunque suscitato plurimi interrogativi:

- sia sul versante delle preoccupazioni circa la tipicità della fattispecie, postulandosi che la precedente stesura fosse più idonea ad espungere dall'ambito di applicazione della disposizione la violazione di principi (ad es. di precauzione, di prevenzione etc., di cui all'art. 3-ter D. Lgs. n. 152/2006) non tradottisi in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali, così come di prescrizioni contenute in autorizzazioni amministrative non strettamente funzionali alla tutela dell'ambiente (ma per esempio a difesa del territorio, del paesaggio, della salute o del decoro urbano);
- tanto sul lato opposto dei timori di una scarsa efficacia delle nuove fattispecie per effetto di un loro confinamento alle sole ipotesi di condotte abusive in quanto *sine titulo*, con esclusione dunque di tutte le situazioni nelle quali sia possibile rinvenire un provvedimento formale di autorizzazione alla condotta materiale dalla quale sia poi derivato il fenomeno di grave alterazione ambientale.

Con riguardo al primo aspetto, sarà interessante verificare se la formulazione della disposizione rispetti gli insegnamenti dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2004) in tema di "determinatezza" della incriminazione penale.

Senza alcuna pretesa di esaustività, in questa sede pare sufficiente ricordare quanto ivi affermato dal giudice delle leggi circa la legittimità del ricorso, da parte del legislatore penale, a cd. formule elastiche («senza giustificato motivo», «senza giusta causa», «arbitrariamente», etc.) adoperate per descrivere reati di natura non soltanto commissiva, ma anche omissiva, e destinate a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché — anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione — l'osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori.

Il carattere elastico della clausola si connette, nella valutazione legislativa, alla impossibilità pratica di compiere una elencazione analitica di tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" la condotta, elencazione inevitabilmente a rischio di lacune in ragione della varietà delle contingenze e della complessità delle interferenze dei sistemi normativi.

Secondo l'insegnamento costituzionale, occorre allora accertare, in relazione al singolo contesto, che l'utilizzo della formula elastica — in quanto incidente, sia pure in negativo, sulla delimitazione dell'area dell'illiceità penale — non ponga la norma incriminatrice in

⁹ Il testo approvato dalla Camera aveva peraltro già previsto, con riferimento al nuovo reato di disastro ambientale, il carattere abusivo della condotta quale ipotesi autonoma rispetto alla violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative.

contrasto con il fondamentale principio di determinatezza, rimettendo di fatto all'arbitrio giudiziale la fissazione dei confini d'intervento della sanzione criminale.

Soccorre, a tal fine, il criterio per il quale la verifica del rispetto del principio di determinatezza deve essere condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce: *"... L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero... di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice — avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo..."*.

1.5.: segue: ancora sulla nozione di "abusivamente".

Ferme tali premesse, è lecito comunque dubitare della concreta necessità, in tale prospettiva, dell'inserimento della clausola.

Invero, l'esigenza di agganciare la punibilità del soggetto oggettivamente "inquinatore" all'assenza di motivi di giustificazione della sua condotta avrebbe comunque trovato sicuro ed adeguato soddisfacimento attraverso l'applicazione delle consuete coordinate che presidiano la responsabilità penale per fatto doloso o quanto meno colposo: la natura di delitto delle nuove incriminazioni richiama infatti l'interprete (e in primo luogo il giudice) ad una più stringente ed impegnativa verifica dell'elemento soggettivo e, di conseguenza, della possibile presenza di ragioni che escludano profili di colpevolezza nella condotta oggettivamente inquinante.

Ed in tale prospettiva di stretta legalità — venendo al secondo profilo — devono per converso essere esaminate le preoccupazioni di una responsabilità ancorata alla sola ipotesi di condotte non sostenute da un titolo autorizzatorio preventivamente rilasciato.

Ai fini della valutazione relativa ai modi nei quali può verificarsi una condotta abusiva atta a perfezionare la nuova fattispecie di reato, un ausilio può trarsi certamente dall'esplorazione dei casi di utilizzo della locuzione in ambito penale e dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza proprio con riguardo alle disposizioni vigenti che sanzionano le condotte abusive.

Il termine "abusivamente" ricorre frequentemente nel codice penale: in alcuni casi (art. 348, che punisce a titolo di delitto «chiunque abusivamente esercita una professione»; art. 445, relativo all'esercizio, anche abusivo, del commercio di sostanze medicinali; art. 615-

ter, che punisce «chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico»; art. 621, che punisce «chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti ... lo rivela, senza giusta causa»), il lemma sembra senz'altro rimandare ad una condotta clandestina, non autorizzata o giustificata; in altre situazioni topografiche (ad es. artt. 323, 571, 643, 661, nonché nei casi in cui l'abuso di una qualità o di una posizione costituisce connotazione modale o circostanza aggravante di una determinata fattispecie), l'espressione rimanda alla presenza originaria di un titolo, una facoltà, un potere, il cui utilizzo però trasmoda, eccede o viene piegato a fini diversi da quelli per i quali è pensato ("abuso" nel senso più letterale della parola).

In materia ambientale, l'avverbio è poi già presente nell'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In base al comma primo della disposizione, infatti, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce *abusivamente* ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Ebbene, proprio con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la Cassazione¹⁰ - ha affermato che *"il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico"*; in altra occasione¹¹, la Corte dichiara che *"è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia"*.

Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime¹² o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta¹³, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse,

¹⁰ Sez. 3, n. 44449 del 15 ottobre 2013, Ghidoli, Rv. 258326.

¹¹ Sez. 3, n. 46029 del 6 novembre 2008, De Frenza, Rv. 241773.

¹² Sez. 3, n. 4503 del 16 dicembre 2005, Samarati, Rv. 233292, Sez. 3, n. 358 del 20 novembre 2007, Putrone e altro, Rv. 238559; Sez. 3, n. 40945 del 21 ottobre 2010, Del Prete ed altri, Rv. 248629

¹³ Sez. 5, n. 40330 del 11 ottobre 2006, Pellini, Rv. 236294, in una fattispecie di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del

così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa¹⁴; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l'avverbio abusivamente come riferito "a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti"¹⁵.

Più in generale, il fatto che un titolo autorizzatorio - e la norma da cui esso discende - riconosca un diritto o una facoltà giuridica, di cui segni i limiti formali, non sembrerebbe essere di ostacolo al riconoscimento dell'illecito penale, ricorrendone le condizioni, quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo (e la norma) si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell'ordinamento: nel concetto di "abusivamente" dovrebbero dunque potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quale l'attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all'autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell'esercizio lecito.

Non sembra ultroneo in proposito ricordare come in un ambito come quello urbanistico/paesaggistico collegato alla materia ambientale per lo strettissimo intreccio degli interessi e beni tutelati, pur con le imprescindibili distinzioni derivanti dal differente contesto (per lo più) contravvenzionale e dalle caratteristiche della attività edificatoria come facoltà "concessa" della pubblica amministrazione, l'orientamento della Corte¹⁶ è incline a ritenere che i relativi reati possano consumarsi anche in presenza di un permesso a costruire formalmente valido, se questo violi, nella sostanza, le norme che regolano la materia sotto i vari profili (l'ordinato sviluppo urbanistico del territorio; la tutela del paesaggio ambientale e culturale), con conseguente rilevante ruolo degli strumenti normativi urbanistici e piani paesaggistici ai fini dell'accertamento della legittimità dell'atto autorizzatorio o concessorio e, per l'effetto, della sussistenza oggettiva della fattispecie; fatta salva, tuttavia, la doverosa e rigorosa valutazione dell'elemento psicologico del soggetto privato, della sua eventuale buona fede, della possibile inevitabilità dell'errore cagionato da un provvedimento della pubblica amministrazione e di quanto altro entra in considerazione in tutte le situazioni di presenza di un titolo formalmente abilitativo ad una attività poi risultata essere illecita sul piano oggettivo.

Per ultimo, ad una interpretazione che confini la previsione ai soli casi di inquinamento clandestino potrebbe ostare anche un argomento di ordine sistematico, considerato che

rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale.

¹⁴ Sez. 3, n. 40828 del 6 ottobre 2005, P.M. in proc. Fradella, Rv. 232350; Sez. 3, n. 19018 del 20 dicembre 2012, Accarino e altri, Rv. 255395

¹⁵ Sez. 3, n. 46189 del 14 luglio 2011, Passariello ed altri, Rv. 251592.

¹⁶ A partire dai notissimi arresti *Giordano* e *Salvini* delle Sezioni Unite - Sez. U., n. 3 del 31 gennaio 1987, *Giordano*, Rv. 176304 e Sez. U, n. 5115 del 28 novembre 2001, *Salvini*, Rv. 220708.

laddove il legislatore ambientale ha inteso punire un'attività *sine titulo* ha adoperato espressamente una formula che indicasse solo e soltanto l'assenza della prescritta autorizzazione – si pensi all'art. 256 del Codice dell'Ambiente, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" - evitando vocaboli polisensibili suscettibili di interpretazione non confinata al mero dato formale.

Una rapidissima annotazione merita infine l'aggravante di cui al comma secondo - concepita per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette - che opera secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 cod. pen., ossia con aumento della pena sino ad un terzo. Il generico riferimento alle specie "protette" incontra, anche qui, qualche rischio di conflitto con i criteri di certezza e predeterminazione della norma penale; salvo - come probabile - che non si ricorra alla individuazione fornita dall'allegato IV della direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), atti però in questa sede legislativa non espressamente richiamati, a differenza di quanto avvenuto con l'introduzione dell'art. 727-bis cod. pen. in tema di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette¹⁷.

2. Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.

Il nuovo articolo 452-ter cod. pen. - che nel primo testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale - riguarda ora, nella formulazione introdotta in un primo passaggio al Senato e poi approvata definitivamente, l'ipotesi di morte o lesioni (non lievissime) di una o più persone, derivate come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.

La disposizione crea dunque una fattispecie di reato, l'inquinamento ambientale, aggravato dall'evento di morte o lesioni, costruita sulla falsariga dell'art. 586 cod. pen., contemplando un articolato catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto e mirando, nella sostanza, ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.

La norma suscita qualche interrogativo, nella misura in cui non si rinviene una analoga previsione anche con riferimento al reato di disastro che, per definizione, rappresenta un fatto di inquinamento ambientale dagli effetti appunto "disastrosi" e come tale con maggiori potenzialità aggressive nei confronti della incolumità fisica delle persone.

Appare in altri termini poco giustificabile che il legislatore non abbia inteso punire

¹⁷ L'art. 1 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, oltre all'art. 727-bis, ha inserito nel codice penale anche l'art. 733-bis, il cui comma secondo dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".

specificamente le più probabili conseguenze mortali o lesive che possono derivare da una "alterazione irreversibile" dell'ambiente, preoccupandosi di sanzionare solo quelle frutto di una mera "compromissione o deterioramento", sia pure significativi e misurabili.

Tra l'altro (come si dirà oltre), il disastro ambientale è integrato comunque quando la compromissione o il deterioramento abbiano raggiunto un tale livello da costituire una "offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo": il che sta a significare che la fattispecie di cui all'art. 452-ter si dovrebbe applicare, se mai non se ne interpreta il significato, solo nella ipotesi - difficile da immaginare nella pratica - di un condotta di inquinamento che abbia cagionato, come effetto non voluto, morti o feriti, senza però che al suo manifestarsi costituisse quanto meno un'esposizione a pericolo della pubblica incolumità.

Un'ulteriore osservazione investe l'elemento psicologico.

Un fatto doloso di inquinamento ambientale - ossia non un mero superamento delle concentrazione soglie di rischio, bensì una deliberata compromissione significativa e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo - potrebbe significare, proprio per i suoi effetti ad ampio raggio, non soltanto la "prevedibilità in concreto"¹⁸ delle conseguenze lesive sulle persone, ma che tali conseguenze, ove ricorrano gli specifici indicatori passati in rassegna dalle recenti Sezioni Unite¹⁹, sono state concretamente "previste ed accettate" dall'agente, finendo così per caratterizzarne la condotta in termini di dolo eventuale (rispetto all'evento lesivo o mortale): con la conseguenza, in questi casi, della impossibilità di configurare la nuova previsione, alla luce della consolidata giurisprudenza²⁰ secondo cui affinché possa ravvisarsi il reato di cui all'art. 586 cod. pen. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo.

3. Il delitto di disastro ambientale.

Come già osservato in premessa, eventi di disastro ambientale sono stati sin qui ricondotti allo schema normativo di "altro disastro" (cd. disastro "innominato") di cui all'art. 434 del codice penale.

Si tratta di ipotesi spesso scrutinate dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto

¹⁸ Cfr. Sez. U., n. 22676 del 22 gennaio 2009, Ronci, Rv. 243381, in cui la Corte afferma che anche nella fattispecie dell'art. 586 cod. pen. è richiesta una responsabilità per colpa "in concreto", ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.

¹⁹ Sugli indicatori del dolo eventuale, per come riepilogati nella nota sentenza Thissen-Krupp, cfr. par. 4.

²⁰ Da ultimo, Sez. 3, n. 31841 del 02 aprile 2014, C., Rv. 260291.

legittimo l'inquadramento²¹, affermando che il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 cod.pen.) è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli accadimenti disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità²²; in altra occasione²³, la Corte ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che la grande dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo²⁴.

Con specifico riferimento proprio ad ipotesi di disastro derivante da condotte stratificate nel tempo, per effetto di una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, la Corte²⁵ ha osservato che requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane.

La Cassazione ha altresì affermato²⁶ che per la particolare struttura dell'art. 434 cod. pen. il disastro ambientale innominato è delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento (di cui al comma secondo) funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica

²¹ Sez. 3, n. 46189 del 14 luglio 2011, Passariello ed altri, Rv. 251592, cit.

²² Sez. 4, n. 4675 del 17 maggio 2006, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235669

²³ Sez. 5, n. 40330 del 11 ottobre 2006, Pellini, Rv. 236295, cit.

²⁴ Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, Schmidheiny, Rv. 262790

²⁵ Sez. 3, n. 9418 del 16 gennaio 2008, Agizza, Rv. 239160.

²⁶ Sez. 4, n. 36626 del 5 maggio, Mazzel, Rv. 251428, in una fattispecie di reiterata abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera). Si veda anche Sez. 4, n. 4675 del 17 maggio 2006, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235669, cit..

incolumità; mentre per la configurabilità dell'ipotesi colposa (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà appunto integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434 del codice penale.

Nell'assetto previgente, dunque, il delitto di disastro ambientale "innominato" di cui all'art. 434 c.p., comma 1, è (era) dunque reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezionato con la condotta di "immutatio loci", purché idonea in concreto a minacciare l'ambiente di un danno di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili per essere per esempio pur sempre riparabile con opere di bonifica.

3.1. segue: la condotta.

Con l'introduzione dell'art. 452-quater cod. pen., il legislatore intende superare le difficoltà di configurazione intrinsecamente connesse, da una parte, alla stessa struttura della fattispecie contemplata dall'art. 434 cod. pen. e, per altro verso, alla comunque non pacifica²⁷ enucleazione del concetto stesso di disastro ambientale, laddove sganciato da eventi – come il crollo – naturalisticamente confinabili in sicure coordinate spazio/temporali, che paiono costituire l'elemento accomunante delle situazioni previste dalla norma codicistica.

La disposizione prevede che "*costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*".

Nella formulazione della fattispecie un ruolo importante hanno assunto – come dichiarato in via programmatica in sede di lavori parlamentari – i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008.

Come noto, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di determinatezza della formulazione dell'articolo 434 del codice penale nella parte in cui punisce il cosiddetto disastro innominato, la Consulta, nel ritenere infondata la prospettata questione di legittimità, osservò che "*l'art. 434 cod. pen ... mira ... a colmare ogni eventuale*

²⁷ L'utilizzo dell'art. 434 cod. pen. ai fini della configurazione ed incriminazione del disastro ambientale ha suscitato ampie riserve dottrinarie: si cfr., fra i tanti, A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra e Dassano, 2010, p. 420 ss.; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, p. 166 ss.; L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.* (parte prima), in *Ambiente & sviluppo*, 6/2013, p. 535 ss. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, 2004, p. 280 ss.; F. GIUNTA, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del "disastro ambientale" alla luce del principio di determinatezza*, in *Glur. Cost.*, fasc. 4, 2008, p. 359 B. Nel gruppo dei favorevoli, tra gli altri, BALOSSI, *Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale*, (nota a Cass. pen. n. 9418/2008), in *Ambiente & sviluppo*, 2008, p. 621; L. RAMACCI, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in *Lexambiente.it*, 2012, p. 724 ss..

lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme ...concernenti la tutela della pubblica incolumità... D'altra parte..., allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro" (nella specie: "altro disastro"), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus..., dunque...l'"altro disastro", cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai 'disastri' contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai 'delitti di comune pericolo mediante violenza'... La conclusione ora prospettata (necessaria omogeneità tra disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro ancora a consentire il superamento del dubbio di costituzionalità. Rimane infatti da acclarare se, dal complesso delle norme che incriminano i 'disastri' tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere "disastro" ... Al riguardo, si è evidenziato in dottrina come - al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aereo, disastro ferroviario, ecc.) - l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminali in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione...corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità... che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati...⁷".

Dalle considerazioni sopra riportate emerge che, seppure al diversi fini di ritenere sussistente la compatibilità con il principio di determinatezza del disposto del vigente articolo 434 del codice penale, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessaria la compresenza di due elementi distinti, il primo dei quali attinente alla natura straordinaria dell'evento disastro e, il secondo, al pericolo per la pubblica incolumità che da esso deve derivare.

Si può notare allora come, invece, nella formulazione del nuovo articolo 452-quater del codice penale l'elemento "dimensionale" e quello "offensivo" dell'evento siano richiesti non congiuntamente ma disgiuntamente (come emerge dall'uso, al comma primo, della parola "alternativamente"), soluzione che può essere forse coerente con la diversa offensività dell'ipotesi delittuosa qui considerata e cioè per l'appunto la lesione del bene protetto

dell'ambiente piuttosto che l'attentato alla pubblica incolumità: si tratterà dunque di verificare se la formulazione, "recuperando" sul piano della tipicità attraverso una descrizione della condotta evidentemente più puntuale rispetto all'assenza di indicazioni ("fatti diretti a...") nell'art. 434 cod. pen., risulti compatibile con il principio di determinatezza di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, alla luce di una adottata impostazione normativa differente rispetto a quella su cui si è già pronunciato il giudice delle leggi.

In ogni caso, la descrizione dell'evento di disastro pare riprodurre abbastanza fedelmente quei connotati di "nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone", già individuati dalla Cassazione negli indirizzi di cui si è fatto cenno in precedenza.

Una annotazione riguarda il carattere "irreversibile" dell'alterazione.

La prova della irreversibilità non desta particolari preoccupazioni ove si concordi che un disastro è irrimediabile anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano; non sembra cioè poter aver credito un'opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, un ipotetico ripristino in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo.

D'altra parte, è sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione "e") che peraltro potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici ma che però non richiedano l'emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.

3.2. segue: la clausola di riserva.

L'inserimento della clausola "fuori dai casi previsti dall'articolo 434" presta il fianco a qualche difficoltà interpretativa.

L'asserzione contenuta nella citata sentenza 327/2008 della Corte Costituzionale - secondo cui l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve pacificamente ad una funzione di "chiusura" del sistema - non sembra possa essere invocata, come invece è stato fatto in sede di dichiarazioni programmatiche, per giustificare la clausola di riserva: mentre infatti quella affermazione trovava evidente collocazione in un sistema di protezione penale dell'ambiente strutturato sulle violazioni formali e sul delitto ex art. 434 cod. pen., a seguito della introduzione di un delitto di disastro ambientale concepito come reato di evento (di danno) sembra più difficile immaginare un'ipotesi nella quale una

fattispecie di aggressione dell'ambiente, irreversibile o di costosissima reversibilità, possa ricadere nel fuoco dell'art. 434 cod. pen., anziché del nuovo art. 452 quater.

Non è perfettamente chiaro in altri termini il senso stesso della clausola, in quanto:

- o si è in presenza di un crollo o altro fatto traumatico che non abbia cagionato uno degli eventi del nuovo art. 452 quater, ossia una alterazione irreversibile o quasi dell'equilibrio di un ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo: ed allora non sembrerebbe porsi alcun problema di rapporto fra le fattispecie, donde la sostanziale inoperatività della riserva;

- ovvero il crollo (o altro fatto) ha cagionato un disastro, qualificabile come ambientale alla luce delle suddette connotazioni dell'evento: ed allora, mentre è ipotizzabile un eventuale concorso di reati (ma potrebbero valere le considerazioni sopra espresse in favore del possibile assorbimento nella nuova fattispecie), si dubita invece che possa prevalere, in forza della clausola di salvaguardia, la "vecchia" disposizione codicistica, avendo voluto il legislatore perseguire proprio il fine di evitare il ricorso all'art. 434 cod. pen., prevedendo una disciplina sanzionatoria ben più rigida.

Si è anche avanzata l'ipotesi residuale che l'inciso derivi semplicemente dalla volontà legislativa di ribadire l'intangibilità dei processi di disastro ambientale già rubricati sotto l'art. 434 cod. pen, sottolineandone in qualche modo l'impermeabilità alla nuova disciplina: una preoccupazione che, al di là della fondatezza (è difficile escludere in prima battuta scenari di possibile interferenza, ma il dato certo - ai fini della valutazione ed applicazione delle regole ex art. 2 cod. pen. - è che le nuove norme introducono inediti spazi di incriminazione o ampliano quelli già esistenti ed implicano un trattamento sanzionatorio sensibilmente più grave), sarebbe fronteggiata mediante il ricorso ad una "anomala" clausola di riserva, che per definizione non può certo limitare alle sole condotte già perfezionate la sua funzione di stabilire la priorità dell'applicazione di una norma rispetto ad un'altra.

Similmente a quanto previsto per l'inquinamento ambientale, anche per il disastro ambientale è stato soppresso il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ed è stato mantenuto il solo carattere abusivo della condotta: si rimanda dunque alle considerazioni già espresse in precedenza in ordine alla lettura del termine "abusivamente".

Medesime conclusioni per la riproduzione, anche per il reato di disastro (al comma secondo della norma introduttiva della nuova fattispecie), dell'aggravante per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette - che opera come già detto secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 cod. pen., ossia con aumento della pena sino ad un terzo.

4. L'elemento soggettivo. L'inquinamento e il disastro ambientali colposi.

Come già osservato in precedenza, la Corte di Cassazione ha spesso affermato che nel disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità²⁸, inquadramento che non subisce variazioni con riferimento alla ipotesi presa in considerazione dal comma secondo, qualificata dalla Corte come circostanza (di evento) aggravante e non invece come autonoma ipotesi di reato²⁹.

L'introduzione dei due nuovi delitti di evento riapre evidentemente il tema della natura del dolo.

Nella misura in cui non si punisce più un'ipotesi di disastro innominato, quale quella dell'art. 434 cod. pen., sostanzialmente assimilabile ad una fattispecie di attentato al bene ambiente, bensì una sua volontaria grave e concreta lesione, non pare allora escludibile, quanto meno su un piano teorico, la configurabilità e la sufficienza anche del dolo eventuale; per altro verso, la non sempre facile riconoscibilità, allorquando non si versi *in re illicita*, degli indici distintivi per come enucleati nel recente insegnamento delle Sezioni Unite³⁰ (in sintesi: la lontananza dalla condotta standard negli ambiti governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e le precedenti esperienze; la durata e ripetizione della condotta; la condotta successiva al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione di fondo; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative anche per l'agente

²⁸ Sez. 4, n. 36626 del 5 maggio, Mazzei, Rv. 251428, cit.; Sez. 1, n. 1332 del 14 dicembre 2010, Zonta, Rv. 249283; si veda anche Sez. 4, n. 4675 del 17 maggio 2006, P.G. in proc. Bartolini e altri, Rv. 235665, cit., dove, la Corte ha affermato che per la configurabilità del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 cod. pen., la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o *disastri*) sicché, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate.

In senso contrario, cfr. però Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, Schmidheiny, Rv. 262790, cit., secondo la quale il dolo richiesto anche nel comma primo dell'art. 434 cod. pen. può consistere nel dolo generico che, in mancanza di specifiche ed espresse previsioni normative, è quello che di regola si ritiene necessario per l'integrazione di ogni delitto. Il soggetto attivo, in altre parole, si deve rappresentare che dalla sua condotta può derivare pericolo per la pubblica incolumità, agendo con la consapevolezza che la condotta posta in essere ha l'intrinseca e naturale capacità di cagionare un disastro.

L'orientamento maggioritario coincide con una posizione dottrinale - G. MARINUCCI, voce *Crollo di Costruzioni*, in Enc. Dir., 1962, pp. 410 - secondo la quale il dolo intenzionale rispetto all'evento di disastro deriverebbe direttamente dalla formula "fatto diretto a cagionare il crollo [...] o un altro disastro", la quale indica il risultato cui deve dirigersi la condotta; mentre il dolo eventuale richiesto nel capoverso della norma si aggancia alla formula "se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità", intesa quale "previsione e accettazione implicita nell'agire malgrado la persistente previsione, che non appena l'attività finalistica abbia raggiunto, nel suo svolgimento causale, la consistenza di un fatto diretto verso il crollo, è possibile che si verifichi un diverso e maggiore evento, un pericolo per la pubblica incolumità". Altre voci esprimono perplessità alla ricostruzione dominante, ritenendo che il criterio di imputazione possa essere il dolo generico, evidenziando l'incongruenza per la quale è punita la colpa (per effetto della fattispecie di cui all'art. 449 c.p.) e non il dolo diretto - cfr. C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in www.penalecontemporaneo.it (19 gennaio 2015) - od eventuale.

²⁹ Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 262789.

³⁰ Sez. U, n. 38343 del 24 aprile, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261104, così massimata "In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifici; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo".

in caso di verifica dell'evento; i tratti di scelta razionale; la verifica controfattuale) risulta qui particolarmente amplificata³¹; e ciò sia per le caratteristiche fenomeniche della condotta di inquinamento o disastro ambientale (frutto di comportamenti quasi sempre stratificati, da valutare in rapporto a corpi normativi di difficile decifrazione tecnica), quanto per la presenza, nella novella, di corrispondenti e "confinanti" figure colpose di inquinamento e di disastro ambientale, che potrebbero fungere da catalizzatore, ricorrendone ovviamente gli estremi, nell'inquadramento (in particolare, *sub specie* di colpa con previsione) della maggior parte dei casi pratici.

Il nuovo art. 452-quinquies cod. pen. immette infatti nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Al riguardo, la probabile importanza statistica delle manifestazioni colpose dei nuovi delitti potrebbe indurre a letture che accentuino il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l'introduzione (nel 2008) dell'art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguente rilevanza nella conformazione della colpa.

Tuttavia, è bene precisare che ad una siffatta interpretazione – in uno con le perplessità espresse dalla dottrina che ritiene il principio di precauzione inidoneo a produrre autonomamente nuove regole cautelari³² – pare opporsi con fermezza la stessa giurisprudenza di legittimità, che sottolinea da sempre la necessità di una stringente verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell'evento dannoso³³.

La Corte di Cassazione ha affermato infatti che anche nell'ipotesi della violazione di quelle norme cautelari cd. elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiusuridico da parte dall'agente modello³⁴: a maggior ragione, allora, poco spazio sembra residuare per una possibile rilevanza, ai fini dell'integrazione della colpa (generica), della inosservanza di comportamenti precauzionali non previamente tipizzati che, di volta in volta, pur nel rispetto delle regole cautelari invece tipizzate e dato per adempiuto l'unico obbligo positivo di informazione nei confronti della pubblica amministrazione, appaiano necessari – in base ad una valutazione *ex ante* – a sventare un rischio di evento inquinante o disastroso, individuato a seguito anche di una singola preliminare valutazione scientifica

³¹ Una dettagliata disamina del dolo eventuale come criterio di imputazione dei delitti di incolumità pubblica contestati nell'ambito di gravi fenomeni di inquinamento, anche alla luce degli indicatori probatori forniti dalle Sezioni Unite nella sentenza Thissen Krupp, è contenuta in C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, cit.

³² FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2010, VI ed., 547.

³³ Cfr. Sez. U., n. 22676 del 22 gennaio 2009, Ronci, Rv. 243381, cit.; v. anche Sez. U., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, cit. laddove si afferma, in tema di colpa, che la necessaria prevedibilità dell'evento – anche sotto il profilo causale – non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo.

³⁴ Sez. 4, n. 26239 del 19 marzo 2013, Gharby e altri, Rv. 255695.

obbiettiva³⁵.

Non di agevole lettura si presenta il secondo comma dell'art. 452-quinquies, aggiunto dal Senato nella penultima lettura e contemplante una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Se la struttura delle nuove fattispecie è quella di reati di evento, rispettivamente di inquinamento e di disastro, la previsione rischia di sovrapporsi – con quanto ne consegue in termini di difficile coordinamento – con le “antecedenti” condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all'art. 257 D. Lgs. 152/2006), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.

In definitiva, la norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel desiderio di dare una risposta “ineccepibile” alla già citata Direttiva europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008) nella misura in cui essa richiede l'incriminazione di condotte anche pericolose: un timore che però non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione che tale ambito dovrebbe - salvo errori - risultare già interamente presidiato, sul versante doloso in conseguenza della possibilità di configurare la fattispecie tentata dei nuovi delitti, su quello involontario per la ricordata presenza di plurimi illeciti contravvenzionali strutturati come reati di pericolo.

5. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Il nuovo art. 452-sexies cod. pen. Incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Non pare superfluo preliminarmente ricordare che, in virtù della presenza di tale delitto nella legge in esame, una analoga previsione incriminatrice (sia pure con denominazione appena differente: traffico ed abbandono di materie nucleari) è stata espunta da altra iniziativa di legge in corso di avviata discussione parlamentare³⁶.

³⁵ Secondo il comma 2 dell'art. 301 del D. Lgs. 152/2006 (Attuazione del principio di precauzione), “L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obbiettiva”.

³⁶ Ci si riferisce al Disegno di legge C. 2124 (Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla

Rispetto ad una prima lettura, dal testo definitivo dell'art. 452-sexies è scomparso, anche in questo caso, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, sostituito dal riferimento all'abusività della condotta, per il quale valgono le considerazioni espresse in precedenza.

Inoltre, la norma incrimina oggi anche chi abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività: l'aggiunta dell'avverbio "*illegittimamente*" alla sola condotta di chi "si disfa" del materiale non sembra trovare particolari motivazioni (tanto da potersi anche ipotizzare un mero lapsus legislativo), proprio per effetto della presenza del carattere abusivo già normativamente richiesto per tutte le possibili articolazioni del traffico di materiale radioattivo.

La formulazione del secondo comma della disposizione, concernente le aggravanti, è stata resa simile a quella dell'art. 452-bis sull'inquinamento ambientale: il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria ovvero di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, ovvero ancora di "un" ecosistema, con l'aggiunta del richiamo alla biodiversità "anche agraria".

Le aggravanti contenute nel secondo e nel terzo comma appaiono tuttavia di difficile decifrazione: la condotta prevista al primo comma - l'abusivo traffico di materiale radioattivo - è razionalmente punita perché pericolosa in sé, presumendosi che ogni violazione delle strettissime regole finalizzate ad evitare che possano anche accidentalmente sprigionarsi radiazioni o contaminazioni di sorta pregiudizievoli per l'ambiente e l'incolumità pubblica sia, come tale, pericolosissima; di modo che l'aggiunta di un aggravante "di pericolo" ad una fattispecie che è già, inevitabilmente, punita in quanto pericolosa genera qualche problema interpretativo di non facile soluzione, nella sforzo di individuare, anche su un piano empirico, un possibile punto di confine fra il pericolo generico di cui al primo comma e quello di pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente e/o per la vita o per l'incolumità delle persone.

Peraltro, occorre ricordare che nell'ordinamento esiste già una disposizione - l'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980) - secondo la quale "*Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno*".

protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), approvato definitivamente alla Camera il 22 aprile 2015 e al momento all'esame del Senato (S. 1791), il cui art. 10 prevedeva appunto una corrispondente fattispecie penale, con le relative aggravanti, all'interno del Titolo VI (Delitti contro la pubblica incolumità), capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza).

Sembra porsi dunque un problema di coordinamento fra le disposizioni, laddove il nuovo art. 452-sexies pare coincidere con l'art. 3 legge n. 704/1982 almeno nel caso in cui una delle condotte materiali vietate determini il pericolo di morte o lesioni; fermo restando che occorrerà verificare la piena coincidenza normativa fra la nozione di "materiale nucleare"³⁷ e quella di "materiale ad alta radioattività".

Un ulteriore problema di composizione si presenta in rapporto al secondo periodo del comma primo dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 (disposizione *in parte qua* non toccata dalla novella), che prevede un'ipotesi aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti quando si tratti di rifiuti ad alta radioattività: la clausola di specialità apposta al nuovo art. 452-sexies fa ipotizzare che, ricorrendone gli elementi costitutivi (carattere di rifiuto, organizzazione, fine di ingiusto profitto; ingente quantità), la norma del codice ambientale possa assorbire la nuova fattispecie, contemplando peraltro la prima pene superiori - da tre ad otto anni di reclusione - rispetto a quelle previste nella ipotesi base di cui al primo comma della nuova fattispecie.

Un'ultima annotazione riguarda la natura giuridica del nuovo art. 452-sexies cod. pen. come norma a più fattispecie, da cui deriva - analogamente a quanto avviene in altri ambiti³⁸ - che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto.

6. L'impedimento del controllo.

Secondo il nuovo art. 452-septies cod. pen., *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

La previsione introduce una fattispecie di reato a forma vincolata - poiché l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando

³⁷ Una qualificazione di "materie nucleari" (Combustibili nucleari, esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito, e i prodotti e i rifiuti radioattivi) è contenuta nelle definizioni di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 - riguardante l'impiego pacifico dell'energia nucleare, successivamente modificato dal D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 - poi riprese dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che individua invece i "prodotti o rifiuti radioattivi" nelle materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari, con esclusione dei combustibili nucleari e dei radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici.

L'art. 1 della Convenzione di Vienna sulla protezione fisica dei materiali nucleari, dispone inoltre che: "Ai fini della presente Convenzione, a) per «materiale nucleare» si intende il plutonio ad eccezione di quello la cui concentrazione isotopica in plutonio 238 supera l'80%; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233; l'uranio contenente la miscelazione di isotopi che si trova in natura in forma diversa da quella di minerale o di residuo minerale; qualunque materiale contenente uno o più dei suddetti isotopi".

³⁸ Per esempio, in tema di stupefacenti ex art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990: cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 7404 del 15 gennaio 2015, Righetti e altri, Rv. 262421.

artificialmente lo stato dei luoghi – che peraltro non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, in quanto la norma è destinata a trovare applicazione tutte le volte che sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.

La clausola di riserva potrebbe operare ove il fatto integri – ad esempio - le più gravi ipotesi di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen..

7. Le aggravanti.

Il nuovo art. 452-octies cod. pen. dispone: che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 cod. pen. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella; che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 bis cod. pen. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; che infine entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Tuttavia, la scelta rischia di generare problematiche superiori ai concreti benefici³⁹.

Si è sottolineato⁴⁰ infatti il possibile dubbio di costituzionalità che potrebbe derivare dal confronto con il minore trattamento sanzionatorio di associazioni finalizzate alla commissione di reati più gravi, nella loro singola cornice edittale, rispetto a quelli di inquinamento e disastro (basti pensare all'omicidio); si tratterà allora di verificare se sia giustificata e razionale una previsione di maggior rigore per il solo fatto associativo in sé, quando diretto alla commissione di reati edittalmente "meno gravi" ancorché a più ampia ed impattante diffusività lesiva.

Sotto altro profilo, l'effetto di rafforzamento sanzionatorio potrebbe rivelarsi in concreto più simbolico che reale, laddove mitigato – nella concreta dosimetria della pena – dall'applicazione del cumulo giuridico nei casi di concorso tra la fattispecie associativa e i singoli delitti-scopo.

Nella stesura definitiva della legge è comparsa una nuova circostanza definita

³⁹ Tenuto anche conto – per come segnalato in sede di audizione del Procuratore Nazionale Antimafia (Commissione II della Camera dei Deputati, seduta n. 4 del 12 novembre 2013) - che l'associazione "ecomafiosa" è attualmente una realtà solo eventuale nel panorama del crimine organizzato nazionale, in quanto legata alle contingenti convenienze economiche del *business* dei rifiuti.

⁴⁰ Cfr. C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera*, in www.penalecontemporaneo.it.

"aggravante ambientale".

L'art. 452-novies prevede, infatti, un aumento di pena quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal D. Lgs. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente.

La previsione pare concretizzare una ipotesi speciale rispetto a quanto già previsto dall'art. 61, primo comma, n. 2), c.p., con la differenza che il rapporto finalistico è, nella nuova fattispecie, limitato al solo caso di reato commesso per eseguirne un altro (quello contro l'ambiente) e non, come prevede l'aggravante comune, anche per occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato: ipotesi nelle quali dovrebbe rientrare in gioco l'aggravante comune, salvo eventuali dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della giustificazione del diverso trattamento sanzionatorio fra il caso di reato commesso per eseguirne un altro ambientale (punito con aumento da un terzo alla metà) e quello di reato commesso per occultarne un altro ambientale (punibile con aumento sino al terzo).

L'aumento è invece comunque di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del Codice dell'Ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente: così come formulata testualmente, la disposizione lascia supporre che la seconda violazione possa riguardare anche illeciti amministrativi, purché la legge che li contempla possa senza incertezze qualificarsi come posta "a tutela dell'ambiente" in forza di precisi coefficienti di riconoscibilità esterna, pena un difetto di conoscibilità del precetto penale e prevedibilità della sanzione.

Sarà da verificare, in ogni caso, la risposta della giurisprudenza al quesito sul se tra il primo fatto di reato e l'illecito ambientale che ne deriva (non necessariamente di natura penale) sussista un rapporto di specialità, assorbimento o concorso di fattispecie.

8. Il "ravvedimento operoso".

Ai sensi dell'art. 452-decies cod. pen., "Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alle metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo

congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire di completare le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso”.

Rispetto ad una primo passaggio parlamentare, il testo della norma prevede una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte, nonché la necessità che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire “concretamente” e, in relazione alla tempistica, “prima che sia dichiarata l’apertura del dibattito di primo grado”.

La norma merita alcuni approfondimenti.

In prima battuta, sebbene costruita sin dalla dichiarazione programmatica come ipotesi di ravvedimento operoso, la fattispecie sembra distaccarsi dai conosciuti modelli codicistici: pare infatti non completamente assimilabile alla circostanza attenuante prevista dalla seconda parte dell’art. 62 n. 6 cod. pen., che secondo la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l’azione è determinata da motivi interni⁴¹; non è altrettanto paragonabile alla attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 56 cod. pen., che opera se l’evento è volontariamente impedito, laddove nella fattispecie in esame si tratta di una condotta *ex post* finalizzata a “sanare” il danno prodotto da un evento già verificatosi.

Più in generale, la fattispecie pare mescolare ipotesi avvicinati al ravvedimento operoso (“...*si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ... nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti...*”), ad altre più inquadrabili come forme di collaborazione processuale (“...*aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori...*”), ad altre ancora operanti come condotte riparatorie (“...*provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi...*”), tutte comunque idonee non a provocare l’estinzione del reato ma a determinare un sensibile beneficio sul piano sanzionatorio.

Il dato testuale dell’inciso “*provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi*”, in quanto richiedente la compresenza delle condizioni, non dovrebbe far residuare incertezze sulla necessità che l’attività operosa dell’imputato debba investire congiuntamente sia la messa in sicurezza che la bonifica: non sarà sufficiente cioè soltanto un’attività di “messa in sicurezza operativa”, secondo la definizione data dall’art. 240, comma primo, lett. n, D. Lgs. 152 del 2006 (“*l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione*”), dovendo l’imputato attivarsi per la “bonifica”, ossia per quell’insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse

⁴¹ Sez. 1, n. 28554 del 9 giugno 2004, Garibizzo, Rv. 228845.

presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (art. 240, co. I, lett. p del D. Lgs. n. 152/2006).

Il nodo risiede, evidentemente, nel requisito della "concretezza" della messa in sicurezza, della bonifica e, ove possibile, del ripristino dei luoghi, e della interpretazione che ne sarà data: l'accentuazione del carattere di effettività della bonifica sembrerebbe escludere che l'effetto attenuante possa ricollegarsi a condotte che si arrestino sulla soglia degli obblighi preliminari alla bonifica (indagine preliminare, caratterizzazione, analisi sito specifica) o della presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, senza cioè che l'imputato proceda alla attività di bonifica vera e propria per come autorizzata dalla Regione attraverso apposita dalla conferenza di servizi (come previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006).

Le fasi prodromiche dovrebbero rivestire invece un evidente ruolo ai fini della richiesta e relativa concessione della sospensione del procedimento (*recte*: processo, facendo la norma riferimento all'imputato e al dibattimento).

Trattandosi, salvo equivoci, di una facoltà del giudice che procede ("ove il giudice..."), legata ovviamente ad una valutazione non meramente discrezionale⁴², la "meritevolezza" della sospensione potrebbe agganciarsi ad una verifica della concreta volontà dell'imputato di procedere alla bonifica: in tal senso, un ausilio potrebbe derivare dall'analisi della giurisprudenza della Cassazione in tema di omessa bonifica prevista dall'art. 257 D. Lgs. 152/2006.

Come noto, infatti, il punto dolente⁴³ di tale ultima disposizione, sul terreno dell'efficacia della risposta repressiva/ripristinatoria, risiede nel fatto che gli obblighi preliminari al progetto di bonifica – l'obbligo di indagine preliminare, di caratterizzazione e di analisi di rischio sito specifica – pur posti in linea di massima a carico del soggetto inquinatore, non sono più provvisti di autonoma sanzione, né penale, né amministrativa, per il caso di loro inosservanza; sicché in caso di inerzia del soggetto, tale da impedire che si arrivi ad un progetto di bonifica da sottoporre alla approvazione dell'organo competente, il reato non sarebbe concretamente perseguibile.

E' questo il convincimento raggiunto dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui *"In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all'art. 257 TUA. Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l'ambito interpretativo della nuova disposizione*

⁴² Un interessante parallelo può essere fatto con quanto già sperimentato, nella legislazione vigente, a seguito di istanza di sospensione dell'ordine di demolizione per effetto di presentazione di istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, situazione nella quale la giurisprudenza della Corte – da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25 settembre 2014, Russo, Rv. 261212 – vincola il corretto uso della discrezionalità del giudice dell'esecuzione all'obbligo di esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare, il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento, nonché la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

⁴³ Si cfr. A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*. *Criticità e moderne prospettive della riparazione delle offese a un bene giuridici collettivo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 febbraio 2014.

ricomprendendo nella fattispecie anche l'elusione di ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati⁴⁴. In un altro arresto⁴⁵, tuttavia, la Corte ha ravvisato la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica anche nella sola omissione, da parte del soggetto tenuto, del piano di caratterizzazione, tale da impedire la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

Rovesciando adesso l'angolo prospettico - non più determinato dalla necessità di evitare un vuoto di tutela conseguente ad un'incongruente scelta normativa (che non presidia con sanzione una serie di adempimenti funzionali alla bonifica, pur assegnandoli alla autodeterminazione del soggetto obbligato), ma alla luce di una fattispecie odierna che "premia" il comportamento riparatorio dell'imputato attenuando la sanzione prevista per i nuovi delitti - si tratterà allora di verificare se il livello di collaborazione giustificante un provvedimento non privo di conseguenze, quale la sospensione del dibattimento e la conseguente sospensione della prescrizione, debba individuarsi nell'avvio empiricamente verificabile delle operazioni materiali di bonifica (situazione che sicuramente testimonia di un atteggiamento operoso finalizzato al ripristino ambientale), nella approvazione del progetto operativo ovvero nella sua avvenuta presentazione (momento, quest'ultimo, a partire dal quale l'esito della procedura complessiva esce dal dominio prevalente del soggetto inquinatore) o anche solo nel completamento delle operazioni preliminari alla bonifica (fase forse ancora non sicuramente illuminante di un effettivo "ravvedimento").

Sul piano strettamente processuale, un ultimo cenno merita infine l'ipotesi in cui, in ragione del ricorso a riti speciali, non sia prevista l'apertura del dibattimento.

L'assenza di lumi normativi e (ovviamente) di conforti giurisprudenziali non consente di formulare conclusioni sicure: con cautela, non pare nemmeno disistimabile una eventuale interpretazione (*ratione legis*) che escluda, una volta che l'imputato sia stato ammesso al rito abbreviato o abbia formulato istanza di applicazione di pena concordata, la possibilità di richiedere ed ottenere la sospensione del processo per completare la bonifica, in ragione della connaturata funzione acceleratoria e semplificatoria di tali riti alternativi rispetto all'ordinario percorso dibattimentale; una incompatibilità "strutturale" che, anche ove non ritenuta motivo di inammissibilità della richiesta, potrebbe peraltro sorreggere il potere discrezionale del giudice nel rigettare una richiesta formulatagli in sede di abbreviato o di patteggiamento.

9. Le disposizioni sulla confisca.

Il nuovo art. 452-undecies cod. pen. prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452-octies,

⁴⁴ Cfr. Sez. 3, n. 22006 del 13 aprile 2010, Mazzocco ed altri, Rv. 247651

⁴⁵ Cfr. Sez. 3, n. 35774 del 2 luglio 2010, Morgante, Rv. 248561

la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, ovvero, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

Alcune osservazioni sulla disposizione.

In primo luogo, dalla confisca sembrerebbe essere esclusi, secondo il dato testuale, l'inquinamento e il disastro ambientali colposi, il che - costituendo tali ipotesi verosimilmente la maggioranza dei casi pratici - attenua fortemente l'efficacia dello strumento. Peraltro, va segnalato che il secondo comma dispone che la confisca per equivalente sia applicabile *"quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile"*: il riferimento indistinto a (tutti) i *"delitti previsti dal presente titolo"* è quasi certamente addebitabile a un mero lapsus del legislatore, ma potrebbe anche insinuare l'ipotesi alternativa che, ferma la confisca obbligatoria per i soli delitti dolosi indicati nel comma prima dell'articolo, per quelli colposi residui la praticabilità della confisca facoltativa.

Con riguardo specifico alla confisca per equivalente, va segnalato uno scostamento rispetto alla formulazione adoperata nell'art. 322-ter cod. pen.: mentre in quest'ultima disposizione si prevede che la confisca di valore sia disposta *"... quando essa (ndr. la confisca diretta) non è possibile ..."*, il comma 2 del nuovo art. 452-undecies stabilisce che *"quando ... sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile..."*, suggerendo l'ipotesi - cui si oppone però con forza una interpretazione sistematica dell'istituto - di un iter procedurale che passi prima per un provvedimento di ablazione diretta e, solo all'esito negativo, per un secondo provvedimento di confisca per equivalente.

Nella formulazione definitiva, la norma contiene una clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato, con formulazione strutturata sulla falsariga del comma 3 dell'art. 240 cod. pen. (*"persona estranea al reato"*); sul punto, sarà interessante verificare l'incidenza dell'orientamento⁴⁶ della Cassazione che, in una ipotesi analoga per contesto e finalità quale quella del trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006, pretende non solo l'estraneità al reato ma anche la buona fede del terzo.

La norma vincola la destinazione dei beni confiscati o dei loro proventi all'utilizzo per la bonifica dei luoghi, un dato che sembra spostare l'asse dell'inquadramento giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio, con quanto ne consegue anche in termini di possibile applicazione anche in caso di estinzione del reato in assenza di condanna per maturata prescrizione⁴⁷.

⁴⁶ Sez. 3, n. 1475 del 22 novembre 2012, Selmabipiemme Leasing S.p.a, Rv. 254336. Più in generale, in tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, la giurisprudenza di legittimità - da ultimo, Sez. 1, n. 68 del 17 ottobre 2013, Falcone, Rv. 258394, in una ipotesi di veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari) - è sostanzialmente concorde nel ritenere che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene.

⁴⁷ Anche alla luce delle affermazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 26 marzo 2015.

La disposizione aggiunge che i beni siano messi "nella disponibilità" della pubblica amministrazione: manca anche in questo caso una chiara definizione normativa della forma giuridica di tale "disponibilità"; minori incertezze dovrebbero esserci nell'individuare nella Regione, titolare del potere autorizzativo alla bonifica, la "pubblica amministrazione" cui rimettere i beni confiscati nella ordinarietà dei casi.

Quale ulteriore effetto premiante di un positivo comportamento *post delictum*, è stabilito che l'istituto della confisca non trovi applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi.

Il comma terzo dell'art. 1 della legge, intervenendo sull'art. 260 D. Lgs. 152/2006, prevede l'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, per le cose servite a commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, anche qui salvo che appartengano a persone estranee al reato; il comma quarto del medesimo art. 1 dispone infine che l'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 256/1992, sia integrato con l'ampliamento ai delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452-octies delle ipotesi di confisca speciale dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

10. Il ripristino dello stato dei luoghi e il reato di omessa bonifica.

Il nuovo art. 452-duodecies cod. pen. dispone che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Nella formulazione definitiva è presente un secondo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'Ambiente che già prevedono tale procedura.

Tuttavia, l'utilizzo del termine "recupero", riferito – come pare – allo stato dei luoghi, rischia di generare qualche equivoco, poiché nel Codice dell'Ambiente, tale espressione è adoperata con diverso e specifico riferimento alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti⁴⁸: una lettura coerente con l'intero impianto della normativa dovrebbe condurre ad una interpretazione omnicomprensiva del lemma, che porti ad includervi ogni attività materiale e giuridica necessaria per il "recupero" dell'ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante;

⁴⁸ Art. 183 comma 1 lett. h, D. Lgs 152/2006: "Recupero": le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

laddove il "ripristino" si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse.

La fattispecie penale di omessa bonifica è stata introdotta nel corso di un primo passaggio al Senato della Repubblica.

Il nuovo art. 452-terdecies del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.

La nuova fattispecie non pare correre rischi di sovrapposizione con quella di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/2006, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica: la modifica di tale seconda disposizione, mediante l'introduzione della clausola di riserva "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*", fa in modo infatti che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell'inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall'art. 452-bis.

Altrettanto opportunamente, anche il testo del comma 4 dello stesso art. 257 ha subito una necessaria variazione, nel senso che l'avvenuta bonifica costituisce condizione di non punibilità "per le contravvenzioni (non più "per i reati", come nella previgente formulazione) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1". Trattasi di modifica quanto mai necessaria, perché diversamente la bonifica si sarebbe potuta interpretare come causa di non punibilità sia del reato di inquinamento che del disastro ambientale con effetti "reversibili", in chiaro contrasto con la volontà della novella che la configura come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante; a seguito dell'intervento emendativo, la bonifica ex art. 257 D. Lgs. agisce dunque come causa estintiva solo con riferimento a quelle violazioni formali (*in primis*, il superamento delle soglie di rischio) che non abbiano però cagionato gli eventi atti a configurare i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater, ipotesi nelle quali opera solo in senso attenuativo della pena.

Nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei Deputati è stato soppresso un ulteriore articolo - 452-quaterdecies - originariamente previsto all'interno del nuovo Titolo VI-bis del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica del cd. "air

gun⁴⁹ o di altre tecniche esplosive adoperate per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.

11. La responsabilità degli enti da delitto ambientale.

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 interviene sull'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

12. L'intervento sulla prescrizione.

Attraverso il comma 6 dell'art. 1, la legge 68/2015 opera un inasprimento della disciplina della prescrizione dei nuovi delitti, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall'art. 157, comma 6 cod. pen.: allungamento pensato evidentemente proprio in rapporto alle fattispecie di inquinamento e disastro con condotte progressive e stratificate, in rapporto alle quali si tratterà evidentemente, nella giurisprudenza, di verificare il termine iniziale di decorrenza.

Con riguardo all'art. 434 cod. pen., la Cassazione aveva affermato⁵⁰ che la fattispecie di cui al primo comma, reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola "immutatio loci", purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità.

⁴⁹ Tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro, che generano onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

⁵⁰ Sez. 3, n. 46189 del 14 luglio 2011, Passariello ed altri, Rv. 251592, cit.

Recentemente⁵¹, con riferimento all'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 434 cod. pen., la Corte ha statuito che il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveroamento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione⁵².

Con la nuova struttura di delitto di evento del disastro ambientale e con l'introduzione del delitto (sempre di evento) di inquinamento ambientale si ripropone evidentemente il tema del *tempus commissi delicti*: occorrerà infatti verificare quale sia esattamente il momento nel quale possono dirsi integrati gli specifici eventi che qualificano i delitti nel nuovo catalogo, tenuto conto che in queste tipologie di reati il loro perfezionamento potrebbe verificarsi a distanza di tempo rispetto all'ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell'assetto preesistente.

In ogni caso, è indubbio che l'accertamento e la repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un termine oggettivamente macroscopico (nel caso di disastro ambientale doloso, pari a quarant'anni, allungati sino a cinquanta in presenza di atti interruttivi), rispetto al quale stridono i brevissimi termini dei reati contravvenzionali prodromici.

13. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali.

Il comma nono dell'art. 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel Codice dell'Ambiente una "Parte sesta-bis" contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies).

Le disposizioni introdotte, modellate sulle previsioni contenute negli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 (recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), replicano il meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.

L'art. 318-bis indica l'ambito applicativo della disciplina, applicabile alle ipotesi

⁵¹ Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 262789, cit.

⁵² L'orientamento si espone alle critiche di chi rileva che essendo il pericolo per l'incolumità collettiva il tratto distintivo della fattispecie, il perdurare del pericolo in una consistenza significativa, equivale a protrazione della consumazione della fattispecie criminosa, quando tale protrazione sia riconducibile al comportamento attivo, od anche omissivo di un soggetto, sempre che su esso gravi l'obbligo giuridico di attivarsi a rimuovere gli effetti provocati dalla sua attività; di modo che in tali casi la fattispecie di disastro assume carattere di reato permanente (così E. ROSI, *Brevi note in tema di disastro ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it, del 16 aprile 2015).

contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Qualche dubbio interpretativo deriva dal fatto che la norma fa menzione solo delle "ipotesi contravvenzionali", sebbene nella intitolazione della nuova parte sesta-bis si parli anche di illeciti amministrativi; inoltre, si tratterà di verificare la possibile estensione della disciplina estintiva a contravvenzioni non contemplate nel Codice dell'Ambiente, ma ricomprensibili nella "materia ambientale".

Il concreto atteggiarsi del procedimento è regolato:

- dall'art. 318-ter, che riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore, di competenza dell'organo di vigilanza (o della polizia giudiziaria), il termine per la regolarizzazione, l'obbligo di comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero;

- dall'art. 318-quater, che regola la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedurali;

- dall'art. 318-quinquies, che prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni;

- dall'art. 318-sexies, che stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza;

- dall'art. 318-septies, che prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l'archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero; la disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale;

- dall'art. 318-octies, norma transitoria per la quale la disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

14. Le disposizioni residue.

Il comma quinto dell'art. 1 del provvedimento di legge interviene sull'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, aggiornando il catalogo dei delitti ivi previsti attraverso l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In tema di coordinamento di indagini in materia ambientale, la novella (art. 1 comma 7) introduce il dovere del pubblico ministero di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività

organizzate per il traffico illecito di rifiuti.



In una prima formulazione, tale obbligo passava per l'introduzione dell'art. 118-ter (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura; nel testo definitivo, l'obbligo informativo a carico del PM procedente è ottenuto mediante l'integrazione del vigente articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di coordinamento delle indagini; il nuovo testo esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all'art. 452-octies; la disposizione prevede, inoltre, che il Procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.

L'articolo 2 della legge - introdotto nel corso dell'esame al Senato - modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150 - recante la *"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"*: le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.

L'art. 3 dispone infine che la legge entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015.

Redattore: Pietro Molino

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Riunione in tema di applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106

Roma 14/15 aprile 2016

I reati ambientali (Pasquale Fimiani)

1. Premessa

Già nell'intervento del Procuratore generale della Cassazione relativo all'amministrazione della giustizia dell'anno 2013, si faceva riferimento alla esigenza, nella materia ambientale, dell'adozione di protocolli di indagine specializzati e complessi, con la conseguente necessità di risolvere questioni che investono l'uniforme esercizio dell'azione penale (si osservava: "è difficilmente comprensibile, da parte della collettività, ad esempio, che una Procura della Repubblica indaghi sulle emissioni derivanti dal ciclo produttivo di uno stabilimento avente sede nel suo circondario ed altro ufficio requirente non assuma iniziative in ordine a diverso insediamento industriale che svolga analogha attività").

Il tema è stato ripreso negli interventi relativi agli anni successivi, in cui si è fatto riferimento, a proposito delle attività relative all'attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, alla materia

ambientale quale una di quelle che “*potranno costituire oggetto di approfondimenti futuri*”¹, specie “nel settore dell’illecita circolazione dei rifiuti sul territorio, realizzata, di regola, mediante la loro falsa classificazione, finalizzata a trasformare documentalmente la disciplina giuridica del rifiuto in modo da renderla compatibile con la destinazione finale prescelta”, con la conseguente esigenza², data la peculiarità di tali fenomeni “di puntuali protocolli investigativi, comprensivi di linee-guida omogenee per gli organi di controllo, anche relative agli accertamenti sui laboratori di analisi, nonché di procedure di coordinamento investigativo tra gli uffici giudiziari operanti sul territorio nazionale, considerato il carattere transdistrettuale di gran parte di tali illeciti”.

La sopravvenienza della legge n. 68 del 2015, introduttiva di nuove figure di delitti contro l’ambiente, della estensione alla materia ambientale del coordinamento investigativo di cui all’art. 118-bis disp. att. c.p.p. e di una procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (articoli 318-bis/318-octies) sulla falsariga del meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 758/1994, unitamente all’entrata in vigore il 1 giugno 2015 delle disposizioni di matrice eurounitaria (Regolamento della Commissione n. 1357/2014/UE e Decisione della Commissione 2014/955/UE) sulla classificazione dei rifiuti, hanno reso ancor più stringente e necessaria la verifica, sotto vari profili, dell’uniforme esercizio dell’azione penale nella materia, anche in considerazione del ruolo ormai centrale nell’ambito del diritto penale dell’economia.

2. Profili organizzativi degli uffici di Procura in tema di indagini ambientali

Per quanto attiene ai profili organizzativi degli uffici di Procura è stato chiesto ai Procuratori generali di riferire:

- se siano dettate negli uffici di Procura disposizioni organizzative con riguardo alla istituzione di gruppi di lavoro per la materia ambientale;

¹ Intervento relativo all’amministrazione della giustizia dell’anno 2014, in cui si fa riferimento a situazioni “di drammatica attualità, soprattutto con riferimento alla gravissima situazione di alcune zone del paese, quali l’area tra Napoli e Caserta, oggetto di speculativi, criminali sversamenti di rifiuti pericolosi”, mentre nell’intervento relativo all’amministrazione della giustizia dell’anno 2015 si sottolinea come “la recente esperienza giudiziaria evidenzia che analoghi fenomeni di gravissimo inquinamento ambientale si presentano anche in altre zone del territorio nazionale, con impatti devastanti per la salubrità ambientale ed enormi costi per la collettività (indiretti, di natura sanitaria; e diretti, per il danno all’ambiente ed i conseguenti obblighi di bonifica)”.

² Evidenziata nell’intervento relativo all’amministrazione della giustizia dell’anno 2015.

- se siano dettate linee guida o previsti protocolli per la esecuzione di indagini in materia ambientale da parte della polizia giudiziaria;
- se siano previsti criteri nella scelta della polizia giudiziaria delegata;
- se presso le sezioni di polizia giudiziaria operanti negli uffici di Procura siano previsti nuclei di p.g. specializzati nella materia ambientale.

Dal monitoraggio si evince che nella quasi totalità degli uffici sono operativi gruppi di lavoro specializzati nella materia ambientale.

Fanno eccezione alcuni uffici di ridotte dimensioni (ad esempio, le Procure di Locri e di Palmi; il Procuratore della Repubblica di Potenza riferisce che è prevista nel programma organizzativo una sezione “specializzata” in materia di reati ambientali e che si sta valutando la costituzione di una “Sezione” di Polizia Giudiziaria per il settore ambientale).

Si registrano abbinamenti con materie affini quali quella urbanistica (Procura di Grosseto, che segnala una prossima modifica del Progetto Organizzativo, secondo la quale il gruppo di lavoro della materia ambientale si occuperà anche dei reati in materia agroalimentare, in materia di farmaci e dei reati a tutela della pubblica incolumità).

La Procura di Palermo segnala che, a seguito di una rimodulazione del riparto delle competenze nei dipartimenti operata nell’anno 2015, la materia ambientale è stata ricompresa tra le competenze specifiche del Dipartimento 2 che si occupa di reati contro la P.A. spiegando che la decisione è stata “*assunta per la frequente interferenza tra reati ambientali e fenomeni di cattiva amministrazione, sia sotto il profilo di possibili fatti di corruzione lato sensu intesa, sia sotto il profilo di acclamate responsabilità da parte delle pubbliche amministrazioni per inerzia nell’adottare le adeguate misure di protezione e cura del territorio*”.

Le attività di indagine vengono delegate alla polizia giudiziaria con competenza specialistica con tendenziale preferenza per i carabinieri del N.O.E., per il personale del Corpo Forestale e per le Agenzie regionali per l’ambiente.

In alcuni uffici è presente una sezione di polizia giudiziaria specializzata all’interno delle Sezioni di P.G., mentre altri si avvalgono di un gruppo interforze di polizia giudiziaria.

Non è segnalata, salve le precisazioni di cui ai paragrafi che seguono, l’adozione di protocolli di indagine per la P.G. in materia ambientale aventi carattere generale.

La Procura di Palermo segnala che in sede di *riunioni periodiche* del dipartimento si è discusso di protocolli e linee guida da adottare in materia di reati ambientali, sia di criteri di selezione della P.G. cui delegare le indagini; in altri casi (Procura di Cagliari) risulta che già dallo scorso mese di dicembre è in corso una *iniziativa formativa* di elementi della polizia giudiziaria da parte di

magistrati dell'ufficio, finalizzata anche alla predisposizione di linee guida e protocolli investigativi.

Diversi uffici lamentano la scarsità delle risorse umane disponibili nei servizi di P.G. specializzati; al riguardo, va segnalato *l'accordo di programma* del 22 ottobre 2015 tra la Procura generale di Napoli, gli uffici di Procura della Repubblica sul territorio della Provincia di Napoli e la Città Metropolitana, per la destinazione di personale di Polizia della Città Metropolitana di Napoli (già appartenenti alle sopresse provincie) al controllo e contrasto dei reati urbanistici e ambientali e per l'applicazione di alcune di tali unità in tutti gli uffici di Procura interessati, senza alcun onere economico a carico dell'amministrazione giudiziaria.

3. *L'acquisizione della prova scientifica: l'accertamento della violazione dei c.d. standards e la classificazione dei rifiuti*

Un ruolo centrale nell'ambito dei reati in tema di inquinamento³ è stato tradizionalmente attribuito alle varie contravvenzioni che sanzionano la violazione dei c.d. *standards*, cioè dei limiti di emissione, inclusive di quella di omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 T.U.A.)⁴.

Tale ambito si è recentemente ampliato a seguito della introduzione dei delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*) e disastro ambientale (art. 452-*quater*), in quanto anche per la loro configurabilità è necessaria la verifica di natura tecnica sul livello di inquinamento causato dal fatto reato.

Si afferma in dottrina che la novella del 2015 ha comportato l'emersione di un sistema *tipizzato a tutela crescente*, in cui le contravvenzioni in tema di violazione dei c.d. *standards* rappresentano il primo gradino di un quadro di progressiva gravità, ora articolata in altri due livelli di protezione dell'ambiente rappresentati, rispettivamente, dai delitti di inquinamento e disastro ambientale di nuova introduzione.

Tali delitti si collocano, rispetto alle contravvenzioni e tra loro, in evidente progressione criminosa.

³ Concetto definito dall'art. 5, lett *i-ter* T.U.A. come: "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

⁴ Trattandosi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, in cui l'evento incriminato è l'inquinamento superiore ai limiti di accettabilità sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa rappresentata dalla omessa bonifica.

Infatti, il mero superamento degli *standards* non è “*ex se*” sufficiente ad integrare il delitto di inquinamento ambientale, in quanto è necessario un “*quid pluris*” della offensività della condotta, al fine di dare contenuto ai due parametri della *significatività e misurabilità* della compromissione o del deterioramento ambientale.

Una volta che sia accertato un più alto livello di offensività della condotta rispetto alle contravvenzioni ambientali in tema di superamento degli *standards*, queste devono ritenersi assorbite dal reato di cui all’art. 452-*bis* c.p.

Se, verso il basso, le fattispecie a confine sono rappresentate dalle contravvenzioni che puniscono la violazione degli *standards* di riferimento, verso l’alto sembra evidente la progressione criminosa che caratterizza i rapporti del delitto di inquinamento ambientale con le due figure di disastro ambientale incentrate sulla alterazione dell’ecosistema irreversibile o particolarmente onerosa (art. 453-*quater*, numeri 1 e 2, c.p.).

L’accertamento del livello di intensità della lesione e, quindi, della configurabilità dell’una piuttosto che dell’altra fattispecie di reato, si presenta allora problematico, in quanto i confini tra le varie fattispecie sono di incerta definizione e rimessi, sostanzialmente, a valutazioni di natura tecnica, tanto per accertare se il superamento degli *standards* sia pericoloso o dannoso per l’ambiente, quanto per stabilire se tale danno, ancorché significativo, sia reversibile o riparabile, o, piuttosto, irreversibile od eliminabile con soluzioni eccezionali e particolarmente onerose (nel qual caso si configura il più grave reato di disastro ambientale).

Valutazioni tecniche che sono necessarie anche nella materia della classificazione dei rifiuti, attività nella quale le difficoltà riguardano:

- l’applicazione delle regole introdotte dall’art. 13, comma 5, lett. *b-bis*), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato l’allegato D alla parte IV del T.U. ambientale introducendo in premessa specifiche disposizioni sui criteri di classificazione dei rifiuti ⁵;

⁵ Si riportano tali disposizioni:

«Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

— il coordinamento tra le previsioni di tale norma e quelle di matrice eurounitaria entrate in vigore il 1 giugno 2015 (Regolamento della Commissione n. 1357/2014/UE e Decisione della Commissione 2014/955/UE), in quanto tali provvedimenti non fanno riferimento ad alcuna presunzione di pericolosità, per la classificazione di un rifiuto come pericoloso, ma a criteri di opportunità, proporzionalità e pertinenzialità, in base ai metodi di prova⁶;

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;

la conoscenza del processo chimico;

il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

le fonti informative europee ed internazionali;

la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

⁶ Ulteriore elemento di complessità è dato dalla *divergenza delle rispettive previsioni per quanto riguarda i criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14*.

Il Reg. (UE) n. 1357/2014:

- al punto 7) dei “considerando”, afferma che “per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 ecotossico con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare”;
- nel nuovo testo dell'Allegato III, descrive la caratteristica di pericolosità HP 14 “ecotossico” come “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”;
- nella nota in calce allo stesso Allegato III, afferma che “l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio”.

Si pone un duplice dubbio interpretativo sul quale esistono tra i commentatori e gli interpreti difformi opinioni.

Il primo è se il riferimento, ai fini della loro individuazione, all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio sia un refuso, in quanto la direttiva è stata abrogata dall' articolo 60 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (c.d. regolamento CLP che introduce in Europa il sistema di classificazione GHS (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle miscele pericolose) con decorrenza 1 giugno 2015.

Il secondo riguarda il rapporto tra le disposizioni eurounitarie ed il punto 5, ultimo periodo, dell'introduzione all'allegato D) alla parte IV del T.U.A., come modificato dall'art. 3 del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 28, che recita: “nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7”. In questo contesto, il legislatore è intervenuto con l'art. 7, comma 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (recante “disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”) come

— la conseguente individuazione dei criteri di verifica della pericolosità dei rifiuti, qualifica da cui dipende la gravità del reato, se non la stessa sua configurabilità (si pensi al trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero con formulario recante l'indicazione di dati incompleti o inesatti, che è punito con la pena di cui all'articolo 483 c.p. nel solo caso di trasporto di rifiuti pericolosi⁷).

E' stato quindi chiesto ai Procuratori generali di riferire:

- se siano state dettate linee guida o previsti protocolli investigativi per l'esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento (su rifiuti, acque ed emissioni in atmosfera) e in quali termini le stesse tengano conto, in tema di classificazione dei rifiuti, delle regole previste dalla premessa dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 13, comma 5, lett. b-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché dei criteri di classificazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e dalla Decisione 2014/955/UE della Commissione in pari data;
- se e con quali criteri tali attività di prelievo e di analisi siano delegate a consulenti tecnici privati ovvero a laboratori pubblici;
- se siano previsti negli uffici sistemi di monitoraggio dei criteri di affidamento di incarichi di consulenza in tema di analisi.

Dal monitoraggio si evince che nella quasi totalità degli uffici l'esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento è affidata a laboratori pubblici accreditati ovvero alle Agenzie regionali per l'ambiente ed in via residuale a consulenti privati. La Procura della Repubblica di Siracusa segnala la sottoscrizione di un *Protocollo di intesa con il Dipartimento di Chimica* dell'Università di Catania.

Per quanto riguarda le ragioni del ricorso ai consulenti privati, si fa riferimento alla difficoltà segnalata dalle ARPA di soddisfare le richieste, ovvero ai casi di particolare complessità quali, ad esempio, *“fenomeni di inquinamenti molto diffusi che hanno portato alla contestazione del reato ex*

modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui: *“Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more della adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14, ecotossico, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada ADR per la classe 9 – M6 e M7”*.

⁷ Art. 258, comma 4, T.U.A., applicabile in via transitoria, nelle more dell'entrata in vigore del SISTRI, fino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2016, n. 21.

art. 434 c.p. “(Procura di Palermo, peraltro indicandoli in un numero esiguo), od ancora a situazioni di *“conflitto di interesse essendo l’ARPA organo di vigilanza alle dipendenze della Regione”* (Procura di Roma).

Non sono segnalati sistemi di monitoraggio sull’affidamento degli incarichi a consulenti privati, salvo casi in cui è previsto il *preventivo visto-assenso del Procuratore* (Procura di Foggia) o comunque una scelta con lui concordata (Procure di Locri e Palmi), od altri in cui si richiamano i criteri generali di rotazione degli incarichi di consulenza. Il Procuratore generale di Torino, pur segnalando che non risultano adottati, allo stato, sistemi di monitoraggio dei criteri di affidamento di incarichi di consulenza in tema di analisi, preannuncia l’iniziativa di *“rammentare l’opportunità e l’utilità dell’adozione di una buona prassi in tal senso, anche ai fini della conoscibilità preventiva e della connessa affidabilità e competenza dei prescelti, della assicurazione della rotazione negli incarichi: in buona sostanza, ai fini anche della trasparenza dell’azione”*.

Non mancano, però, segnalazioni di utilizzo esclusivo dei laboratori delle strutture regionali (P.G. Bologna), che operano *“con criteri di sicura affidabilità e convenienza economica”* (Procura di Firenze); il tema dei *costi degli accertamenti* è evidenziato anche nella relazione del Procuratore generale di Trieste, il quale evidenzia che *“non può sottacersi come l’esecuzione di accertamenti possa comportare costi anche significativi”*, pur precisando che *“d’altro canto le realtà economiche che possono divenire oggetto di indagini per reati del tipo in esame spesso consentono il recupero integrale delle spese”*.

Fa eccezione il Procuratore della Repubblica di Potenza, il quale riferisce che le operazioni di prelievo e di analisi in tema di inquinamento *“sono state sempre delegate a consulenti tecnici privati di comprovata professionalità”*.

In linea generale non risultano predisposte linee guida o protocolli investigativi per l’esecuzione dei prelievi ed analisi.

Fanno eccezione:

- la Procura di Catania, che *“ha adottato un protocollo e linee guida indirizzate a tutti gli organi di P.G. interessati alla materia che prevede l’accurato accertamento dello stato dei luoghi con conseguente documentazione fotografica con l’ausilio dell’organo tecnico regionale (ARPA) in sede di ispezione e di prelievo di campioni; sono state date indicazioni in ordine all’opportunità di procedere, laddove necessario, a sequestro preventivo e fornita una interpretazione della normativa in ordine all’estinzione del reato previa ottemperanza alle prescrizioni”*;

- la Procura di Vibo Valentia, in cui risultano “fissati i criteri per le attività di prelievo e le analisi dei campioni, eseguite da tecnici del laboratorio pubblico regionale A.R.P.A.C.A.”;
- la Procura di Grosseto che relativamente alla esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento, pur non avendo emanato linee guida, né adottato protocolli operativi, ha fornito l’indicazione di procedere ai prelievi e alle analisi dei campioni con le garanzie degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.);
- la Procura di Foggia che ha dettato sul punto linee guida e protocolli di indagini destinati a indirizzare “in generale tutta l’attività che la polizia giudiziaria deve svolgere” in materia;
- la Procura di Salerno che per i prelievi e le analisi predette, nonché per il monitoraggio dei siti interessati ha delegato ed incaricato un apposito gruppo di lavoro costituito da personale dell’A.r.p.a.c., del Noe c.c. di Salerno, della Capitaneria di Porto e del locale Comando Forestale ai quali sono state impartite direttive scritte ed orali nei vari procedimenti istruiti relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione delle attività delegate anche in relazione alle indicazioni fornite dai consulenti tecnici nominati, con parallela formazione, in collaborazione con le predette Forze di Polizia, di una **banca dati ambientale su base informatica** alimentata da tutti gli esiti delle indagini espletate relativamente ai reati ambientali ed alla quale i colleghi interessati possono accedere e/o autorizzarne la consultazione alle forze di Polizia impegnate nelle relative indagini.

La Procura di Bari ha segnalato di avere allo studio “presso il pool ambiente analogo provvedimento, salve ovviamente le continue riunioni con gli operatori volte ad assicurare comunque “uniformità di modalità di intervento”. La Procura di Trani, d’altro canto, ha sottolineato che finora non sono state “previste norme di dettaglio in ordine alle modalità di azione e ai criteri di operatività per quanto concerne l’attività di prelievo e di analisi da parte dei laboratori in considerazione della varietà e peculiarità delle diverse tipologie di reato”, ed il Procuratore generale di Bari osserva che di tale aspetto problematico occorrerà tener conto in sede di elaborazione di un protocollo distrettuale.

Le problematiche relative alla *classificazione dei rifiuti* sono affrontate dalla sola relazione del Procuratore generale di Lecce, il quale osserva che il tema è stato approfondito “con particolare rilievo per la presunzione di pericolosità; quanto agli effetti della decisione della Commissione 2014/955/UE risulta evidente la necessità di tener fermo il dettato della Legge 116/2014. Il recente parere consultivo del Consiglio di Stato del 07/05/2015 in relazione ad un nuovo DM in itinere, sottolinea come la citata L. 116/2014 ha rilegificato la materia, cosicché la modifica degli allegati

non può essere modificata con DM. In merito potrebbe essere apprezzata l’iniziativa di uno *specifico seminario di approfondimento presso codesta Procura Generale*”.

4. Il traffico illecito di rifiuti ed i reati c.d. “spia”

Già nell’intervento del Procuratore generale della Cassazione relativo all’amministrazione della giustizia dell’anno 2013, si osservava come le relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di Appello avessero evidenziato quali “*reati-spia*” di infiltrazioni della criminalità organizzata, pur con significative varianti tra le diverse aree territoriali del Paese, i reati in materia di gestione e traffico illegale di rifiuti, di cui agli artt. 256 e 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale).

Si pone, quindi, la questione del rapporto tra le contravvenzioni ambientali in tema di circolazione dei rifiuti, suscettibili, a certe condizioni, di costituire “*reati spia*” di infiltrazioni della criminalità organizzata, ed il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui al successivo art. 260, per il quale il riconoscimento deve presumersi sotteso alla scelta del legislatore, *ex art.* 51, comma 3 *bis*, c.p.p.⁸, di attribuirne la competenza alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Per tutti gli illeciti in tema di circolazione dei rifiuti, si pone l’esigenza di puntuali protocolli investigativi, comprensivi di linee guida per gli organi di controllo, anche relative agli accertamenti sui laboratori di analisi, nonché di procedure di coordinamento investigativo tra gli uffici giudiziari che tengano conto del carattere sovente “*transdistrettuale*” di gran parte delle attività illecite, sottolineato anche nell’intervento del Procuratore generale della Cassazione relativo all’amministrazione della giustizia dell’anno 2015, nonché delle modalità tendenzialmente omogenee con cui esse si manifestano.

Ed infatti, un elemento ricorrente negli illeciti in materia di circolazione dei rifiuti è rappresentato dalla finalità di simulare l’abusivo smaltimento sotto l’apparente liceità di un’operazione diversa, scopo che di regola viene perseguito:

- classificando falsamente i rifiuti mediante la realizzazione di falsi nella certificazione analitica⁹;

⁸ Sull’attribuzione alle Procure distrettuali della competenza per il delitto di cui all’art. 260 T.U.A. è, peraltro, in corso una riflessione, in quanto trattandosi di reato solo eventualmente connesso ad attività della criminalità organizzata.

⁹ Con la “*declassificazione*” la natura dei rifiuti viene modificata tramite la falsificazione della documentazione di accompagnamento (certificati di analisi, formulari), all’origine presso i produttori o lungo il tragitto presso centri

- ricorrendo alla pratica del cosiddetto “giro bolla” o “triangolazione”¹⁰;
- utilizzando falsi certificati di smaltimento per simulare lo sversamento o l’abbandono illecito dei rifiuti¹¹.

In via di prima esemplificazione, la verifica di tali illeciti può compiersi in primo luogo accertando la falsità dei certificati di analisi o partendo dalla disponibilità dei rifiuti (es. in seguito a sequestro del mezzo che li trasporta), ovvero compiendo una verifica “ex post” della documentazione concernente attività già compiute e che si presume falsa sulla base di elementi indiziari (ad esempio dopo il sequestro del mezzo e l’analisi dei rifiuti trasportati, si accerta la falsità della documentazione di accompagnamento e si passa alla verifica a ritroso delle operazioni compiute nel passato).

Di qui la duplice richiesta ai Procuratori generali di riferire:

1. sull’adozione di protocolli od altre specifiche forme di interlocuzione tra Procura distrettuale - designata *ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p.*, a svolgere le indagini in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - e le altre Procure del distretto, con riguardo ai reati-spia del citato delitto;
2. sull’eventuale previsione di specifiche modalità attuative della disposizione di cui all’art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge n. 68 del 2015, nella parte in cui ha stabilito che quando si procede per il delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 ne sia data notizia al Procuratore nazionale antimafia - antiterrorismo.

Rinviando su tale secondo punto al paragrafo che segue, quanto ai reati spia in tema di circolazione dei rifiuti non risultano adottati specifici protocolli, pur segnalandosi l’esistenza di ampio protocollo d’intesa con tra Procure distrettuali e circondariali riguardante tutti i delitti di competenza distrettuale, tra cui quello previsto dall’art. 260 T.U.A..

intermedi di stoccaggio. In tal modo i rifiuti vengono compresi sotto codici che presuppongono costi di gestione notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti.

¹⁰ Trattasi di operazione in forza della quale i rifiuti sono cartolarmente fatti transitare da uno stoccaggio all’altro (di regola di più regioni), con il fine della declassificazione della tipologia, per aggirare, in particolare, le normative imperative di carattere generale e regionale, e/o per ovviare alle prescrizioni autorizzative dell’impianto a cui il rifiuto é destinato (che, ad esempio, è autorizzato per lo smaltimento di specifiche categorie di rifiuti ovvero che è abilitato al solo recupero). Si tratta, in sostanza, di trasformare documentalmente la disciplina giuridica del rifiuto in modo da renderla compatibile con la destinazione finale prescelta.

In sostanza, il rifiuto che entra, con scheda del produttore, con un determinato codice, è subito assunto in carico dal centro di stoccaggio con trascrizione nell’apposito registro di carico e scarico dei rifiuti. Successivamente, con nuova scheda dello stesso centro, il medesimo rifiuto, senza subire alcun trattamento e, in alcuni casi senza miscelazione con altri rifiuti, è inviato per lo smaltimento/recupero finale.

¹¹ Non di rado tali operazioni si accompagnano ad emissione di fatture per operazioni inesistenti (es. consulenze non meglio precisate) finalizzate a riportare i costi dell’operazione al livello (evidentemente più basso) effettivamente sostenuto rispetto a quelli apparenti di uno smaltimento lecito.

In questa prospettiva, la relazione del Procuratore generale di Firenze segnala: “un efficace e collaudato coordinamento assicura la tempestiva trasmissione dalle singole Procure circondariali a quella distrettuale dei procedimenti nei quali è ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 260 D.Lgs. n. 152/2006. In tali procedimenti, analogamente a quanto avviene nel caso di importanti indagini per i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., è prassi consolidata che, per evitare la dispersione di già acquisite conoscenze e per favorire una efficace sinergia nella conduzione delle indagini, il magistrato titolare della originaria indagine sia applicato alla Procura distrettuale e divenga coassegnatario del fascicolo. Il provvedimento è, ovviamente, adottato dal Procuratore Generale, su richiesta del Procuratore distrettuale e d’intesa con il Procuratore circondariale”.

In altri casi si precisa (v. ad esempio la Procura di Grosseto) che, in mancanza di protocolli, il coordinamento con la Procura distrettuale in materia di procedimenti per il reato di traffico di rifiuti è assicurato di volta in volta da apposite interlocuzioni.

In alcuni casi sono previste *soluzioni organizzative di coassegnazione*, come nella Procura di Roma (che si è organizzata disponendo, per il reato “de quo”, la coassegnazione ad un magistrato del gruppo DDA e ad altro del gruppo ecologia, ciò anche al fine di non depauperare il patrimonio di esperienza acquisito dai colleghi esperti in materia di ambiente) ed in quella di Frosinone (in cui, secondo una prassi da tempo in vigore presso l’ufficio, quando si ravvisino gli estremi del reato di cui all’art. 260 cit. il pubblico ministero titolare del procedimento provvede a trasmettere gli atti alla Procura distrettuale, informandone il Procuratore e rappresentando contestualmente, con il consenso dello stesso, la propria disponibilità all’applicazione presso l’ufficio distrettuale per la trattazione, in codelega, del procedimento).

La richiesta di informazioni di questo ufficio ha, peraltro, favorito l’avvio di iniziative volte alla elaborazione di specifici protocolli sui reati in tema di circolazione dei rifiuti e sui rapporti tra le contravvenzioni ed il delitto di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti.

La Procura generale di Catanzaro segnala che è “si riserva di convocare, con urgenza, apposita riunione con i Procuratori del Distretto per le conseguenti determinazioni al fine dell’adozione di apposito protocollo”.

Analogamente, la Procura generale di Bari informa che “è stata già elaborata a cura della Procura distrettuale, una proposta di protocollo (che sarà oggetto di esame e discussione a breve) avente ad oggetto le modalità organizzative volte a garantire puntuale e tempestiva interlocuzione tra l’ufficio competente per le ipotesi ex art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e le Procure del circondario competenti per quelli ex artt. 256 e 259 D.lgs. cit.”.

4. Il coordinamento delle indagini ambientali e gli obblighi informativi di cui agli artt. 118-bis e 129 disp. att. c.p.p. – I protocolli investigativi sui nuovi delitti ambientali.

L'esigenza di coordinamento delle indagini ambientali e di circolarità nelle informazioni emerge, in modo sempre più chiaro, dalla recente evoluzione normativa.

L'art. 11 della legge 13 agosto 2010, n. 136 modificò l'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. estendendo la competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, costituita all'interno della Procura presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, al delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", previsto dall'art. 260 del Codice dell'ambiente.

Fece seguito il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 6 febbraio 2014, n. 6, che modificò l'art. 129 disp. att. c.p.p., prevedendo l'obbligo per il PM di informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati "quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente".

E' poi intervenuta l'ampia modifica, da parte della legge n. 68 del 2015, dell'art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., in tema di coordinamento delle indagini.

Tale intervento ha ampliato gli obblighi di informativa del Procuratore della Repubblica in quanto:

- ha esteso l'obbligo di informativa al Procuratore generale ai casi in cui procedere per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*octies* (aggravanti c.d. ambientali) del codice penale;
- ha previsto che in tali casi l'informativa è dovuta anche "all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti";
- ha aggiunto, in fine del comma, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*octies* del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia»¹².

¹² Anche sul versante eurounitario, la materia dei reati ambientali è entrata a pieno titolo tra quelli per i quali è prevista una operazione rafforzata tra le autorità giudiziarie dei paesi membri. Ed infatti, l'ordine europeo di indagine penale,

Si è, quindi, chiesto ai Procuratori generali di riferire:

1. se risultino adottati sistemi organizzativi che consentano di verificare la puntuale osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.p., per il pubblico ministero di informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati “quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente”;
2. se siano previste specifiche modalità attuative della disposizione di cui all'art. 118-bis, comma 1, disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge n. 68 del 2015, nella parte in cui: ha esteso l'obbligo di informativa al Procuratore generale ai casi in cui si procede per i delitti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-octies (aggravanti c.d. ambientali) del codice penale; ha previsto che in tali casi l'informativa è dovuta anche “all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti”; ha stabilito che quando si procede per i citati delitti nonché per quello di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 ne sia data notizia al Procuratore nazionale antimafia - antiterrorismo.

Le risposte pervenute per la maggior parte si limitano ad evidenziare il puntuale rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. 129¹³ e 118-bis, comma 1, disp. att. c.p.p., e l'emanazione di disposizioni organizzative al riguardo, ma non segnalano l'adozione di sistemi organizzativi o specifiche modalità attuative al riguardo; viene, peraltro, assicurato il costante scambio di informazioni tra gli uffici¹⁴.

Iniziative per la elaborazione di protocolli operativi sono preannunciate dai Procuratori generali di Bari e Venezia.

previsto dalla direttiva 2014/41/CE, che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 22 maggio 2017 e consistente in una decisione giudiziaria che uno Stato membro “di emissione” presenta a un altro Stato membro “di esecuzione”, al fine di acquisire prove nell'ambito di un processo per reati aventi dimensione transfrontaliera, include nell'elenco dei reati “gravi” di cui all'articolo 11, la “criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette” (alleg. D, 12° alinea).

¹³ Riguardo all'osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.p., la Procura di Ivrea, segnala di aver redatto un modello per l'informativa al Ministero dell'Ambiente quando si esercita l'azione penale per reati ambientali, mentre le Procure di Reggio Calabria e Palmi evidenziano che esso è assicurato dal “Visto” del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, coordinatore del settore ordinario, in occasione dell'esercizio dell'azione penale o di formulazione della richiesta di misura cautelare personale o reale.

¹⁴ La Procura di Roma segnala di aver partecipato ad una riunione indetta dal Prefetto di Roma il 19 febbraio 2016 avente per oggetto il contrasto ai reati ambientali. In tale sede è stato affrontato il tema della gestione illegale dei rifiuti con la pratica del riciclaggio abusivo e dei roghi tossici.

Merita di essere illustrato l'assetto organizzativo della Procura generale di Napoli a seguito delle recenti novità normative e della crescente attenzione ai reati in materia di ambiente.

Si riporta in estratto la relazione del Procuratore generali di Napoli sul punto.

Nell'attuazione dei compiti attribuiti dall'art. 6 D.lg. 106/2006 alla Procura Generale presso la Corte di Appello, questo Ufficio ha dedicato uno speciale impegno all'azione di contrasto dei crimini ambientali, rispetto ai quali è più sentita l'esigenza di specializzazione tecnico-giuridica, del coordinamento tra le Procure della Repubblica del distretto e dello scambio d'informazioni, sia per natura stessa di tali reati, disciplinati da una complessa normativa speciale, sia per la diffusione sul territorio, il che coinvolge sovente più uffici circondariali nell'ambito dello stesso distretto in relazione a fenomeni d'inquinamento riconducibili ad unica fonte.

La peculiarità di questo territorio distrettuale, dove, grazie all'intervento massivo e altamente professionale delle Procure della Repubblica e delle Forze dell'ordine, sono venuti in luce allarmanti situazioni d'inquinamento (si veda, per tutti, il tristemente notorio disastro ambientale della cd "*terra dei fuochi*"), ha indotto questa dirigenza a mettere in agenda, come priorità da affrontare sin dal suo insediamento, le problematiche connesse al tema.

La sollecitazione è intervenuta anche da parte dei Procuratori degli uffici del distretto, che dal primo incontro hanno evidenziato problemi determinati dalla carenza di personale specializzato per il particolare tipo d'indagini e hanno auspicato una sempre maggiore circolazione d'informazioni tra gli uffici.

Gli interventi in materia, da parte di questa dirigenza, hanno già finora affrontato i diversi aspetti accennati, con l'inizio di un percorso di collegamento sinergico anche con altri soggetti istituzionali interessati all'azione di contrasto ai reati ambientali.

In specie:

Con il contributo di un gruppo di Sostituti Procuratori di collaborazione diretta (secondo le finalità di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 106/2006), al fine di non disperdere la specializzazione di personale di polizia giudiziaria e di potenziare le risorse umane di collaborazione agli Uffici requirenti sul territorio, si è raggiunto un accordo, con la sottoscrizione di un accordo di programma tra questa Procura Generale, gli uffici di Procura della Repubblica sul territorio della Provincia di Napoli e la Città Metropolitana, per la destinazione di personale di Polizia della Città Metropolitana di Napoli (già appartenenti alle sopresse provincie) al controllo e contrasto dei reati urbanistici e ambientali e per l'applicazione di alcune di tali unità in tutti gli uffici di Procura interessati, senza alcun onere economico a carico dell'amministrazione giudiziaria (cfr. all. 6¹⁵).

¹⁵ Su tale Accordo, v. *retro* par. 2.

È stato costituito, inoltre, un gruppo “reati ambientali”, formato da due sostituti procuratori di questo Ufficio, cui è affidato anche il coordinamento, e magistrati delle Procure di primo grado, con l’obbiettivo di trovare soluzioni quanto più condivise. Il gruppo, aperto a tutti i sostituti procuratori che si occupano di indagini ambientali e designati dai rispettivi dirigenti, è, in via tendenziale, permanente, per facilitare l’azione di contrasto a tale tipo di crimine.

Con questo impegno, sono state individuate linee comuni alle Procure del distretto quanto alle prassi interpretative di determinate fattispecie di reato previste della nuova disciplina in materia.

La collaborazione con le altre istituzioni interessate a contrastare il fenomeno dell’inquinamento ambientale, quella amministrativa e di polizia giudiziaria, ciascuna con lo specifico ruolo, si è concretizzata in altre iniziative.

In particolare:

La Procura Generale di Napoli, con le Procure della Repubblica del Distretto, partecipa alla Cabina di Regia, costituita presso la Prefettura di Napoli, dall’Incaricato del Governo per il fenomeno dei roghi dei rifiuti in Campania.

In tale ambito, il gruppo “ecoreati” (Procuratore Generale e Procure della Repubblica del distretto) è arrivato ad una linea interpretativa condivisa sui principali punti critici in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dagli artt. 318 bis e ss del d.lgs 152/06 (cfr. all. 7), con l’elaborazione comune di linee direttive da impartire alla polizia giudiziaria che opera sul territorio, diramate dallo stesso Commissario di Governo.

Questa Procura Generale, inoltre, partecipa con ruolo propulsivo e organizzativo alla innovativa attività di formazione delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali che operano sul territorio di questo distretto per la salvaguardia dell’ambiente¹⁶. In particolare, sono partiti, sul territorio del patto “terra dei fuochi”, al quale hanno aderito circa novanta comuni delle provincie di Napoli e Caserta, percorsi di “*Formazione Integrata Tecnico-Giuridico-Operativa*”, per la formazione, per l’appunto, di cc.dd. detectives ambientali, il cui soggetto proponente è la suddetta Cabina di Regia, per il contrasto agli incendi dolosi di rifiuti in Campania. I suddetti percorsi di formazione, che hanno la finalità di rafforzare “la capacità di repressione delle condotte illecite in materia ambientale con specifico riguardo al fenomeno dello smaltimento dei rifiuti”, vedono partecipi, quali destinatari, operanti delle Forze dell’ordine, delle Polizie locali, dei Vigili del Fuoco, dell’Arpac e dell’ASL, concretamente impegnati nell’attività di contrasto del fenomeno.

La Procura Generale, con i due Sostituti Procuratori del gruppo “eco reati”, compone il Comitato Scientifico, con il Direttore della Scuola regionale della Polizia locale in Campania e l’Incaricato del Ministero dell’Interno.

¹⁶ Nella stessa prospettiva, il Procuratore generale di Lecce segnala che “è intendimento di questo Ufficio proporre un’attività seminariale tra i PM dei pool specializzati che operano in ciascuna Procura”.

Le lezioni sono tenute da Pubblici Ministeri specializzati nella materia, con la partecipazione anche di magistrati della DDA esperti in indagini inerenti al traffico di rifiuti, coadiuvati nelle attività laboratoriali da operatori delle Forze dell'Ordine, anche questi con specifica competenza professionale.

Infine, si è ritenuto anche di favorire la più ampia diffusione, presso gli uffici requirenti del distretto, delle informazioni riguardanti gli strumenti operativi disponibili per le indagini da parte delle forze dell'ordine, incentivando l'impiego delle risorse pubbliche più efficaci e prive di costi per l'amministrazione.

In questo segmento di attività, la Procura Generale ha preso parte alla organizzazione di un recentissimo incontro, esteso a tutti Procuratori della Repubblica del distretto e ai Sostituti Procuratori che si occupano di indagini in materia ambientale, di presentazione delle potenzialità delle nuove tecnologie di telerilevamento per monitoraggio del territorio, applicate alla salvaguardia dell'ambiente nelle attività operative di polizia giudiziaria.

Gli strumenti tecnologici sono stati predisposti dalla Guardia di Finanza, nella sua compagine del Reparto Operativo Aeronavale, con applicazione di moderne tecnologie messe a disposizione da quattro Poli Universitari campani, costituiti in S.c.a r.l. (Bene-con) e da un ente regionale, la SMA Campania, che ha presentato una applicazione telematica di facile accesso e di interessanti potenzialità, per la segnalazione, l'informazione, il monitoraggio di tutti i fenomeni che riguardano la salvaguardia dell'ambiente ed alla quale possono fare ricorso anche i cittadini per segnalare roghi o di qualsiasi altro illecito ambientale, con relativo riscontro in tempo reale.

L'impegno a proseguire su questa linea, verso una individuazione - e successiva diffusione della conoscenza - dei mezzi d'indagine a disposizione delle forze dell'ordine, in materia ambientale, costituisce uno degli obiettivi principali di questo Ufficio della Procura Generale di Napoli, sia nell'ottica di ottenere, da parte degli uffici requirenti del distretto, più efficaci risultati ai fini investigativi e probatori, sia per limitare il ricorso alle consulenze private che, oltre ad essere economicamente molto onerose, non sempre fruiscono degli stessi mezzi tecnologicamente all'avanguardia.

Collegata alla richiesta sulle modalità di osservanza degli obblighi informativi previsti dagli artt. 129 e 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., è quella relativa alle problematiche operative emerse in sede di prima applicazione dei nuovi delitti ambientali previsti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, caratterizzata, secondo l'unanime pensiero dei commentatori, dall'ampia "*delega*" conferita alla giurisdizione nel delineare i contorni delle due fattispecie centrali nel nuovo impianto, quelle di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)¹⁷.

¹⁷ Entrambi i reati presuppongono che la condotta avvenga "*abusivamente*", avverbio che ha aperto, fin dai primi commenti, un ampio dibattito sia sul rapporto con il principio di "determinatezza" della incriminazione penale, sia sul

suo significato, stante il dubbio, da alcuni sollevato, di una limitazione ai comportamenti posti in essere nell'esercizio di attività prive di qualsiasi titolo abilitativo.

Inoltre, per quanto riguarda il reato di inquinamento ambientale, è rimessa al "diritto vivente" la definizione:

- a) dei rapporti tra i concetti di "compromissione" e "deterioramento", tra loro legati da una disgiuntiva, ma entrambi dai contorni indefiniti, in mancanza di una definizione e della specificazione della relazione con il concetto di danno ambientale contenuto nell'art. 300 T.U.A.;
- b) dei parametri per stabilire quando essi siano "*significativi e misurabili*", laddove l'uso della congiunzione "e" sembra richiedere la necessaria compresenza di entrambe le condizioni, soluzione, peraltro, incongrua, potendosi avere situazioni di inquinamento diffuso, come tale, difficilmente misurabile;
- c) della conseguente relazione con le fattispecie contravvenzionali di emissione nelle acque e nell'aria in violazione degli *standards*, in quanto, pur essendo evidente il rapporto di "*progressione criminosa*", con assorbimento della contravvenzione del delitto, appare di incerta definizione la soglia di compromissione raggiunta la quale tale fenomeno di assorbimento può ritenersi integrato;
- d) del concetto di "*porzioni estese e significative del suolo e del sottosuolo*", essenziale ai fini della distinzione con la contravvenzione di omessa bonifica di cui all'art. 257 T.U.A.;
- e) della nozione di "*ecosistema*", quale oggetto della tutela (art. 452-*bis*, comma 1, lett. b), presente anche nel reato di disastro ambientale;
- f) del concetto di "*biodiversità, anche agraria*" che comporta la rilevanza dei fatti di inquinamento ambientale in tema di flora o fauna;
- g) la valenza della disgiuntiva "o" per connettere tali due elementi, potendosi optare per una soluzione che richieda la compromissione congiuntamente, della flora e della fauna, ovvero anche di una sola delle due componenti.

Il legislatore, quindi, ha costruito un illecito che si potrebbe definire "*di scopo*", nel quale, sostanzialmente, ha individuato il risultato che intende raggiungere (punire l'inquinamento ambientale con una fattispecie di carattere generale) ed i parametri di riferimento per il giudice, per poi rimettergli la non facile attività di definizione dei vari elementi costitutivi della fattispecie.

Lo stesso dicasi per il reato di disastro ambientale, disegnato come fattispecie a condotta alternativa consistente:

- 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Ciascuna delle tre ipotesi ripropone la stessa impostazione di illecito "*di scopo*", con ampia delega alla giurisdizione, che caratterizza il reato di inquinamento ambientale.

Ed infatti, oltre alla mancata definizione del concetto di ecosistema, questione comune al reato di cui all'art. 452-*bis* c.p., presentano problemi di individuazione:

- a) il concetto di irreversibilità dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, stante il dubbio sulla valenza da attribuire al termine "equilibrio" e sulla difficile qualificazione delle situazioni reversibili, ma in un lungo periodo di tempo;
- b) la portata della particolare onerosità per la eliminazione della situazione di alterazione, dovendosi sciogliere il dubbio se essa abbia natura oggettiva (cioè riferita alle potenzialità economiche del soggetto interessato) od oggettiva (cioè riferita all'intervento in sé);
- c) la valenza, quale parametro di riferimento, delle misure riparatorie del danno ambientale previste dalla parte VI del T.U.A.;
- d) la natura eccezionale dei provvedimenti attraverso i quali è conseguibile la eliminazione dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, dovendosi precisare se la norma si riferisca ai soli provvedimenti della P.A., ovvero, genericamente, a decisioni anche di soggetti privati (esempio: un aumento di capitale, quale operazione straordinaria per immettere nella società la liquidità necessaria per sostenere le spese di riparazione ambientale);
- e) il livello di rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il

Tale richiesta era mirata non tanto a far emergere i profili interpretativi delle nuove fattispecie delittuose, profilo estraneo all'ambito dell'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, quanto piuttosto a verificare se l'accertamento di tali reati, specie in considerazione del rapporto di progressione criminosa con le contravvenzioni che sanzionano la violazione dei c.d. *standards* implicanti il ricorso ad accertamenti tecnici complessi (v. *retro*, par. 2), ponesse particolari questioni operative incidenti sull'uniforme esercizio dell'azione penale.

Le risposte si sono, però, limitate a segnalare i primi casi di commissione dei nuovi delitti evidenziando l'assenza di difficoltà operative.

6. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni (articoli 318-bis/318-octies d.lgs. n. 152/2006)

Altro versante di approfondimento è quello relativo alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (articoli 318-bis/318-octies) introdotta dalla legge n. 68 del 2015 sulla falsariga del meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 758/1994 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

A differenza del d.lgs. n. 758, nel quale il legislatore ha fatto riferimento all'intera materia della sicurezza sul lavoro, per cui non si pongono dubbi sulla individuazione delle contravvenzioni alle quali la procedura è applicabile, nella materia ambientale, il legislatore del 2015 ha ritenuto necessaria la verifica, ai fini dell'accesso alla procedura estintiva, se il reato non abbia "*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*".

L'individuazione di tale condizione non è agevole, specie se si consideri che la gran parte delle contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A. ha natura di reato di pericolo presunto, in cui è esclusa ogni valutazione del giudice sulla gravità della condotta e sulla entità del danno: l'offensività è, infatti, insita nella condotta ed è presunta per legge, poiché lede l'interesse della pubblica amministrazione al controllo preventivo sulle attività potenzialmente inquinanti (per i reati

numero delle persone offese o esposte a pericolo raggiunta la quale si integra l'offesa alla pubblica incolumità (se, al riguardo, può riprendersi la giurisprudenza formatasi sull'art. 434 c.p., la norma verrebbe a costituirne un sostanziale duplicato).

Dubbia, altresì, è la portata della clausola "*fuori dai casi previsti dall'articolo 434*" (salvezza della applicabilità del reato di disastro innominato).

che puniscono la mancanza di autorizzazione), ovvero al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo o negli *standards* di emissione, quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata.

La scelta di non specificare le contravvenzioni per le quali può ricorrersi alla speciale procedura, ma di subordinarne la operatività alla verifica, caso per caso, della sussistenza di determinate condizioni di concreta inoffensività, lascia spazi di opinabilità, determinando il rischio di contrasti interpretativi tra l'organo di vigilanza ed il P.M., e tra i vari uffici di Procura, che finirebbero per appesantire un sistema già ingolfato e dare risposte differenziate a seconda del contesto territoriale interessato.

Incertezze che si aggiungono a quelle relative all'applicabilità, nella materia ambientale, della causa di *non punibilità per particolare tenuità del fatto* prevista dall'art. 131-*bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015.

La questione si pone in quanto i limiti di pena previsti dal comma 1 dell'art. 131-*bis* c.p. per la sua applicabilità fanno sì che la predetta causa di non punibilità riguardi gran parte dei reati ambientali; tra quelli previsti dal T.U.A. rimangono esclusi i reati di combustione illecita se relativo a rifiuti pericolosi (art. 256-*bis*) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), mentre non tutti i delitti contro l'ambiente introdotti dalla legge n. 68 del 2015 ne rimangono esclusi (vi rientrano, il delitto di inquinamento ambientale colposo e quello di impedimento al controllo).

L'intero versante delle contravvenzioni ambientali, pur formalmente ancora intatto, si trova allora soggetto ad una duplice possibilità definitoria: quella di cui alla nuova parte sesta-*bis* del T.U.A. (articoli 318-*bis*/318-*octies*) introdotta dalla legge n. 68 del 2015 e quella della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015.

Sotto entrambi i profili, viene chiesta al P.M. una verifica che, in assenza di parametri normativi sufficientemente precisi, rischia di trovare risposte differenziate e tra loro contraddittorie in una materia che, concernendo limiti e procedure dell'attività di impresa, esige parità di trattamento e di condizioni tra i vari operatori economici.

E' stato quindi chiesto ai Procuratori generali di riferire se siano stati adottati protocolli operativi o linee guida per l'applicabilità della procedura estintiva e se essi prevedano: l'indicazione di criteri per l'accesso alla procedura, con riferimento alla necessaria verifica circa il fatto che il reato abbia "cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"; criteri in tema di raccordo tra le norme in questione e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015; specifiche istruzioni alla polizia giudiziaria in tema di contenuto della prescrizione,

termine per l'osservanza della stessa ed eventuale proroga, individuazione del destinatario della prescrizione, fase successiva all'imposizione della prescrizione (verifica dell'adempimento e pagamento dell'oblazione), rimedi nel caso di prescrizione incongrua, acquisizione della notizia di reato da parte di soggetti diversi dall'organo di vigilanza, rapporto del meccanismo della prescrizione con il procedimento ed il processo penale.

Dal monitoraggio si evince che protocolli operativi o linee guida per l'applicabilità della speciale procedura estintiva sono stati adottati nei distretti di Caltanissetta (protocollo 22 marzo 2016), Firenze (linee guida concordate nella riunione del 18 novembre 2015), Genova, Lecce, Milano (Milano, Como, Sondrio e Varese), Roma (tranne Viterbo, che segnala come sia in corso "un'opera di monitoraggio ed analisi consentirà di verificare quali saranno le problematiche su cui dovranno soffermarsi le linee guida ed i protocolli"), Trento e Trieste.

Il Procuratore generale di Torino segnala che "la Procura di Torino ha adottato Linee guida molto molto dettagliate in tema di prescrizioni ex legge n. 68/2015. In tali linee guida redatte dalla Procura di Torino, oltre ad essere dettata in modo specifico la linea operativa in materia di prescrizione per i reati contravvenzionali previsti dal D.lg. 152/2006, vengono affrontate e risolte alcune questioni che avevano costituito oggetto di discussione in occasione di una riunione del Procuratore generale con i Procuratori del Distretto nell'anno 2015. Innanzitutto, l'Ufficio di Torino ritiene, in via interpretativa, che la nuova procedura possa applicarsi alle contravvenzioni ex D.lg. 152/2006 punite con:

- la sola pena pecuniaria;
- ovvero con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto;
- ovvero con pena congiunta, pecuniaria e detentiva.

Tale interpretazione è adottata anche dalla Procura di Verbania, mentre le altre procure del Distretto (tra le altre, espressamente, Aosta, Vercelli, Ivrea) ritengono escluse dall'applicazione della procedura di prescrizione quelle contravvenzioni che siano punite con la pena pecuniaria e detentiva congiunte, oltre a quelle punite esclusivamente con la pena dell'arresto"¹⁸.

¹⁸ Prosegue la relazione del Procuratore generale di Torino: «Questa questione, va ricordato, è stata all'origine di una indicazione del Procuratore Generale di Torino che aveva riassunto i risultati di quella riunione, fornendo indicazioni su quella che era l'opinione interpretativa maggioritaria e prevalente (quasi unanime) nel senso della esclusione delle contravvenzioni punite con pena congiunta. Il Procuratore della Repubblica di Torino, con un suo documento (che aveva assunto la forma del quesito rivolto, in primis, al Consiglio superiore della Magistratura ed al Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione), ha decisamente contestato l'iniziativa del Procuratore generale di Torino, individuando, a suo dire, e secondo una sua personale interpretazione, dei precisi limiti all'azione ed alle competenze del Procuratore generale ed ai mezzi di cui lo stesso sarebbe dotato e dovrebbe avvalersi, al fine di stimolare ed assicurare l'uniforme esercizio dell'azione penale. In particolare, il Procuratore di Torino, prendendo proprio spunto dalla "Direttiva" (così impropriamente definitiva) del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di

E' ancora in corso l'elaborazione di linee guida nei distretti di Bari, Bologna, Brescia, Messina, Palermo e Venezia.

In particolare, il Procuratore generale di Bari evidenzia come in occasione di alcune delle riunioni con i Procuratori del distretto, iniziate a partire dal dicembre 2015, "si è registrata l'avvenuta adozione da parte delle Procure di Bari e Foggia di provvedimenti contenenti indirizzi generali in tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni; provvedimenti che, per taluni aspetti, anche non marginali (quali l'ambito applicativo della disciplina) presentano profili di difformità. In ragione di tanto nonché, più in generale, dell'importanza e complessità della materia, nella comune consapevolezza della necessità che il comparto ambientale riceva una disciplina quanto più possibile uniforme, almeno sul piano organizzativo, si è convenuto di costituire presso questa Procura Generale un tavolo di lavoro dedicato. Il gruppo, già costituito, è attualmente impegnato tanto ad omogeneizzare le linee guida di cui si è detto sopra (anche allo scopo di evitare, indicazioni contraddittorie alla P.G. e alle autorità amministrative coinvolte nelle procedure de quo) tanto - più in generale - ad avviare lo studio e la predisposizione di prassi e modelli organizzativi condivisi relativamente ai restanti diversi aspetti della materia in esame".

Anche il Procuratore generale di Bologna segnala che in vista di un protocollo in via di prossima definizione tra le Procure, l'Arpa e il Noe sono state tenute diverse riunioni, nel corso delle quali si è sottolineata la necessità di uno stretto e tempestivo dialogo tra le forze di polizia accertatrici (che dettano le prescrizioni), e organo di asseverazione delle prescrizioni - individuato nella sola Arpa - e la Procura della Repubblica destinataria della notizia di reato, anche per la valutazione, da parte di

Torino con la quale si comunicava ad autorità varie del circondario l'interpretazione circa l'ambito giuridico di applicazione della legge, ne contestava il fondamento, la ritualità e -darei, quasi- la legittimità; parimenti, ha espresso riserve, rispondendo alla richiesta di informazioni propedeutiche alla redazione di queste risposte, quanto al primario ruolo, concorrente con quello dei Procuratori generali presso le Corti di appello, del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Così scrive, il Procuratore di Torino: "Va doverosamente premesso, nell'ovvio ed assoluto rispetto per la diversa opinione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che lo scrivente non ritiene che rientri tra le competenze attribuite al Procuratore Generale dall'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006 il "potere di coordinamento" al fine di "stimolare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale su tutto il territorio nazionale". L'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, infatti, non prevede competenza del procuratore generale in tema di coordinamento delle indagini preliminari e gli attribuisce unicamente poteri di vigilanza sull'attività dei Procuratori della Repubblica del distretto. E tali poteri di vigilanza o di controllo non possono certo considerarsi equivalenti a "poteri di coordinamento". L'Ufficio scrivente era e resta, anche se è mutata la persona fisica del Procuratore generale, di opinione e convinzione diversa. Ma non è questa la sede per affrontare, "funditus", l'argomento. La Procura di Torino ha evidenziato, infine, ulteriori problemi interpretativi in relazione ai presupposti per l'applicazione della procedura ed in particolare per quanto attiene all'esistenza o meno di un danno o di un pericolo eliminabile ad opera del contravventore, formulando una comune linea interpretativa per risolvere tali questioni. Le Procure del Distretto hanno, in maggioranza, già adottato Linee guida o protocolli per disciplinare presupposti e modalità di applicazione della speciale procedura d'imposizione delle prescrizioni e di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie finalizzate all'estinzione dei reati ambientali».

quest'ultima, della esistenza dell'eventuale "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali", che determina la inammissibilità della procedura estintiva del reato. Questo stretto e tempestivo dialogo è tanto più necessario quanto più si avverte la esigenza di evitare che il soggetto denunciato riceva prescrizioni alle quali inizi ad adeguarsi, per poi vedersi raggiungere da atti della Autorità Giudiziaria la quale ritenga inammissibile la procedura estintiva del reato.

Prosegue il Procuratore generale di Bologna segnalando che *“tra i temi affrontati vi è anche quello dell'individuazione del beneficiario delle somme corrisposte dal contravventore per estinguere il reato. Con il venir meno delle competenze delle Province, molti compiti e poteri in materia ambientale sono stati trasferiti alla Arpa, di talché l'Arpa dell'Emilia-Romagna ritiene di essere la destinataria naturale delle somme in questione. È noto peraltro che da alcuni si ritiene che le somme vadano versate alla cassa delle ammende analogamente a quanto avviene per l'oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p. È auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore”*.

Va, infine, segnalato che non risulta segnalato che stati adottati o risultano in preparazione protocolli operativi o linee guida per l'applicabilità della speciale procedura estintiva nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Reggio Calabria e Salerno (quest'ultima però segnala che è stata invece elaborata ed è allo studio una proposta di direttiva in merito all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. ai reati ambientali).

7. L'esecuzione delle sentenze di condanna alla remissione in pristino per reati ambientali

Nella materia ambientale diverse sono le disposizioni finalizzate a fare in modo che la sentenza di condanna raggiunga il risultato dell'effettivo risanamento ambientale e l'eliminazione del danno causato dal reato.

Nel T.U.A., vengono in evidenza:

- l'art. 29-*quattordices*, in tema di violazione del regime autorizzatorio dell'autorizzazione integrata ambientale, nella parte in cui afferma che se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

- l'art. 139, per il quale con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del decreto (quelli in materia di acque), o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino;
- l'art. 255, comma 3, per il quale con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti;
- l'art. 256, comma 3, per il quale alla sentenza di condanna per la realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata, o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti), per il quale il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica (comma 1) ed alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi (comma 5);
- l'art. 257, per il quale con la sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa bonifica, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;
- l'art. 260, comma 4 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) per il quale il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Anche in tema di aree protette, l'art. 30, comma 3, della legge n. 394/1991, prevede che “in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale

(...) il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno”.

Parimenti, in tema di esecuzione lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, l'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che “con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato”.

Va, poi, tenuto presente l'art. 452-*duodecies* c.p., introdotto dalla legge n. 69/2015, il quale prevede, al primo comma, che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dal VI del libro secondo del codice penale, introdotto dalla legge n. 68/2015, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi¹⁹, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 c.p.

In tutti questi casi compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della remissione in pristino e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione²⁰.

E' stato quindi chiesto ai Procuratori generali di riferire se siano previsti protocolli operativi per l'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che prevedano obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi secondo le previsioni: del d.lgs. n. 152/2006 (art. 29-*quattordices*, in tema di violazione del regime dell'autorizzazione integrata ambientale; art. 139, in materia di acque; art. 255, comma 3, in tema di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati; art. 256, comma 3, in tema di realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata; art. 256-*bis*, in tema di combustione illecita di rifiuti; art. 257, in tema di omessa bonifica; art. 260, comma 4, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); della l. n. 394 del 1991 (art. 30, comma 3); del d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 181, comma 2); della l. n. 68 del 2015 (introduttiva dell'art. 452-*duodecies* c.p.).

Dal monitoraggio si evince che *non esistono protocolli operativi per l'esecuzione di sentenze di condanna per reati ambientali che abbiano ordinato il ripristino dello stato dei luoghi o la bonifica*.

¹⁹ In relazione al quale, in base al secondo comma dell'art. 452-*duodecies* c.p., si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

²⁰ In tal senso, nella materia affine delle demolizioni edilizie, Cass. Sez. III n. 40763/2013.

Né sono indicati dati statistici o specificati tempi e modalità con cui il P.M. promuove l'esecuzione di tali sentenze.



Doc. N. **1387/2**

Doc. - 1387/2 Direzione

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Bologna 19/5/2016
Prot.n. 3705/16 (2.1)
FASCICOLO m. 5

Alla Camera dei Deputati-Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati
(prot. 3514 del 1/4/2016)

Oggetto: *Protocollo d'Intesa in materia di reati ambientali nel territorio distrettuale dell'Emilia Romagna.*

In adesione alla Vs. richiesta formulata con nota prot. n. 3514 del 1/4/2016, vi trasmetto il protocollo di intesa siglato il 18/5/2016 tra le Procure della Repubblica del Distretto, questo Ufficio, l'ARPA Emilia Romagna, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Ravenna e il Comando del Corpo Forestale dello Stato. E ciò anche in conformità con quanto disposto nella parte finale dell'accordo.

Porgo cordiali saluti.

Il Procuratore Generale

Ignazio De Francisci

Protocollo Intesa N. 1/15



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia – Emilia-Romagna

Capitaneria di Porto di Ravenna

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – Bologna

Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato

ai fini della omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di

estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte sesta-bis del d.l.vo 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della legge 22 maggio 2015 n. 168.

Premessa

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (d.l.vo 152/2006) la Parte sesta-bis intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Si tratta di un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-*quater*). In ragione del coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo asseveratore e dell'ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio, è opportuno stabilire – tra gli Uffici che sottoscrivono il protocollo – modalità condivise di intervento per standardizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge. È altresì primaria l'esigenza di un'applicazione omogenea, nel territorio distrettuale, di una disciplina che si presta a più interpretazioni. Va, in altri termini, evitato che i cittadini si trovino davanti ad applicazioni diverse della legge a seconda del circondario di Tribunale in cui il reato è stato commesso.

Le condizioni esplicitate dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due: 1) che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti); 2) che l'illecito non abbia cagionato "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-*bis* c.p.).

La discussione tra i sottoscrittori del protocollo ha tuttavia portato ad individuare una terza condizione per l'applicazione della disciplina; condizione desumibile da un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. Tale condizione fa riferimento alle specie delle pene delle contravvenzioni in esame. In particolare, si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).

Le ragioni della scelta interpretativa sono le seguenti. L'art. 318-*quater* del d. l.vo 152/2006 fa riferimento al pagamento di una "una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa". La disposizione non dice nulla in ordine a un'eventuale conversione della pena detentiva in pecuniaria, di talché – stando alla lettera della norma – la procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Applicare la disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda) e non a quelle punite con il solo arresto sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (trattamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), perché persone che hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo arresto), sarebbero escluse da una disciplina di favore che si applicherebbe, invece, a chi ha commesso reati più gravi (sanzionati con pena congiunta).

D'altro canto, applicare la procedura estintiva alle contravvenzioni che prevedono la pena detentiva, da sola o congiunta che sia, facendo ricorso al criterio di ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie di cui all'art. 135 c.p. (250 € per ogni giorno di pena detentiva) trova tre ragioni di contrarietà. L'art. 318-*quater* d. l.vo 152/2006 non fa riferimento a questo criterio, sicché applicarlo in ragione della "clausola generale" contenuta nella norma del codice penale ("quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive"), sembra contrario al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che impone che sia il legislatore a stabilire chiaramente, per legge, i presupposti per l'applicazione della pena e non il Giudice, in via interpretativa.

In secondo luogo, l'applicazione del criterio "un giorno di arresto / 250 € di ammenda", priverebbe in larga parte di effetti pratici la disciplina, con riguardo alle contravvenzioni in esame. Basti pensare che vi sono contravvenzioni punite con l'arresto fino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 11 d. l.vo 152/2006), per le quali la procedura estintiva sarebbe accessibile al contravventore pagando una somma pari a 68.437 € (un quarto del massimo della pena prevista, previo ragguaglio). Alle contravvenzioni punite con pena congiunta per le quali l'arresto può arrivare sino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 5 ultima parte d. l.vo cit.), a quella somma si aggiungerebbe un quarto della pena pecuniaria (nell'esempio, altri 30.000 €). L'osservazione non solo rende evidente come l'applicazione della disciplina alle contravvenzioni sanzionate (anche) con l'arresto incontrerebbe difficoltà pratiche, stante la sua esosità, ma porta ulteriore conforto alla tesi della improponibilità di un'interpretazione giurisprudenziale che arrivi agli effetti pratici ora indicati (una quantificazione assai elevata delle somme richieste al contravventore).

In terzo luogo, per quanto consta ai sottoscrittori dell'accordo, non esiste alcuna circoscrizione di Tribunale in cui la disciplina estintiva sia stata applicata anche alle contravvenzioni punite con il solo arresto. Il che conferma l'impraticabilità del ragguaglio pena detentiva / pena pecuniaria ex art. 135 c.p., e costituisce un ulteriore argomento a sostegno dell'interpretazione per cui la somma da pagare per estinguere il reato è quella desumibile dalla stretta lettera della legge (che fa riferimento alla sola ammenda). L'argomento rafforza, altresì, la tesi della irragionevolezza di un'applicazione della disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta, le quali sarebbero doppiamente favorite: non solo rispetto alle contravvenzioni punite

con il solo arresto (escluse dal beneficio), ma anche con riferimento a quelle punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Esse sarebbero, infatti, equiparate a queste ultime, eliminando ogni significato alla pena detentiva in termini di disvalore da elidere con l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma prevista.

A favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa depono anche la circostanza che la disciplina è mutuata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. del d. l.vo 758/1994, che — appunto — si riferisce a queste sole contravvenzioni (art. 301 d. l.vo 81/2008).

Da ultimo, si osserva che l'art. 318-*septies* d.l.vo 152/2006 dispone che un inadempimento tardivo, ma comunque congruo, oppure l'eliminazione delle conseguenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della oblazione *ex art. 162-bis c.p.* e che, quest'ultima norma, non si applica alle contravvenzioni punite con l'arresto o con pena congiunta. Ragioni di coerenza sistematica e, ancora una volta, di ragionevolezza portano a ritenere che il campo delle contravvenzioni estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l'oblazione del codice penale. Diversamente, esisterebbe un'area di contravvenzioni estinguibili *ex Parte sesta-bis* alla quale non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 318-*septies* (perché punite con pena detentiva o congiunta).

Tanto premesso si conviene che:

1. la procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal d.l.vo 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto o ammenda);
2. la valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata dall'organo accertatore, ma un eventuale contrario avviso del Procuratore della Repubblica — al quale la notizia di reato va comunque trasmessa senza ritardo *ex art. 347 c.p.p.* — determina la esclusione o la ammissione del contravventore alla procedura, essendo questa, pur sempre, una condizione negativa dell'esercizio dell'azione penale (ovvero di procedibilità), la cui valutazione finale è necessariamente rimessa alla autorità giudiziaria, cui è devoluto l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Queste precisazioni comportano che:

- a) la somma da richiedere al contravventore sarà determinata con riferimento al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 318-*quater* comma 2);
- b) l'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato, sia che si tratti di polizia giudiziaria non specializzata, dovrà senza ritardo riferire alla

autorità giudiziaria – preferibilmente con la stessa notizia di reato – ogni elemento utile per le opportune valutazioni di merito in ordine al danno o pericolo di danno. In particolare motiverà adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale). Nei casi ritenuti dubbi curerà comunque la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, con l'organo asseveratore (come di seguito individuato) e con la competente Procura della Repubblica;

- c) ai fini dell'agevolazione di queste ultime comunicazioni, sarà cura dei Procuratori della Repubblica nominare, all'interno dell'ufficio, un responsabile dei contatti con gli organi accertatori/asseveratori, scegliendolo preferibilmente all'interno del gruppo specializzato di Sostituti che trattano la materia ambientale. Il nominativo del contatto individuato e le modalità per un suo pronto reperimento saranno comunicati dai Procuratori della Repubblica all'ARPAE, al NOE, alla Capitaneria di porto di Ravenna, al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato nonché alle altre forze di polizia giudiziaria competenti per gli accertamenti.

Si conviene inoltre che:

3. l'organo asseveratore delle prescrizioni è – con riferimento alle prescrizioni di tutti gli organi accertatori – l'ARPAE regionale. Tale organo avrà cura di predisporre delle prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del codice dell'ambiente (d. l.vo 152/2006). Tali prescrizioni saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da adottare nei singoli casi concreti;
4. nei casi più complessi, laddove si trovi in dubbio circa la prescrizione da impartire al/ai contravventore/-i, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell'ARPAE regionale ai fini dell'individuazione delle disposizioni da dare per far cessare l'illecito, le eventuali situazioni pericolose e l'attività potenzialmente pericolosa;
5. in caso di prescrizione successiva all'accertamento dell'illecito, resta comunque fermo l'obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato all'autorità giudiziaria ex art. 347 c.p.p. La comunicazione delle prescrizioni seguirà senza ritardo una volta che queste saranno impartite;
6. l'ARPAE, il NOE, la Capitaneria di porto di Ravenna e il Corpo forestale dello Stato, per quanto di competenza, cureranno i necessari coordinamenti con le Procure ai fini di valutare se le singole violazioni segnalate non siano condotte "spia" di delitti la cui commissione impedisce l'accesso alla procedura estintiva. Ad esempio, si valuterà se plurime violazioni delle dispo-

sizioni in materia di rifiuti non siano indici del reato di attività organizzate per il traffico illecito di cui all'art. 260 d. l.vo 152/2006, con competenza – tra l'altro – in capo alla Procura Distrettuale di Bologna (art. 51 comma 3-bis c.p.p.) e obbligo di informativa al Procuratore Nazionale Antimafia (art. 118-bis d. d'att. c.p.p. come novellato dall'art. 1 comma 7 della legge 68/2015);

7. l'ARPAE regionale curerà che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione che l'atto asseverativo è condizione di validità delle prescrizioni. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al/ai contravventore/-i nonché al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-ter comma 2 del d. l.vo 152/2006);
8. poiché non è possibile un adempimento "disgiunto" o "pro parte" della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (dunque anche del legale rappresentante dell'ente di cui all'art. 318-bis comma 2) giova a tutti contravventori; anche per quanto riguarda il pagamento della somma prevista dall'art. 318-quater comma 2, la corresponsione della cifra comunque avvenuta, vale dire anche da parte di uno solo degli obbligati o da parte dell'ente o società da cui il/i contravventore/-i dipende/-ono, giova a tutti i responsabili. E ciò in virtù dell'interpretazione invalsa nell'analogo campo dell'estinzione delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21 d. l.vo 758/1994), per cui occorre privilegiare al massimo "l'ambito di operatività della speciale causa di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste". Cosicché il raggiungimento del risultato (eliminazione dell'illecito, *n.d.r.*) fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione" dello specifico responsabile, seppure il pagamento provenga da altri (cfr. Cass., sez. 3, sent. 18914 del 15/2/2012, imp. Simone);
9. il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa fissato dall'art. 318-quater comma 2 d. l.vo 152/2006 è da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. l.vo 758/1994 (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 7773 del 5/12/2013, Rv. 258852, imp. Bongiovanni). Con la conseguenza che un pagamento successivo non sarà valevole ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. come sopra precisato (v. art. 318-septies comma 3 d. l.vo cit.);
10. in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti sul fondo (conto corrente) indicato dall'ARPAE;

11. nel caso di contravvenzioni estinguibili con la procedura in esame e per le quali l'art. 25-*undecies* del d. l.vo 231/2001 preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 ss. d. l.vo cit., l'organo accertatore eseguirà le dovute verifiche per l'applicazione della disciplina di settore, acquisendo in particolare il nominativo del legale rappresentante dell'ente o società al momento del reato e al momento dell'accertamento, l'organigramma aziendale e l'eventuale modello organizzativo di cui all'art. 6 d. l.vo cit.;
12. la eventuale responsabilità amministrativa dell'ente o società non è esclusa dall'adempimento delle prescrizioni (che varrà ai limitati fini di cui all'art. 17 d. l.vo cit.) e dal pagamento della somma di cui all'art. 318-*quater* comma 2 d.l.vo 152/2006 da parte del contravventore (arg. ex art. 8 d. l.vo 231/2001); in altri termini, anche in caso di estinzione del reato da parte del contravventore, il procedimento a carico della società o ente potrà proseguire, sussistendone gli estremi;
13. resta fermo che, ove gli organi accertatori debbano procedere ad analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa, saranno seguite le norme del codice di procedura penale che garantiscono i diritti degli indagati. Il procedimento infatti, anche se può terminare con un'estinzione del reato in sede amministrativa, è e resta un procedimento penale regolato, in sede di indagini, dagli artt. 326 ss. c.p.p.

I sottoscrittori reputano opportuno e doveroso trasmettere copia del presente protocollo alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che con nota 3514 prot. del 1° aprile 2016 ha chiesto alla Procura Generale la trasmissione di atti e segnalazioni riguardanti l'attuazione della legge 68/2015. E ciò ai fini delle valutazioni di competenza, nonché per l'eventuale comunicazione del provvedimento alla VIII^a Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, e alla XIII^a Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica.

Bologna, 18 maggio 2016


Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Il Direttore della Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia - Emilia-Romagna

L'Ammiraglio Comandante la Capitaneria di Porto di Ravenna

Il Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri - Bologna

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato



INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI
EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006

Autori:

Il presente documento ed i relativi allegati rappresentano il prodotto finale delle attività svolte dal Gruppo di lavoro interagenziale “Ecoreati n. 61 – Area di attività 8”.

Al Gruppo di lavoro hanno preso parte:

Marcello Mossa Verre (ARPA Toscana) - Coordinatore

Andrea Poggi (ARPA Toscana) – Coordinatore

Silvia Michelucci (ARPA Toscana)

Gianna Tonelli (ARPA Toscana)

Laura Boschini (ARPA Trento)

Maurizio Fontana (ARPA Trento)

Stefania Bisaccia (ARPA Basilicata)

Gaetano Santarsia (ARPA Basilicata)

Matteo Angelillis (ARPA Emilia Romagna)

Giovanni Fantini (ARPA Emilia Romagna)

Daniela Cantarutti (ARPA Friuli Venezia Giulia)

Glauco Spanghero (ARPA Friuli Venezia Giulia)

Rosanna Cintoli (ARPA Lazio)

Marco Rizzuto (ARPA Lazio)

Tiziana Pollero (ARPA Liguria)

Sabrina Sicher (ARPA Liguria)

Maria Teresa Cazzaniga (ARPA Lombardia)

Simone Santini (ARPA Umbria)

Carlo Emanuele Pepe (ARPA Veneto)

Loris Tomiato (ARPA Veneto)

Leonardo Arru (ISPRA)

Barbara Bellomo (ISPRA)

Rosanna Laraia (ISPRA)

Alfredo Pini (ISPRA)

INDICE

0. PREMESSA.....	4
0.A) OBIETTIVI ED ATTORI.....	4
0.B) COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E SIGNIFICATO DEGLI ALLEGATI	5
1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO	6
1.A) AMBITI INDAGATI (GIURIDICO E TECNICO).....	6
1.B) BANCA DATI DEGLI INDIRIZZI E TABELLE SINOTTICHE.....	9
2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI	11
2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI	11
2.B) QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE E RELATIVI INDIRIZZI PER IL SNPA.....	14
2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI.....	26
2.D) INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI	28
3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI	34
4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL'APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015	36
ALLEGATI:.....	37
A) RICOGNIZIONE E ANALISI DEI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA/CIRCOLARI APPLICATIVE EMESSE DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, DAGLI ENTI DEL SNPA E DA ALTRI ENTI	37
B) TABELLE SINOTTICHE DEGLI INDIRIZZI EMERSI A LIVELLO NAZIONALE	37
C) RIEPILOGO DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS DEL D.LGS. 152/2006.....	37

0. PREMESSA

0.A) OBIETTIVI ED ATTORI

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, entrata in vigore il 29.05.2015, ha riformato notevolmente la materia dei reati ambientali seguendo due distinte linee direttrici: da un lato, la legge ha rafforzato la tutela penale dell'ambiente prevedendo alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, inserendo all'interno del Codice penale, il nuovo Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente"; dall'altro, ha introdotto nuova una procedura di estinzione dei reati ambientali inserendo all'interno del D.Lgs. n. 152/2006, la Parte VI-bis.

In considerazione delle forti implicazioni per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) derivanti da tali novità normative, il Consiglio Federale, con propria Deliberazione n. 53 del 15.07.2015, ha adottato un documento recante "Primi indirizzi comuni al Sistema per l'applicazione della Legge n. 68 del 22.05.2015". Con il medesimo atto, il Consiglio Federale ha altresì deliberato la costituzione, nell'ambito dell'Area 8 del Programma triennale 2014 – 2016, di un apposito gruppo di lavoro interagenziale incaricato dell'elaborazione di linee di indirizzo comuni in vista di una quanto più omogenea applicazione delle suddette novità normative da parte degli operatori del SNPA.

Il coordinamento del gruppo di lavoro "Ecoreati n. 61 – Area 8" è stato affidato ad ARPA Toscana. Al gruppo di lavoro, oltre ad ISPRA, hanno preso parte le seguenti Agenzie: APPA Trento, ARPA Basilicata, ARPA Emilia Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Umbria e ARPA Veneto.

Nello scenario nazionale, alla data di avvio delle attività del gruppo di lavoro (17.11.2015), oltre ai primi indirizzi operativi emessi degli enti appartenenti al SNPA e rivolti al personale di vigilanza, si stava già registrando l'intervento di direttive/linee guida emesse da parte di alcune Procure della Repubblica e rivolte agli organi ed agli enti che svolgono attività di polizia giudiziaria in campo ambientale, nonché di alcuni documenti di indirizzo operativo emessi da altri enti a vario titolo interessati dalla nuova procedura estintiva dei reati. Tali documenti fornivano sia indicazioni operative in merito all'applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, sia indirizzi interpretativi sulle questioni più controverse lasciate aperte dalle nuove norme. Le disposizioni in oggetto, non essendo supportate da un sistematico apparato di definizioni, né dalla previsione di univoci criteri valutativi, comportano in effetti numerose problematiche di lettura che lasciano agli operatori chiamati ad applicarle, vari margini di incertezza operativa, talvolta anche molto rilevanti.

Considerando che nell'applicazione della procedura di cui alla nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 gli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione ambientale sono chiamati a svolgere un ruolo centrale e nevralgico, le attività del gruppo di lavoro si sono focalizzate particolarmente sugli aspetti applicativi di tale procedura e sulle principali problematiche interpretative ad essa afferenti, senza tuttavia escludere dal campo di attenzione la più vasta tematica dei nuovi delitti ambientali.

Per questo, il piano di lavoro del gruppo¹ ha individuato due principali obiettivi:

1. costituire un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi emessi da parte dei molteplici soggetti coinvolti nell'applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006;
2. costituire un momento di sintesi ed elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni, al fine di stimolare una crescita uniforme della capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le strutture del SNPA.

¹ Si tratta del Piano Operativo di Dettaglio (POD) approvato dal Consiglio Federale in data 15.03.2016.

Per quanto riguarda i risultati attesi dalle attività del gruppo, il POD li ha individuati nei seguenti:

- a) realizzazione di una banca dati degli indirizzi applicativi ed interpretativi ricevuti ed emessi dal SNPA;
- b) redazione di un documento di sinossi ragionata dei primi indirizzi applicativi ed interpretativi;
- c) proposta di indirizzi giuridici applicativi ed interpretativi comuni per il SNPA;
- d) predisposizione di note tecniche di indirizzo per l'attività prescrittiva;
- e) proposta di un osservatorio permanente sulla applicazione della L. 68/2015;
- f) proposta di approfondimenti tecnici sull'attività prescrittiva.

0.B) COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E SIGNIFICATO DEGLI ALLEGATI

Il presente documento contiene una sintesi dei risultati delle attività complessivamente svolte dal Gruppo di lavoro "Ecoreati n. 61 - area 8". In particolare, il documento contiene:

- un'illustrazione delle attività di indagine e approfondimento svolte dal gruppo di lavoro e del relativo metodo di lavoro applicato;
- la sintesi degli orientamenti applicativi della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006 più largamente condivisi;
- la sintesi delle questioni interpretative più controverse e le indicazioni e gli orientamenti per gli operatori del SNPA;
- criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati;
- una tabella dedicata alla individuazione di prescrizioni-tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali;
- un'illustrazione delle principali proposte di intervento/precisazione normativa individuate dal gruppo di lavoro, da rivolgere agli organi istituzionalmente preposti;
- una proposta di prosecuzione delle attività di osservatorio e di approfondimento tecnico sulla applicazione della Legge n. 68/2015.

In allegato, sono altresì riportati i documenti di approfondimento elaborati dal sottogruppo operativo giuridico e in particolare:

- una relazione sui risultati della ricognizione e dell'analisi giuridica delle indicazioni emesse a livello nazionale (Allegato A);
- tabelle sinottiche di raffronto degli indirizzi emessi a livello nazionale (Allegato B);
- una scheda di riepilogo della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006 (Allegato C).

1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO

1.A) AMBITI INDAGATI (GIURIDICO E TECNICO)

Per perseguire le finalità e realizzare gli obiettivi del gruppo di lavoro, così come definiti nell'ambito del POD, sono stati costituiti due sottogruppi operativi di lavoro, uno a vocazione giuridica (coordinato dall'Avv. Daniela Cantarutti di ARPA FVG) e l'altro a vocazione tecnica (coordinato dalla Dott.ssa Maria Teresa Cazzaniga di ARPA Lombardia). I sottogruppi di lavoro, pur nel diverso mandato, hanno costantemente utilizzato una modalità di raccordo tra le rispettive attività, al fine di concordare gli ambiti da indagare e coordinare la scelta di indirizzi/orientamenti da proporre al SNPA.

Preliminarmente, entrambi i sottogruppi hanno provveduto a raccogliere la documentazione necessaria per i rispettivi approfondimenti. Tale fase è stata condotta richiedendo la collaborazione degli enti appartenenti al Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).

In particolare, per quanto riguarda la documentazione giuridica, è stato richiesto ad ISPRA ed a tutte le ARPA/APPA di segnalare e mettere a disposizione del gruppo:

- 1) le indicazioni e le direttive emesse dalle Procure della Repubblica del rispettivo territorio di competenza;
- 2) le circolari emesse dagli enti appartenenti al SNPA;
- 3) ogni altro eventuale documento ritenuto di interesse per la tematica, emesso dagli enti istituzionali di riferimento (v. per es. indicazioni regionali/provinciali).

A conclusione di tale fase (che si è prolungata sino alla data del 04.03.16),² il sottogruppo operativo giuridico ha potuto valutare 51 posizioni (espresse in 59 documenti)³ pervenuti da 16 Agenzie.

Tab. Totale posizioni espresse in documenti esaminati dal sottogruppo giuridico (al 04.03.2016 – data di chiusura della raccolta)

Soggetto emittente	N. posizioni
Procure generali	3
Procure circondariali	32
Altri enti	2
Enti SNPA	14
Totale	51

Sulla base del materiale raccolto, il sottogruppo giuridico ha svolto una lettura comparata dei vari indirizzi espressi, organizzandoli in tabelle sinottiche suddivise per argomenti (v. Allegato B). Gli argomenti oggetto di approfondimento sono stati quelli risultati di maggior interesse per il SNPA ed in particolare:

1. tipologia di contravvenzioni ammesse alla nuova procedura estintiva dei reati;
2. criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno;
3. necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura;

² Al fine di consentire l'ultimazione delle attività del gruppo di lavoro, si è convenuto di chiudere le rilevazioni e le analisi allo stato dei documenti pervenuti a tale data. Gli ulteriori documenti pervenuti o reperiti successivamente, sono stati raccolti e inseriti nella Banca dati degli indirizzi (v. par. 1.b) e sono stati altresì valutati nella stesura finale del presente documento.

³ Si precisa che laddove presenti più documenti emessi da un medesimo ente, gli stessi sono stati considerati unitariamente a livello di "posizione" dell'ente. Per il dettaglio dei documenti raccolti, si rinvia alla Relazione di cui all'Allegato A.

4. disciplina transitoria;
5. principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili anche in campo ambientale;
6. indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni che puniscono la mancanza di autorizzazioni/titoli abilitativi;
7. asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure;
8. ruolo degli organi di vigilanza che non operano con qualifica di UPG e coordinamento tra procedura estintiva e procedure amministrative ordinarie;
9. ruolo del Pubblico Ministero e contestazione del contenuto delle prescrizioni;
10. indicazioni sull'incasso della sanzione pecuniaria;
11. modulistica.

Sulla base dei risultati emersi dalle tabelle sinottiche, il sottogruppo operativo giuridico ha infine provveduto a stilare un'apposita relazione illustrativa dei principali aspetti indagati (V. Allegato A), evidenziando per ciascuno di essi, le diverse posizioni espresse nel contesto nazionale (raccolte sino al 04.03.16) e gli orientamenti da proporre quali indirizzi per il SNPA. L'analisi ha altresì consentito di mettere in luce i principali fabbisogni di intervento normativo in vista di una precisazione/integrazione delle disposizioni della Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/06.

Anche il sottogruppo operativo tecnico ha provveduto a raccogliere la documentazione necessaria, con la collaborazione delle ARPA/APPA alle quali è stato richiesto di compilare e mettere a disposizione una scheda informativa di riepilogo contenente:

- 1) tipologie di prescrizioni impartite dai relativi operatori con qualifica di UPG (se operanti nell'ambito dell'ente);
- 2) prescrizioni impartite da UPG di altri enti, per le quali è stata richiesta asseverazione alle Agenzie.

A conclusione di tale fase, il sottogruppo operativo tecnico ha potuto valutare i contributi pervenuti da 11 Agenzie, tra cui:

- ARPA Campania;
- ARPA Calabria;
- ARPA Liguria;
- ARPA Lombardia;
- ARPA Molise;
- ARPA Piemonte;
- ARPA Puglia;
- ARPA Sardegna;
- ARPA Toscana;
- APPA Trento;
- ARPA Valle d'Aosta.

L'analisi delle schede inviate dalle Agenzie ha consentito di evidenziare le situazioni più ricorrenti, distinguendo tra quelle più semplici e quelle che richiedono indirizzi orientativi univoci. L'analisi di dettaglio dei singoli casi registrati ha inoltre messo in luce che, fino ad oggi, i casi di emissione di prescrizioni/asseverazioni che si sono presentati con maggiore frequenza riguardano:

- abbandono e mala gestione di rifiuti;
- scarichi non autorizzati;
- inottemperanze connesse alle emissioni in atmosfera.

Sulla base di tali evidenze, sono stati pertanto effettuati dal sottogruppo operativo tecnico specifici approfondimenti sulle seguenti tematiche:

1. rifiuti;
2. scarichi;

3. emissioni in atmosfera;

4. AIA.

In particolare, nell'ambito di tale indagine, un primo approfondimento è stato dedicato alla disamina dei contenuti delle prescrizioni emesse/asseverate dalle Agenzie, al fine di individuare specifiche proposte di "prescrizioni tipo" per ciascuna violazione, comprensive della tempistica di adeguamento da richiedere al contravventore.⁴

Un altro focus di approfondimento ha avuto per oggetto le problematiche di valutazione del verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno in conseguenza della commissione della violazione. Come è noto, secondo quanto previsto dall'art. 318-bis, comma 1, D.Lgs. 152/06, il mancato verificarsi di tali circostanze costituisce uno dei presupposti per l'applicazione della procedura estintiva, la cui valutazione è demandata al personale di vigilanza chiamato ad applicare le nuove norme. Sulla base di tali riflessioni, il sottogruppo operativo tecnico ha individuato alcune condizioni in presenza delle quali la valutazione circa il manifestarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno richiede interventi e valutazioni che, per impegno e durata, risultano incompatibili con le finalità della norma e che pertanto rendono non prescrivibili le relative contravvenzioni. Si tratta di indicazioni che, pur non esaurendo i casi nel loro complesso, sono da considerarsi quali orientamenti proposti al SNPA, per il compimento delle valutazioni preliminari da svolgersi in vista dell'attivazione (o meno) della procedura estintiva.

Infine, un ulteriore specifico focus è stato dedicato ai criteri di applicazione della procedura al caso di reati di natura formale ed in particolare alle attività esercitate in assenza di titoli autorizzativi/abilitativi o in presenza di titoli scaduti. In esito a tali approfondimenti, effettuati in coordinamento con il sottogruppo operativo giuridico, sono state proposte indicazioni puntuali circa l'applicabilità della procedura, anche con specifica indicazione di contenuti "tipo" delle prescrizioni.

I risultati degli approfondimenti e delle proposte effettuati dal sottogruppo operativo tecnico sono stati raccolti in un'apposita tabella riepilogativa contenente prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento (V. successivo par. 2.D).

Sulla base della documentazione prodotta dai sottogruppi operativi giuridico e tecnico è stato infine redatto il presente documento che riassume le principali indicazioni e gli orientamenti per l'applicazione della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 da parte degli enti del SNPA. Tale documento è stato sottoposto alla valutazione dei membri del Gruppo di lavoro ed altresì della rete dei referenti delle altre Agenzie (che per il gruppo di lavoro "ecoreati" è costituita dai Direttori generali delle Agenzie) per una quanto più ampia condivisione. In questa fase finale, i contenuti del documento sono stati altresì verificati e confermati alla luce degli ulteriori documenti di indirizzo emessi da parte di alcune Procure (sia circondariali, che generali), segnalati al Gruppo di lavoro successivamente al 04.03.16 (data di chiusura della raccolta dei documenti).⁵

⁴ In tale fase, al fine di operare una corretta valutazione rispetto alla possibilità di attivazione della procedura estintiva dei reati, è stato applicato il criterio finalistico che, dalle rilevazioni del sotto-gruppo di lavoro giuridico, è risultato il più diffuso nelle posizioni espresse dalle Procure della Repubblica. In base a tale criterio, risulterebbe possibile applicare la procedura prevista dall'art. 318-bis e ss. ogniquale volta la violazione possa essere rimossa attraverso l'adempimento di una prescrizione che consenta il ripristino dello stato originario dei luoghi con il fattivo comportamento del trasgressore.

⁵ Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti di indirizzo:

1. Protocollo d'intesa siglato il 18.06.16 tra la Procura generale di presso la Corte d'appello di Bologna, le relative Procure circondariali, l'ARPA Emilia Romagna, la Capitaneria di Porto di Ravenna, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bologna e il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
2. Indirizzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, prot. n. 31 del 15.01.16;
3. Direttiva n. 266 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como del 10.03.16 e successiva nota di chiarimenti, prot. n.857 del 10.08.2016;
4. Nuovi indirizzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, prot. n. 5039 del 18.04.2016 e successiva nota di integrazione e rettifica, prot. n. 5040 del 18.04.16;

1.B) BANCA DATI DEGLI INDIRIZZI E TABELLE SINOTTICHE

Come da obiettivi definiti dal POD, il sottogruppo operativo giuridico ha realizzato una banca dati della documentazione raccolta ed un quadro di lettura sinottica degli indirizzi emessi. La banca dati denominata “Documentazione in materia di delitti contro l'ambiente (Legge n. 68 del 22/05/2015)” è stata resa disponibile attraverso un'applicazione web realizzata da ARPA Toscana. Attualmente, l'accesso può avvenire tramite il sito internet istituzionale di ARPAT, digitando l'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/snpa/ecoreati/banca-dati-ecoreati>.

Attraverso uno specifico modulo di ricerca è possibile effettuare selezioni mirate all'interno della banca dati ed estrazioni dei documenti, nel presupposto che la documentazione raccolta ha carattere pubblico e non presenta specifici profili di riservatezza. In ogni caso, per motivi di opportunità, ARPAT provvederà a fornire ai singoli enti emittenti un'apposita informativa circa la pubblicazione dei relativi documenti.

La successiva analisi sinottica degli indirizzi è stata realizzata mediante la redazione di tabelle di raffronto (V. Allegato B), organizzate sulla base degli argomenti oggetto dei focus di approfondimento elencati sopra (v. paragrafo 1.A). Tali tabelle riassumono le principali posizioni emerse, ne specificano le singole autorità emittenti, individuandone l'ambito territoriale di competenza e, in alcuni casi, specificandone il livello di omogeneità/disomogeneità rispetto alle posizioni eventualmente emesse dalle Procure Generali. Anche tali tabelle (nella versione in foglio di calcolo) consentono di effettuare ricerche mirate.

A seguire è riportato un prospetto sintetico sul livello di copertura delle indicazioni emesse dalle Procure di riferimento, dagli altri enti coinvolti e dalle ARPA/APPA. Il prospetto è stato redatto sia sulla base dei documenti pervenuti alla data del 04.03.2016 (data di chiusura della raccolta dei materiali da parte del gruppo di lavoro), che di quelli pervenuti successivamente.

Dai suddetti dati emerge la seguente situazione a livello nazionale:

- 12 Regioni dispongono di indirizzi delle Procure (sia circondariali che generali). Di queste, 4 Regioni dispongono sia di indirizzi delle Procure generali che delle procure circondariali, 1 dispone di soli indirizzi della Procura generale di riferimento (è il caso della Valle D'Aosta, per la quale ha competenza la Procura generale della Corte d'Appello di Torino) e 7 dispongono di indirizzi delle sole Procure circondariali. Nell'ambito di queste ultime diverso è tuttavia il grado di copertura territoriale: soltanto in un caso gli indirizzi delle procure circondariali coprono l'intero territorio (v. Liguria), mentre negli altri casi il livello di copertura è variabile.
- 8 Regioni difettano di qualsiasi tipo di indirizzo dell'Autorità giudiziaria.

5. Direttive della Procura di Lecce, prot. n. 2158 del 10.03.2016;

6. Linee guida della Procura di Bolzano del 29.03.2016 (accordo tra la Procura e l'APPA);

7. Parziale modifica della circolare n. 936/16 della Procura di Bari, prot. n. 5648 del 19.07.2016;

8. Parziale modifica della circolare n. 9 prot. 227 del 04/06/15 della Procura di Trento, prot. n. 1379 del 29/08/16;

9. Direttiva della Procura di Como, prot. n. 266 del 10.03.2016;

10. Indirizzi della Procura di Pavia, prot. n. 6712 del 09.09.2016;

11. Direttiva della Procura di Busto Arsizio, prot. n. 1873 del 28.09.2016;

12. Direttiva della Procura di Brescia, prot. n. 2080 del 10.10.2016;

Tali documenti esprimono perlopiù posizioni che avvalorano e confermano gli orientamenti espressi nelle posizioni già esaminate dal Gruppo di lavoro e pertanto si è ritenuto di poter confermare gli indirizzi formulati nel presente documento per gli operatori del SNPA. Per esempio, in ordine alla problematica relativa alla tipologia dei reati che possono essere ammessi alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/06, negli ulteriori documenti considerati, viene confermato l'orientamento maggioritario di ritenere escluse le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (orientamento suggerito anche negli indirizzi per il SNPA).

Con riferimento al livello di copertura degli indirizzi operativi delle ARPA/APPA emergono gli stessi dati numerici totali (anche se non perfettamente sovrapponibili rispetto al quadro precedente):

- 13 Regioni dispongono di indirizzi delle ARPA/APPA;
- 7 Regioni difettano di indirizzi delle ARPA/APPA.

Incrociando la lettura dei suddetti dati ne risulta, infine, che ben 4 Regioni difettano sia di indirizzi dell'Autorità giudiziaria, che di indirizzi delle ARPA/APPA.

Tab. Livello di copertura degli indirizzi emessi a livello nazionale
(dati raccolti tramite le segnalazioni degli enti appartenenti al SNPA)⁶

Regione	Procure generali (% su totale Procure generali presenti a livello regionale)	Procure circondariali (% su totale Procure circondariali presenti a livello regionale)	ARPA/APPA	Altri enti
1. Abruzzo	--	--	--	--
2. Basilicata	--	--	--	--
3. Calabria	--	10%	SI	--
4. Campania	50%	9%	SI	--
5. Emilia Romagna	100% (protocollo intesa)	22%	SI	--
6. Friuli VG	--	50%	SI	--
7. Lazio	--	67%	SI	--
8. Liguria	--	100%	SI	--
9. Lombardia	--	38%	SI	--
10. Marche	--	--	--	--
11. Molise	--	--	--	SI (Accordo reg.)
12. Piemonte	100%	78%	SI	--
13. Puglia	--	50%	SI	--
14. Sardegna	--	--	SI	--
15. Sicilia	--	--	--	--
16. Toscana	100%	55%	SI	--
17. Trentino Alto A.	--	67%	--	SI (Prov. Aut. Trento)
18. Umbria	--	--	SI	--
19. Valle d'Aosta	100% (v. Torino)	--	--	--
20. Veneto	--	--	SI	--

⁶ Si precisa che la rilevazione è stata effettuata sulla base della documentazione complessivamente segnalata dalle ARPA/APPA al Gruppo di lavoro. I dati non hanno pertanto carattere ufficiale, né possono intendersi esaustivi del quadro dei documenti emessi a livello nazionale.

2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI

2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI

Nell'ambito delle rilevazioni effettuate dal Gruppo di lavoro riguardo alla procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, alcune tematiche non hanno registrato particolari diversità interpretative e pertanto non sono state oggetto di rappresentazione nelle tabelle di analisi sinottica. A seguire si riportano tuttavia gli orientamenti condivisi ritenuti maggiormente rilevanti per gli operatori del SNPA.

1) Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06

Il meccanismo estintivo non riguarda tutte le contravvenzioni in materia ambientale, ma, come risulta dall'art. 318 bis, esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. 152/2006. Si ritengono pertanto escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal Testo Unico Ambientale (TUA), anche nei casi in cui il trattamento sanzionatorio è individuato tramite rinvio a disposizioni di legge contenute nel TUA (si veda ad esempio l'art. 16 del D.lgs n. 36/2003).

2) Natura giuridica del verbale di prescrizioni

Il tema della natura giuridica del verbale di prescrizioni non è stato trattato in modo specifico, ma solo incidentalmente nella relazione di cui all'Allegato A (vedi paragrafo 9 punto b), in quanto è risultato pacifico che debba riconoscersi al suddetto la natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza di ciò è che il verbale di prescrizioni è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale. Il verbale di prescrizioni non è quindi impugnabile né con ricorso al TAR, né con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Su tale interpretazione convergono le Procure che si sono espresse e la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento all'analogia procedura estintiva disciplinata dal D.lgs. n. 758/1994 e consolidatasi con le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione civile (nn. 3694 e 3695 del 09.03.2012).

Con riferimento alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 si segnala, al momento, l'ordinanza del TAR Toscana n. 770 del 19.11.2015 che pare collocarsi nel solco tracciato dalla giurisprudenza in materia di sicurezza di lavoro.

Infine, anche la lettera dell'art. 318-ter porta a riconoscere la natura di atto di polizia giudiziaria alle prescrizioni: infatti, da un punto di vista soggettivo il verbale di prescrizioni non è imputabile ad un organo dell'apparato amministrativo, bensì all'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero alla polizia giudiziaria, entrambi chiamati ad operare sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Da un punto di vista oggettivo, dunque, l'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni non è affatto avulso dal procedimento penale, in quanto presuppone l'accertamento di un reato ed ha la finalità di estinguere la contravvenzione accertata. Più in generale, infatti, il procedimento di estinzione, anche se può terminare con un'estinzione del reato in sede amministrativa è, e resta, un procedimento penale regolato, anche in sede di indagini, dalle norme del Codice di procedura penale (v. analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa).

3) Natura giuridica dell'asseverazione delle prescrizioni

L'art. 318-ter dispone che la prescrizione sia "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata". Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che l'attività di asseverazione non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di polizia giudiziaria. L'asseverazione svolge piuttosto una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale. Per l'individuazione degli enti asseveratori e, all'interno degli stessi, dei soggetti incaricati di tale funzione si rinvia al successivo paragrafo 2.B ed altresì, più ampiamente, alla relazione di cui all'Allegato A.

4) Obbligatorietà dell'applicazione della procedura estintiva in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 318 bis

Il Gruppo di lavoro non ha affrontato in modo specifico tale tematica, tuttavia ha implicitamente ritenuto che l'applicazione della procedura estintiva sia dovuta in presenza dei presupposti indicati dall'art. 318 bis (ipotesi contravvenzionali previste dal TUA e assenza di profili di danno o pericolo). Pertanto la procedura estintiva deve essere applicata anche qualora non risulti possibile impartire la prescrizione prevista dall'art. 318-ter, analogamente a quanto stabilito per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.124/2004). Nel paragrafo 5 della relazione di cui all'Allegato A è stata infatti suggerita l'applicazione della procedura estintiva ai reati a condotta esaurita (ossia i reati istantanei già perfezionatisi) e ai casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento dell'obbligo di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza. Del resto, la prescrizione ha lo scopo di eliminare le conseguenze del reato, ripristinando, per quanto possibile, la situazione precedente alla sua commissione, pertanto nei casi in cui non vi sia alcun effetto da rimuovere (come nelle ipotesi sopra citate), l'impossibilità di impartire prescrizioni non deve costituire un elemento ostativo all'avvio della procedura estintiva, in presenza degli altri requisiti per la sua applicazione.

5) Rapporti intercorrenti tra le prescrizioni ex art. 318-ter e i provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale

Tale tematica è stata affrontata dal gruppo di lavoro (si veda il paragrafo 8 dell'Allegato A) limitatamente alla possibile interferenza tra le prescrizioni contenenti specifiche misure ex art. 318-ter, comma 3 e le misure oggetto delle diffide emesse dall'autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie dell'AIA (art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. 152/06). La questione si pone però, in termini più generali, con riferimento ai vari provvedimenti amministrativi (come ad es. l'ordinanza sindacale ex art. 192 del TUA) che gli enti con funzioni di amministrazione attiva sono legittimati, ma anche tenuti, ad adottare nelle ipotesi previste dalla normativa ambientale.

Considerato che la Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non disciplina i rapporti tra le prescrizioni della procedura estintiva e i provvedimenti che concludono gli ordinari procedimenti amministrativi, si ritiene pacifico che le prescrizioni non sostituiscano i provvedimenti amministrativi, ma siano entrambi necessari dato che agli stessi sono ricollegabili diversi effetti giuridici. Le prescrizioni, infatti, incidono sul procedimento penale, in termini di estinzione dello stesso, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità competente producono i loro effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa ambientale come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (v. revoca dell'autorizzazione).

Tuttavia, al fine di evitare che siano prescritte misure difformi, si rende necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti, che viene di norma realizzato tramite l'invio da parte dell'organo accertatore, all'ente titolare del procedimento amministrativo, di una copia del verbale di prescrizioni con l'indicazione che il contenuto delle prescrizioni è da intendersi come proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza. Nel caso in cui si partecipi soltanto al processo di asseverazione, si suggerisce comunque di segnalare all'organo che procede ad impartire la prescrizione, l'opportunità di inviarne copia alle autorità competenti all'adozione di provvedimenti amministrativi in materia ambientale.

2.B) QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE E RELATIVI INDIRIZZI PER IL SNPA

Un'importante evidenza emersa dall'analisi dei documenti emessi dalle Procure della Repubblica e dagli altri enti interessati alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 è la disomogeneità degli orientamenti applicativi e interpretativi espressi su alcuni dei temi ritenuti maggiormente problematici.⁷

In considerazione di tale dato, le proposte di indicazioni ed orientamenti per il SNPA che sono state formulate per ciascun aspetto rappresentano un quadro di indirizzi condivisi per una quanto più possibile ampia omogeneizzazione a livello nazionale dei comportamenti degli operatori del SNPA.

Resta fermo che, a causa della specifica natura del rapporto tra l'Autorità giudiziaria e gli operatori di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, tali indicazioni ed orientamenti dovranno necessariamente fare salvi i diversi indirizzi eventualmente emessi dalle Procure della Repubblica di riferimento (anche per singoli aspetti che risultassero divergenti rispetto al quadro condiviso).

L'art. 109 della Costituzione e altresì gli articoli 56 e 327 del Codice di Procedura Penale, sanciscono, infatti, una vera e propria dipendenza funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto all'Autorità giudiziaria. Per questo motivo, il personale di vigilanza degli enti del SNPA operante con funzioni di PG, nel compimento delle attività afferenti il procedimento penale (siano esse svolte d'iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria), è tenuto ad un generale dovere di rispetto delle direttive emesse dalle Procure della Repubblica territorialmente competenti. Va sottolineato, dunque, che una volta espressi indirizzi o direttive da parte dell'Autorità giudiziaria, tale personale, nell'esercizio delle funzioni di PG, non può essere condizionato da diversi orientamenti delle strutture amministrative dalle quali dipende gerarchicamente.

Cionondimeno, si ritiene che le indicazioni e gli orientamenti rappresentati nella presente relazione e nei documenti allegati, possano costituire un importante punto di riferimento per una tendenziale lettura condivisa delle suddette problematiche all'interno del SNPA.⁸

1. Tipologia di contravvenzioni ammesse alla procedura

L'individuazione delle contravvenzioni alle quali è applicabile la procedura estintiva è controversa, in quanto, da un lato l'art. 318-bis stabilisce un'applicazione generalizzata della procedura estintiva alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs 152/2006, dall'altro, l'art. 318-quater, prescrivendo, ai fini dell'estinzione della contravvenzione, il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, esclude dal beneficio le contravvenzioni punite con l'arresto, suscitando nell'interprete il dubbio se l'esclusione debba riguardare le sole contravvenzioni punite con il solo arresto o anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda.

L'interpretazione suggerita, in linea con le indicazioni fornite dalla maggioranza delle Procure che si sono espresse, è quella di escludere dall'ambito di applicazione della procedura estintiva anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda, in quanto, l'assoggettabilità delle stesse alla procedura, a fronte dell'esclusione delle contravvenzioni punite con il solo arresto, darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento, data la tendenziale maggiore gravità delle contravvenzioni punite con arresto e ammenda rispetto a quelle punite con il solo arresto (un

⁷ Per approfondimenti, su tali questioni, si rimanda più ampiamente all'Allegato A).

⁸ Si consideri, peraltro, che dalla rilevazione chiusa al 4.3.16, nonostante vari siano stati i documenti di indirizzo emessi dalle Procure, risulta un vasto numero di Procure che non si sono espresse formalmente.

esempio evidente di quanto sopra esposto si rinviene confrontando le contravvenzioni previste dall'art. 137, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).

2. Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno

Relativamente alla valutazione circa il mancato verificarsi di un danno o un pericolo concreto e attuale di danno (alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette), che ai sensi dell'art. 318-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 costituisce uno dei presupposti per l'applicazione della procedura di estinzione dei reati, dall'esame dei documenti di indirizzo sono emerse posizioni non omogenee. La posizione prevalente che si è registrata è quella di prevedere l'applicazione della procedura con riguardo non solo alle contravvenzioni formali, ma anche a quelle sostanziali, i cui effetti possono essere rimossi attraverso l'adempimento di prescrizioni.

Le altre posizioni sostengono invece che, oltre alle contravvenzioni formali, la procedura si applichi solo ai casi di contravvenzioni sostanziali che non abbiano comportato alcuna modifica ambientale, oppure che abbiano comportato modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente e immediatamente. Residuano altre posizioni minoritarie che hanno fornito ulteriori indicazioni⁹ o non hanno fornito alcuna indicazione.

Alla luce di quanto testualmente previsto dalle disposizioni in oggetto si rileva che molti sono i nodi che rimangono da sciogliere al fine di una corretta e omogenea applicazione della normativa. Si tratta di aspetti (per la cui illustrazione si rinvia al paragrafo 2 della relazione di cui all'Allegato A), per i quali sarebbe necessario un intervento legislativo di precisazione e chiarimento (sul punto si veda anche quanto riportato nel paragrafo 3 della presente relazione).

La rilevanza rivestita dalle suddette questioni, attinenti ai fondamenti stessi della procedura di estinzione, dirimenti già per la relativa attivazione e non solo per le modalità di svolgimento, nonché il fatto che numerose e sostanziali sono le divergenze tra le posizioni dei documenti di indirizzo esaminati, rende particolarmente difficile fornire agli operatori del SNPA il necessario punto di riferimento, per operare secondo una lettura uniforme e condivisa della procedura in oggetto.

In tale quadro di incertezza, un ausilio per la risoluzione almeno parziale delle questioni controverse può essere quello di operare una distinzione tra effetti ambientali del reato e danno ambientale. Non tutti i reati che producono un qualche effetto sull'ambiente producono necessariamente un "danno ambientale". A questa conclusione si perviene facendo riferimento alla definizione di danno contenuta nell'articolo 300 del D.lgs. 152/2006: "è danno ambientale qualsiasi deterioramento *significativo e misurabile*, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima" e, altresì, a quella implicitamente desumibile dall'articolo 452 bis C.p. (introdotto dalla L. 68/15) che, nel delineare l'elemento oggettivo del nuovo delitto di "inquinamento ambientale", fa riferimento a una compromissione o ad un deterioramento *significativi e misurabili* dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Tenendo conto di questa distinzione si apre uno spazio, per quanto dai confini incerti, tra reati che producono effetti sull'ambiente (da eliminare con la procedura estintiva tramite prescrizioni) e reati che hanno prodotto un "danno ambientale" per i quali la procedura non è applicabile.

Per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva e le suddette norme, si rinvia in particolare al successivo paragrafo 2.C) sui criteri guida generali per la valutazione degli effetti e

⁹ Tra le posizioni che hanno fornito criteri diversi, si segnala, in particolare, quella della Procura di Foggia che per i casi in cui non vi sia evidenza dell'assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno, prevede la necessità di effettuare una caratterizzazione del sito, secondo una procedura flessibile (a carico del trasgressore o alternativamente dell'ARPA). In esito a tale procedura potrà essere valutato se procedere o meno all'emissione delle prescrizioni.

dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati, che offre un primo quadro di lettura sistematica del tema.

Dagli approfondimenti effettuati dal sottogruppo operativo tecnico sfociati nella individuazione delle prescrizioni tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali (v. successivo paragrafo 2.D) è stato inoltre possibile enucleare alcune indicazioni operative per valutare, nei casi concreti, la sussistenza o meno del danno ambientale ovvero del relativo pericolo (da notare che in questa sede ci si è limitati a considerare il solo danno alle risorse ambientali). Tali indicazioni, pur non esaurendo i casi nel loro complesso, possono tuttavia essere considerate quali primi orientamenti per il personale di vigilanza in vista dell'attivazione della procedura estintiva dei reati. In particolare, emerge che:

- 1) per alcune fattispecie non ricorrono mai le condizioni per attivare la procedura prescrittiva: si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 1 e 2);
- 2) in alcune fattispecie si ritiene possibile impartire le prescrizioni purché accompagnate dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo, per il quale la prescrizione dovrà prevedere la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine la “verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare”.
- 3) in altre fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, si ritiene possibile impartire la prescrizione consistente nell'adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. E' questo il caso per es. di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge (art. 269, c.2) o di superamento dei limiti imposti dall'AIA (art. 29-quattordicesimo, comma 3), se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull'ambiente (per un chiarimento sui criteri di valutazione della significatività degli effetti si rinvia al successivo paragrafo 2.C).

Sempre dalle indicazioni contenute nel par. 2.D), possono essere tratti, infine, ulteriori spunti orientativi per gli operatori del SNPA (seppur con la precisazione che al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, il documento ha preso in esame e applicato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l'adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi).

3. Necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura

Riguardo alla motivazione rispetto all'applicabilità della procedura, la posizione che emerge con prevalenza dall'esame dei documenti di indirizzo ritiene sussistere in capo al soggetto accertatore l'obbligo di motivare, espressamente e compiutamente la mancata applicazione, al caso specifico, della procedura di estinzione di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06. Altre posizioni minoritarie sostengono che la motivazione è dovuta sempre, sia nel caso di applicazione, che non applicazione della procedura o che è dovuta solo nel caso di applicazione della procedura.

In considerazione della natura di “*favor rei*” che viene riconosciuta alla procedura estintiva, l'orientamento suggerito per gli operatori del SNPA è quello di aderire alla lettura maggioritaria che ritiene necessario fornire, nella comunicazione della notizia di reato, adeguata e circostanziata motivazione nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura stessa (v. per mancanza dei presupposti di legge o per la sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti). Nel caso in cui, invece, il soggetto accertatore

ritenga ricorrano i presupposti e le condizioni per attivare la procedura di estinzione, i relativi motivi (di fatto e di diritto) potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti.

4. Disciplina transitoria

L'art. 318-octies dispone che la procedura estintiva non trova applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015) della Parte VI-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

L'assenza di riferimento alla natura penale dei procedimenti ha determinato difformi interpretazioni riguardo all'individuazione della pendenza del procedimento, tuttavia, l'interpretazione suggerita, in linea con le indicazioni fornite dalla maggioranza delle Procure, è quella di far coincidere la pendenza del procedimento con l'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 C.P.P. Tale interpretazione ha il pregio di fornire una data certa della pendenza, conforme a quanto stabilito dal Codice di procedura penale ed è inoltre la più favorevole per il trasgressore.

5. Principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili anche in campo ambientale

La giurisprudenza ha elaborato, nel tempo, alcuni principi per l'analoga procedura estintiva dei reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/94). Tali principi sono stati ripresi e richiamati (in via più o meno esplicita) anche in alcuni dei documenti di indirizzo esaminati dal gruppo di lavoro, in quanto ritenuti applicabili anche nell'ambito della procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06. Pur non rilevando nelle posizioni espresse particolari livelli di disomogeneità, si è comunque ritenuto di segnalarne i contenuti, vista la non ampia rappresentatività delle posizioni emerse.

5.a) Finalità e contenuto della prescrizione

Dalla rilevazione compiuta risulta l'orientamento maggioritario di considerare le prescrizioni non soltanto come ordini di eliminazione o non reiterazioni delle condotte illecite accertate, bensì anche come specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Soltanto in poche posizioni si afferma che la prescrizione possa consistere soltanto nelle misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e non anche nell'obbligo di mettersi formalmente in regola con i precetti di legge.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è dunque quello di considerare la messa in regola con gli obblighi formali, come possibile contenuto delle prescrizioni. Per ulteriori e più approfondite indicazioni sul contenuto delle prescrizioni nelle contravvenzioni di natura formale si fa inoltre rinvio al successivo paragrafo 6.

5.b) Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo

Dalla rilevazione compiuta risulta pressoché univoco l'indirizzo di considerare la procedura applicabile anche ai casi in cui il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell'organo di vigilanza, con il meccanismo della c.d. prescrizione "ora per allora".

Per quanto riguarda invece i reati a condotta esaurita, si rileva una certa difformità di orientamento, in particolare nelle indicazioni fornite dalle Procure. L'orientamento maggioritario dà indicazioni a favore dell'applicabilità della procedura estintiva a tali casistiche. Altre posizioni minoritarie negano invece tale possibilità. Per quest'ultimo orientamento, non potendo essere impartite prescrizioni, non si dovrebbe neppure attivare la procedura estintiva.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di aderire alla lettura maggioritaria che ritiene applicabile la procedura estintiva ai reati a condotta esaurita ed ai casi di adempimento spontaneo, fatta salva la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale, che resta comunque condizione per l'attivazione della procedura. Tale orientamento risulta peraltro coerente con quanto previsto e consolidato a livello normativo, nel settore della sicurezza sul lavoro (v. art. 15, D.lgs. 124/2004).

5.c) Natura del termine previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria

In merito alla natura del termine dei trenta giorni concesso per legge ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, comma 2, da parte del trasgressore, si rileva una totale uniformità di lettura. Le indicazioni fornite, infatti, concordano nel ritenere il termine in oggetto di natura perentoria.

In coerenza con tale lettura, alcune Procure sottolineano inoltre la "improrogabilità" del termine per il pagamento della sanzione e l'impossibilità di rateizzare il pagamento (principi già emersi nella giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).

Infine, altre Procure considerano il tardivo pagamento della sanzione assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione, ai fini dell'accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162-bis C.P. (aderendo, anche in questo caso, agli orientamenti minoritari della giurisprudenza già maturati in materia di sicurezza del lavoro).

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è pertanto quello di considerare il termine per il pagamento di natura perentoria, sottolineando tuttavia, l'importanza di individuare con certezza il termine iniziale di decorrenza sul quale le disposizioni della Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non si soffermano. Al fine di dare certezza a tale termine, si ritiene che il verbale di ammissione al pagamento debba essere notificato al trasgressore attraverso procedure che garantiscano la certezza della data di ricezione. Da questa posizione discende inoltre l'indicazione di considerare il pagamento non rateizzabile.

6. Indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni di natura formale

Alcune delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 puniscono l'esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di "pericolo astratto" o di tipo "formale", ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale (come l'obbligo di ottenere un determinato titolo abilitativo per lo svolgimento di una data attività) che determinano una situazione di pericolo potenziale per l'ambiente che, di per sé, non è ostativa all'attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione. Tale procedura tuttavia sarà preclusa, in concreto, qualora l'organo accertatore accerti la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali che rientrano nell'ambito di applicazione della parte sesta bis (vedi art. 318 bis).

Mentre la possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura è generalmente ammessa nei documenti analizzati, la questione maggiormente controversa riguarda il contenuto delle prescrizioni da impartire al trasgressore. Un primo orientamento sostiene che ai fini della

regolarizzazione è necessario che venga ottenuto il titolo abilitativo nel termine assegnato, con la precisazione che taluni ritengono che la prescrizione debba imporre al trasgressore solo la presentazione della relativa istanza, in considerazione del fatto che l'ottenimento del titolo non rientra nella disponibilità del trasgressore.

Un secondo orientamento, avente carattere minoritario, ritiene invece che la prescrizione non possa consistere nell'ordine di richiedere/ottenere il titolo abilitativo, ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione dell'attività potenzialmente pericolosa.

Dall'esame della casistica che si può presentare nella pratica degli operatori, a seconda della situazione concreta, può risultare più adeguato l'uno o l'altro degli orientamenti. Nella tabella riportata a seguire si è suggerito l'orientamento ritenuto più adatto per regolarizzare le diverse fattispecie: o prescrivendo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 318 ter comma 3 (qualora l'attività sia ritenuta potenzialmente pericolosa), o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo.

Casistica reati formali	Contenuto delle prescrizioni
1. Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata	➤ Sospensione delle attività (totale)
2. Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa)	➤ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
3. Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo	➤ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo)
4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...)	➤ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari	➤ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione)

Esaminando tale prospetto si possono dunque evidenziare tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizioni:

1. in tutti i casi nei quali sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo "sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione...". I termini per l'adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all'esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente. Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una sospensione parziale delle attività (v. parti di

impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa (con le modalità illustrate al successivo punto 3);

2. in tutti i casi in cui per la regolarizzazione dell'attività è richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo "presentare la comunicazione/dichiarazione". In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;
3. infine, nei casi di attività svolte senza rinnovo dell'autorizzazione o con modifiche non autorizzate, posto che sia possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l'indirizzo che si propone è quello di impartire due tipologie di prescrizioni:
 - a) la prima avente ad oggetto la presentazione dell'istanza, assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici;
 - b) la seconda avente ad oggetto il conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell'istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell'art. 318 ter, comma 1 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).

D'altra parte la previsione di un termine per la regolarizzazione che, unanimemente nei pronunciamenti raccolti, si attua con il rilascio del provvedimento richiesto, è senza dubbio indispensabile al fine di garantire una durata certa alla procedura di estinzione e, di riflesso, al periodo di sospensione del procedimento penale, che non tollera una sospensione *sine die*.

Del resto, il termine è essenziale anche per la verifica della regolarizzazione da parte dell'organo accertatore.

7. Asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure

7.a) Finalità e contenuto dell'asseverazione

La natura dell'attività di asseverazione delle prescrizioni emesse dagli organi di PG, è stata più o meno esplicitamente trattata nei documenti di indirizzo esaminati. Dalle indicazioni formulate, emerge in maniera sostanzialmente univoca che l'asseverazione si configura come un'attività di natura tecnica che non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di PG (v. precedente paragrafo 2.a.).

Per quanto riguarda la finalità e gli elementi principali che caratterizzano l'attività di asseverazione, da una sovrapposizione delle indicazioni contenute nei documenti esaminati, si può ritenere che l'asseverazione consista nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:

1. pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;
2. fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (in taluni casi si fa riferimento alla chiarezza e non equivocità delle prescrizioni);
3. congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;
4. presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;
5. oggettività e riscontrabilità;

6. verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è dunque quello di considerare che il soggetto asseveratore è chiamato ad esprimere un parere, di natura tecnica, sulla prescrizione impartita dagli organi di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all'ente), avente per oggetto quanto elencato sopra. Inoltre (fatto salvo il possibile coinvolgimento degli enti del SNPA nelle fasi antecedenti all'asseverazione), si ritiene che non rientri nelle competenze del soggetto asseveratore l'espressione di valutazioni circa l'applicazione o meno dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'UPG che la impartisce. Tale orientamento risulta peraltro coerente con quanto previsto nei primi indirizzi assunti dal Consiglio federale nella Deliberazione n. 53 del 15/7/2015.

7.b) Obbligatorietà o meno dell'asseverazione

Circa l'obbligatorietà o meno di provvedere all'asseverazione delle prescrizioni emesse da parte degli operatori con funzioni di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all'ente), dall'analisi dei documenti emergono indicazioni in circa la metà dei casi, con posizioni di natura piuttosto eterogenea. In particolare, alcune posizioni hanno ritenuto (alternativamente o congiuntamente) che l'asseverazione possa non essere necessaria nei casi di:

- prescrizioni impartite da un organo tecnico specializzato;
- prescrizioni meramente formali ed amministrative, che non comportino alcuna valutazione di natura tecnica;
- prescrizioni che non comportano valutazioni tecniche di un certo rilievo (superiore a quello che deve normalmente possedere un qualsiasi operatore appartenente agli organi di controllo).

Da altre posizioni emerge l'orientamento opposto, ovvero che l'asseverazione debba sempre accompagnare le prescrizioni a prescindere dal contenuto e dall'organo di PG che le emette. Da alcune Procure è stato inoltre affermato che il requisito dell'asseverazione debba essere considerato quale elemento indispensabile per la legittimità dell'atto stesso che impone le prescrizioni.

Alla luce dell'eterogeneità del quadro che emerge circa l'obbligatorietà o meno dell'asseverazione, non si è ritenuto opportuno, in sede di gruppo di lavoro, prediligere un orientamento specifico. Infatti, se da una parte potrebbe sembrare congrua la scelta di prevedere in modo sistematico l'asseverazione di tutte le prescrizioni, d'altra parte questa pratica rischierebbe di rallentare lo svolgimento del procedimento estintivo. L'indicazione che si suggerisce per gli enti del SNPA è pertanto che possa essere stabilito a livello locale, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Procure e delle specifiche modalità organizzative degli enti asseveratori, quali siano le tipologie di prescrizioni che debbano essere asseverate. Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori delle Agenzie che operano con qualifica di UPG, si ritiene comunque necessario, in coerenza con quanto già indicato dal Documento del Consiglio Federale n. 53/15 e altresì con le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 7.e), che l'asseverazione venga sempre rilasciata a garanzia del più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici rispetto ai contenuti delle prescrizioni e col fine di perseguire un buon livello di omogeneità di comportamento degli operatori del sistema.

7.c) Modalità di asseverazione

In merito alle modalità con cui il soggetto asseveratore possa negare l'asseverazione di una prescrizione o proporre una modifica, non esistono al momento indirizzi specifici delle Procure. Sul tema si sono pronunciate solo alcune Agenzie. L'orientamento che emerge è che si possa unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente. Non

sarebbero invece ammesse asseverazioni condizionate all'integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento. Le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre all'asseverazione.

Su questo argomento non si è ritenuto opportuno al momento formulare indicazioni specifiche per il SNPA. Rimane ovviamente sempre valida la possibilità di coordinamento con gli organi accertatori.

Riguardo alla necessità o meno di effettuare un preventivo sopralluogo, ai fini dell'asseverazione delle prescrizioni, si è espressa una sola Procura, specificando che l'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo dell'organo tecnico di vigilanza, al quale è rimessa la valutazione della necessità del sopralluogo medesimo.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di aderire a tale lettura di non stretta necessità di effettuazione del sopralluogo, rimanendo nella facoltà del soggetto asseveratore individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l'asseverabilità delle prescrizioni.

Infine, in merito al termine entro il quale l'organo asseveratore deve procedere con l'asseverazione, si è espressa una sola Procura che ha indicato il termine massimo di 30 giorni (come previsto dall'art. 2 comma 3 della L.241/1990), dal ricevimento della richiesta di asseverazione della prescrizione, da parte dell'organo di PG.

Anche su questo tema, fermo restando una generale esigenza di celerità nel rilascio dell'asseverazione tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestiva della regolarizzazione e prevenzione del danno), non si ritiene comunque opportuno suggerire una tempistica specifica per il completamento della procedura. Tale scelta è motivata dalla constatazione che la durata della procedura di asseverazione possa essere variabile in rapporto alla complessità tecnica delle prescrizioni impartite, all'eventuale necessità di effettuare un sopralluogo o di acquisire ulteriori elementi utili all'analisi della problematica, nonché in rapporto alle diverse capacità organizzative dell'ente chiamato ad asseverare.

7.d) Soggetto preposto all'asseverazione

In merito al soggetto titolato ad asseverare le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, gli orientamenti che emergono dai documenti esaminati sono piuttosto eterogenei.

Le posizioni maggioritarie che emergono sono quelle che:

- attribuiscono tale funzione in via esclusiva agli enti del SNPA;
- attribuiscono tale funzione agli enti del SNPA ed ai corpi di polizia giudiziaria specializzata (anche se, su quali siano questi ultimi, le posizioni non sono univoche).

Da rilevare, infine, quale posizione minoritaria anche quella di alcune Procure che individuano come ente titolato ad asseverare anche (o solo) le amministrazioni competenti in materia ambientale, perlopiù per prescrizioni con contenuti meramente amministrativi.

Fermo restando che dai documenti esaminati gli enti del SNPA risultano pressoché unanimemente individuati quali soggetti preposti al rilascio delle asseverazioni tecniche (sia in via esclusiva, che non) in quanto enti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale, non si è ritenuto opportuno individuare uno specifico orientamento in quanto l'individuazione dell'ente preposto all'asseverazione delle prescrizioni, dovrebbe essere effettuata dalle singole Procure, tenendo conto delle competenze richieste nelle valutazioni tecniche relative alla tipologia di violazioni commesse e di prescrizioni impartite e in relazione alle specificità territoriali in termini di disponibilità di tali competenze.

7.e) Competenza al rilascio dell'asseverazione

In merito all'individuazione all'interno dell'ente asseveratore, del soggetto specifico competente al rilascio dell'asseverazione, sono state fornite indicazioni solo da 7 Procure, mentre si sono espresse in tal senso soprattutto le Agenzie Ambientali. La posizione maggioritaria che ne emerge attribuisce la competenza al rilascio dell'asseverazione alla struttura di appartenenza dell'operatore o alla struttura sovraordinata a quella di appartenenza dell'operatore. Posizioni minoritarie attribuiscono tale competenza a strutture specializzate interne all'ente, alle strutture di vigilanza competenti territorialmente o, infine, anche al singolo operatore (su autorizzazione della struttura di appartenenza).

L'orientamento che si propone per gli enti del SNPA, in coerenza con quanto già indicato dal Documento del Consiglio Federale n. 53/15 è che la competenza all'asseverazione sia demandata, nel rispetto degli ordinamenti interni delle singole Agenzie, a specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali) e non ai singoli operatori di vigilanza proprio per caratterizzare l'asseverazione come un parere istituzionale dell'ente e non del singolo operatore. Tale indirizzo, nel caso di asseverazione di prescrizioni emesse da operatori delle Agenzie che operano con qualifica di PG, consente peraltro di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa validazione tecnica.

8. Ruolo degli organi di vigilanza che non operano con qualifica di UPG e coordinamento tra procedura estintiva e procedure amministrative ordinarie

La tematica relativa al ruolo giocato dagli enti del SNPA che non operano con personale avente qualifica di UPG è stata affrontata in diversi documenti di indirizzo emessi dalle Agenzie stesse e altresì in alcuni documenti emessi dalle Procure.

Un primo assunto condiviso che emerge è che qualora l'accertamento di una contravvenzione sia effettuato da personale non UPG, l'organo di vigilanza deve trasmettere celermente gli esiti del controllo all'Autorità Giudiziaria, segnalando la circostanza di applicabilità o meno della procedura e fornendo all'AG tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti, a partire dalla presenza o meno di danno o pericolo concreto e attuale di danno.

Un'altra considerazione che risulta ampiamente condivisa è che la specializzazione tecnica degli operatori del SNPA, almeno nei casi più complessi, risulta fondamentale, in ogni caso, ai fini dell'attivazione e della verifica della procedura, anche a prescindere dalla fase di "asseverazione" che come già detto, può coinvolgere direttamente tali enti. Piuttosto, gli indirizzi esaminati si distinguono riguardo alle modalità di comunicazione, cooperazione e interlocuzione tra il personale del SNPA e la PG.

I modelli proposti infatti fanno riferimento a diversi schemi, tra cui per es.

- l'organo di vigilanza (ARPA) si farà coadiuvare da un ufficiale e/o un agente di PG, che dovrà fornire la collaborazione al fine di consentire l'espletamento della procedura estintiva;
- la PG operante, prima di redigere le prescrizioni si rivolgerà all'ARPA per ottenere gli opportuni suggerimenti tecnici, mentre nei casi più complessi è consigliabile il coinvolgimento dell'ARPA anche in fase di verifica dell'adempimento. Inoltre, all'ARPA potrà essere richiesto un supporto consulenziale da parte della PG, ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno;
- la PG potrà operare con l'ausilio di un ente specializzato (ad es. ARPA) all'uopo nominato ausiliario di PG, per l'emissione delle prescrizioni;

- nel caso in cui la PG chieda una valutazione tecnica sull'esistenza del danno o pericolo prima dell'emissione della prescrizione, l'ARPA inviterà la PG ad un esame congiunto della situazione anche mediante un nuovo accertamento della situazione riscontrata.

Alla luce di quanto sopra il modello di riferimento che si suggerisce per gli enti del SNPA, nel caso di attività svolta da personale senza qualifica di UPG, è il seguente:

- 1) gli organi di Polizia giudiziaria o il personale che opera con funzioni di PG, devono essere attivati, con le modalità eventualmente stabilite dall'AG di riferimento territoriale, ovvero tramite celere e circostanziata segnalazione da parte dell'organismo vigilante;
- 2) qualunque sia la forma di collaborazione individuata (la PG si pone a supporto degli enti del SNPA redigendo gli atti, ovvero la PG nomina gli enti del SNPA ausiliari di PG e compie gli atti congiuntamente), nel caso di accertamento svolto da operatori del SNPA resta sostanzialmente in capo ai medesimi la valutazione tecnica sull'applicabilità della procedura (ovvero l'assenza di pericolo concreto e attuale di danno), sulle prescrizioni applicabili e sui meccanismi di regolarizzazione; pertanto è necessario strutturare l'eventuale segnalazione corredandola di tali elementi;
- 3) se richiesto dalla PG di confermare l'applicabilità della procedura, in casi non accertati dagli operatori del SNPA, può essere necessario richiedere lo svolgimento di una specifica attività in sito;
- 4) è opportuno, infine, che gli operatori del SNPA, indipendentemente dalla qualifica rivestita durante l'accertamento, provvedano ad informare l'autorità competente in via amministrativa di aver proposto all'ente accertatore l'attivazione della procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, dandone altresì conto all'Autorità giudiziaria. Tale indicazione è motivata da una generale esigenza di coordinamento tra la procedura estintiva dei reati e le procedure di natura amministrativa di diffida/ordinanza previste dalla normativa a fronte di comportamenti non conformi alle norme vigenti/titoli autorizzativi (v. per esempio le procedure di cui all'art. 29-decies, commi 6 e 9 del D.Lgs. 152/06).

9. Ruolo del Pubblico Ministero e contestazione del contenuto delle prescrizioni

La questione del ruolo del PM nell'ambito della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale è stata oggetto di specifico approfondimento, in quanto la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce al PM un ruolo, per così dire, "defilato" e "marginale" se paragonato al ruolo rivestito nell'ambito del procedimento penale, ove il PM assume la direzione delle indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (vedi art. 327 C.P.P.).

Nell'ambito della procedura estintiva, all'opposto, il ruolo principale viene riconosciuto all'organo di vigilanza, che valuta autonomamente i presupposti per l'applicazione della stessa, impartisce la prescrizione e ne controlla l'avvenuto adempimento, senza alcuna preventiva interlocuzione con il PM, il quale solo in due momenti della procedura, all'inizio e alla fine della stessa, è destinatario rispettivamente della comunicazione della notizia di reato e della comunicazione di adempimento (e dell'eventuale pagamento) ovvero di inadempimento della prescrizione.

Sebbene il legislatore della parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non abbia previsto alcun potere di direzione in capo al PM, né alcun momento di interlocuzione preventiva con lo stesso, si ritiene ciononostante auspicabile, laddove sussista la disponibilità della relativa Procura, l'instaurarsi di una prassi di collaborazione istituzionale tra i due organi, soprattutto nei casi di maggior complessità o di incertezza.

Parimenti la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non riconosce al trasgressore la possibilità di contestare e tanto meno impugnare il verbale di prescrizione. Pertanto, considerato che le prescrizioni sono pacificamente un atto di polizia giudiziaria, non impugnabile dinanzi al TAR (vedi precedente paragrafo 2A) e che il PM non ha a disposizione strumenti per censurare l'operato dell'organo accertatore, si ritiene che le contestazioni in merito alle prescrizioni possano essere

proposte solo dinanzi al giudice penale, nell'ambito del processo penale che consegue all'inottemperanza delle stesse.

10. Indicazioni sull'incasso della sanzione amministrativa pecuniaria

L'ammissione al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/06 costituisce un passaggio procedurale fondamentale, una volta accertato l'avvenuto adempimento, da parte del contravventore, delle prescrizioni. Il pagamento della suddetta somma, nei termini previsti per legge costituisce, infatti, condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati, tant'è che del realizzarsi o meno della stessa, la PG è tenuta a riferire alla Procura di riferimento, in tempi peraltro abbastanza stringenti. Le disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.lgs 152/06 omettono, tuttavia, di fornire indicazioni espresse circa l'ente titolato ad incassare le suddette sanzioni pecuniarie. L'unica indicazione che si rintraccia nel citato art. 318-quater, comma 2, è che l'ammissione al pagamento è effettuata "in sede amministrativa", tuttavia l'espressione appare eccessivamente generica e non idonea a risolvere i dubbi procedurali.

Dai documenti di indirizzo esaminati risulta una disomogeneità di soluzioni procedurali, pur nella condivisione della provvisorietà delle indicazioni fornite. La posizione maggioritaria individua in ciascun organo/ente accertatore il soggetto che deve incassare le somme in oggetto. Negli altri casi, minoritari, si danno indicazioni di incasso a favore dell'Erario, perlopiù tramite utilizzo del modello F23, analogamente a quanto avviene per il procedimento di oblazione in sede giudiziale di cui all'art. 162-bis C.p. oppure si danno indicazioni a favore degli enti di amministrazione attiva competenti sulle diverse tematiche ambientali.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di provvedere, in via provvisoria e in attesa di indirizzi nazionali più precisi, ad effettuare direttamente l'incasso. Tale orientamento riconferma quanto già previsto nei primi indirizzi assunti dal Consiglio federale nella Deliberazione n. 53 del 15/7/2015. L'indirizzo, tra l'altro, oltre ad essere risultato maggioritario nella rilevazione, è anche quello che al momento offre maggiori garanzie di efficacia e tempestività nel controllo dei versamenti effettuati dai trasgressori e pertanto consente lo svolgersi del successivo rapporto con le Procure di riferimento, nei tempi previsti per legge. E' essenziale tuttavia che gli enti del SNPA si dotino di un sistema di contabilizzazione separato rispetto alle entrate proprie, in vista di poter agevolmente riversare le suddette somme, una volta che saranno individuati gli enti destinatari delle risorse.

2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEQUENZE AMBIENTALI DEI REATI

Per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva, le norme sul danno ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e l'art. 452 bis C.p. (reato di inquinamento ambientale introdotto dalla L. 68/15), sono stati rappresentati nella tabella riportata a seguire appositi criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati. Tale documento, pur senza risolvere in via definitiva gli interrogativi e i margini di incertezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, offre comunque un primo quadro di lettura sistematica del tema, sia alla luce delle definizioni rintracciabili nelle norme vigenti, sia secondo ulteriori definizioni elaborate dal gruppo di lavoro ad integrazione delle prime.

Definizioni	
1)	Fattori di pressione: fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. (v. art. 2. co. 1, n. 2, D.lgs. 195/05)
2)	Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente. (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/06)
3)	Alterazioni stimabili ma non misurabili: alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato.
4)	Compromissioni/deterioramenti non significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5)	Compromissioni/deterioramenti significativi: alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
6)	Alterazione difficilmente reversibile: alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (v. art. 452-quater, CP)
7)	Assenza di pericolo: assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8)	Pericolo eventuale: incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9)	Pericolo concreto e attuale: Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

		valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
		Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione assenza di incremento delle pressioni presenza di incremento delle pressioni	Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452-bis del CP	452-bis del CP	452-bis del CP
	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452-ter del CP	452-ter del CP	452-ter del CP
	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452-quater del CP	452-quater del CP	452-quater del CP
	452-quater del CP	452-quater del CP	452-quater del CP	452-quater del CP
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente				

**2.D) INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI
CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI**

Gli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro tramite l'analisi delle prescrizioni impartite dalle Agenzie nei primi 5/6 mesi dall'entrata in vigore della L. 68/15 hanno consentito di individuare le migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni stesse. Nella tabella riportata nelle pagine che seguono, sono state individuate una serie di prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento.

La tabella include tutte le casistiche di reati riconducibili alle tematiche indagate, a prescindere dalla tipologia della pena prevista. In particolare, sono stati inclusi anche i reati puniti con pena congiunta (ammenda e arresto) per i quali, secondo l'orientamento maggioritario espresso nei documenti di indirizzo delle Procure, sarebbe da escludere l'applicazione della procedura (v. più ampiamente il paragrafo 2.B, punto 1). Tale inserimento è stato ritenuto opportuno al fine di fornire indicazioni utili a quelle Agenzie le cui Procure di riferimento (contrariamente alla posizione maggioritaria) ritengono che i reati puniti con pena congiunta possano essere inclusi nel campo di applicazione della procedura.

Si precisa, inoltre, che al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, è stato utilizzato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l'adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi).

TABELLA PRESCRIZIONI TIPO

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
RIFIUTI	art. 192 comma 1 - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	art. 256 comma 2 (come comma 1, differenziato per rifiuti pericolosi e non)	a) Classificazione del rifiuto (se necessario tramite analisi)	min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi)	Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è escludibile il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali Il percorso prescrittivo è ben delineato dallo stesso 152 (art.192 comma3)
			b) Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata		Può essere valutata l'opportunità di richiedere cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza
			c) Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento		
			d) Ripristino dello stato dei luoghi		
			e) In seguito alla rimozione del rifiuto, verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare		Nel caso l'indagine rilevasse contaminazione del suolo verrà avviato il relativo procedimento di messa in sicurezza/bonifica. Questo aspetto non impedisce l'applicazione della prescrizione e la verifica del relativo adempimento.
art. 192 comma 2 - Immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee	---	---	---	---	Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose
art.208 comma 11 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art.256 comma 4 (come comma 1, differenziato per rifiuti pericolosi e non)	a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	24-48 ore		
		b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso: allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso	24-48 ore	Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata	

RIFIUTI	(segue)	(segue)	C) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	artt. 208, 209, 211, 212, 214, 216 - Mancanza di autorizzazione	art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda art.256 comma 1 b) rifiuti pericolosi: arresto e ammenda	L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p. es. casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente. Dall'altra parte anche qualora le infrazioni siano di tipo formale viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema. Conseguentemente si ritengono tali violazioni non prescrivibili e le attività esercite da sospendere, fino all'autorizzazione da parte dell'AC.		Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis
	art. 212 comma 8 - trasporto rifiuti propri	art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda art.256 comma 1 b) rifiuti pericolosi: arresto e ammenda			si ritiene non rilevante
	art. 187 comma 1 - Divieto di miscelazione dei rifiuti (compresa diluizione)	art. 256 comma 5 - arresto e ammenda	Si veda l'art. 187 comma 3 "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4."		Valutare cosa fare nel caso non sia possibile tecnicamente o economicamente separare i rifiuti

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
SCARICHI	art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	
	art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	
	art. 101 comma 1 - Superamento dei limiti allo scarico per sostanze pericolose	art. 137 comma 5 - arresto e ammenda	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti	15 gg	Prescrizione prevista solo nei casi di superamento dei limiti di sostanze pericolose e qualora l'evento non sia ricorrente
	art. 113 comma 3 - Convogliamento acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	art. 137 comma 1 e comma 9 - arresto o ammenda	Sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque	immediata	

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
EMISSIONI IN ATMOSFERA	art. 269 - Mancata autorizzazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	<p>a) Nel caso si tratti di attività mai prima autorizzata: non prescrivibile, in quanto è necessario effettuare un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione</p> <p>b) nel caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercita in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo: violazione prescrivibile con presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio rinnovo da parte dell'AC</p> <p>c) Mancanza di autorizzazione per parti di impianto: prescrizione impartibile, con sospensione delle modifiche apportate e presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC</p>	<p>a) -----</p> <p>b) presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC entro 15 gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'Autorità Competente, coinvolta in fase di asseverazione</p> <p>c) Interruzione/sospensione immediata funzionamento parti di impianto non autorizzate (tempi tecnici per interruzione in sicurezza), presentazione istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg</p>	
	art. 272 - Mancata comunicazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	a) attività ricompresa tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale, per le quali non è necessaria una istruttoria: violazione prescrivibile con presentazione immediata domanda di adesione all'autorità competente	entro 48 ore	
	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Superamento dei limiti all'emissione	art. 279 comma 2 - arresto o ammenda	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti	15 gg	
	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art. 279 comma 2 arresto o ammenda	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. adeguamento punti di prelievo, ...)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	art. 269 comma 3 e 272 comma 1 - Mancata comunicazione di messa in esercizio	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio della comunicazione (nel caso la verifica sia eseguita tra la messa in esercizio e la messa a regime)	immediata	Se verificata dopo la messa a regime, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata
	art. 269 comma 6 - Mancata comunicazione risultati analitici a seguito della messa a regime dell'impianto	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio risultati analitici	immediata	Qualora mancassero i risultati delle analisi, si ricade nel caso della violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo.

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
AIA	Esercizio di attività in assenza di autorizzazione	29-quattordicesima comma 1 1) Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi 2 Arresto e ammenda se c'è scarico di sostanze pericolose, gestione di rifiuti pericolosi o esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	Quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore (p.es. AUA, 208, 216, ecc): Attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute. Nel frattempo il gestore può richiedere l'autorizzazione.	immediata	Nel caso di nuova installazione priva di autorizzazione: la violazione non è prescrivibile, in quanto si tratta di esercizio abusivo. In questo caso è necessario chiedere la sospensione dell'attività.
	Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione, con riferimento a superamento di limiti e gestioni rifiuti	29-quattordicesima comma 3: ammenda - superamento dei limiti non delle sostanze pericolose, gestione rifiuti non pericolosi comma 4 - Ammenda e arresto: Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e per scarico di sostanze pericolose, gestione rifiuti pericolosi, utilizzo di combustibili non autorizzati	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata Si vedano anche le specifiche casistiche già commentate nel caso di violazioni relative a scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	Modifiche sostanziali in assenza di autorizzazione	29 quattordicesima comma 5 - arresto o ammenda	Riportare le condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate (p. es riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc)	immediata	Nel caso di modifiche comportanti sicurezza e operatività complessiva dell'impianto, valutare le tempistiche di ripristino in funzione della specificità dell'impianto

3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI

Dagli approfondimenti svolti nell'ambito delle attività demandate al gruppo di lavoro sono emerse alcune problematiche sulle quali, fermo restando la scelta di formulare (talvolta anche in via transitoria) indicazioni e orientamenti per gli enti del SNPA, si ritiene comunque auspicabile l'intervento di modifiche normative ad integrazione e/o precisazione delle disposizioni che regolano la procedura estintiva dei reati.

In particolare, si ritiene di formulare le seguenti proposte di intervento normativo:

1. Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alle tipologie di reati. In particolare, individuazione delle contravvenzioni estinguibili in ragione della specie di pena prevista dal legislatore (pena edittale). Per sciogliere i dubbi interpretativi evidenziati nel precedente paragrafo 2 b) punto 1, si propone una modifica integrativa dell'art. 318 bis, rubricato "ambito di applicazione". In particolare si propone che dopo le parole "*le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previsto dal presente decreto*" siano aggiunte le parole "*punite con ...*".
2. Introduzione di definizioni dei principali concetti utilizzati nella Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno ed all'ambito di applicazione della procedura estintiva tra cui:
 - a) definizione del concetto di danno che preclude l'applicazione della procedura estintiva e precisazione dei parametri di "significatività" e "misurabilità" a cui attualmente fanno riferimento l'art. 300, D.lgs. 152/06 e l'art. 452-bis del C.P., che ha introdotto il nuovo delitto di inquinamento ambientale;
 - b) definizione del concetto di "pericolo concreto e attuale" di danno, anche in contrapposizione al pericolo presunto o eventuale di danno, che stante il tenore dell'art. 318-ter, comma 3, D.Lgs 152/06¹⁰, sembrerebbe non escludere l'applicabilità della procedura.
3. Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura, tra cui:
 - a) chiarimenti in ordine alla valenza del superamento dei limiti tabellari previsti per legge, con particolare riferimento alle sostanze pericolose (ovvero se dai superamenti, in quanto tali, si possa desumere la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno, ancorché non necessariamente di danno ambientale tale da escludere la stessa applicabilità della procedura di estinzione);
 - b) chiarimenti in ordine alla valenza della mancanza di autorizzazione nei casi di emissioni o scarichi di sostanze pericolose (ovvero se la mancanza del titolo, in quanto tale, implica la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno);
 - c) chiarimenti in ordine alle interrelazioni tra procedura di estinzione del reato e obblighi di bonifica di siti inquinati, laddove ricorressero i presupposti per l'attivazione di entrambe le procedure, al fine di evidenziare il rapporto tra superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e/o concentrazioni soglia di rischio (CSR) e campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno.

¹⁰ La citata disposizione infatti prevede "*Con la prescrizione, l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose*".

4. introduzione di disposizioni, anche procedurali, che chiariscano l'ente destinatario del gettito delle entrate derivanti dall'applicazione della procedura estintiva dei reati e la destinazione finale di tali risorse, anche a favore degli Enti che svolgono attività di controllo ambientale.

4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL'APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015

In considerazione della recente entrata in vigore della L. 68/15 e della complessità delle novità introdotte (sia sul fronte della procedura estintiva dei reati, che dell'introduzione delle nuove fattispecie di delitti ambientali), sono prevedibili, a livello nazionale, ulteriori sviluppi nelle letture interpretative e nelle prassi applicative delle nuove norme, nonché l'uscita dei primi pronunciamenti giurisprudenziali.

Visto l'elevato livello di coinvolgimento degli enti del SNPA nell'applicazione delle nuove norme, si ritiene opportuno proporre, quale attività d'interesse del sistema, la prosecuzione delle attività di osservatorio sull'applicazione della L. 68/15, nonché di raccolta e confronto delle migliori pratiche sviluppate nell'esperienza applicativa degli enti del SNPA.

In particolare, si ritiene utile proporre le realizzazione delle seguenti attività di sistema:

- 1) pubblicazione senza restrizioni di accesso ed aggiornamento costante della banca dati degli indirizzi con gli eventuali ulteriori documenti emessi dalle Procure di riferimento, dagli altri enti interessati nonché dagli enti del SNPA. La banca dati potrà inoltre costituire un punto di raccolta e riferimento a livello nazionale degli eventuali interventi normativi/regolamentari che dovessero essere emessi riguardo alla procedura estintiva dei reati ed altresì alle nuove fattispecie di delitti ambientali, nonché delle eventuali pronunce giurisprudenziali emesse in materia. Tale aggiornamento dovrebbe essere garantito tramite un impegno stabile di segnalazione della documentazione di interesse da parte degli enti del SNPA;
- 2) predisposizione di un aggiornamento semestrale riguardo alle evoluzioni del quadro normativo, degli indirizzi e della giurisprudenza emessa ed eventuale revisione degli indirizzi e degli orientamenti interpretativi per gli operatori del SNPA;
- 3) implementazione di un sistema periodico raccolta e di rilevamento delle prescrizioni emesse o asseverate dagli enti del SNPA, al fine di disporre di dati di sistema sull'applicazione della procedura estintiva dei reati e sull'accertamento dei nuovi delitti ambientali;
- 4) predisposizione di una rivalutazione semestrale delle indicazioni sulle prescrizioni-tipo, ampliamento della casistica delle fattispecie di reato esaminate e svolgimento di ulteriori approfondimenti in vista dello sviluppo progressivo dei criteri tecnici di valutazione del danno/pericolo concreto e attuale di danno per gli operatori del SNPA.

ALLEGATI:

**A) RICOGNIZIONE E ANALISI DEI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA/CIRCOLARI APPLICATIVE
EMESSE DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, DAGLI ENTI DEL SNPA E DA ALTRI ENTI**

B) TABELLE SINOTTICHE DEGLI INDIRIZZI EMERSI A LIVELLO NAZIONALE

**C) RIEPILOGO DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS DEL D.LGS.
152/2006**

Doc. N. 1111/2



LEGAMBIENTE

Doc. 1111/2

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI
RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

25 MAR. 2016

ARRIVO

Prot. N. 3466

Ecogiustizia è fatta

*Il bilancio dei primi 8 mesi di applicazione
della nuova legge sugli ecoreati in Italia
Tutti i numeri e le inchieste più significative*

Roma, 22 marzo 2016

La legge n. 68 del 2015, che introduce nel nostro Codice penale il Titolo VI-bis dedicato ai delitti ambientali, comincia a dare i suoi frutti. Come emerge da questo dossier curato da Legambiente, grazie alla collaborazione del Corpo forestale dello Stato, del Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, **i primi 8 mesi di applicazione delle nuove norme stanno già dimostrando l'efficacia del nuovo sistema sanzionatorio.**

Sarà necessario, ovviamente, del tempo per verificare quanto sia cambiata, in profondità, la storia delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni d'illegalità ambientale nel nostro Paese. Ma le indicazioni contenute in questo primo bilancio consentono già oggi di **affermare che l'impianto legislativo varato dal Parlamento il 19 maggio del 2015 ed entrato in vigore il 29 maggio, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sta facendo davvero da spartiacque nel nostro Paese "in nome del popolo inquinato".** Se fino a ieri, vale la pena ricordarlo, forze dell'ordine e autorità giudiziaria avevano a disposizione armi spuntate ed erano spesso costrette ad "arrampicarsi sugli specchi", contestando nei procedimenti giudiziari articoli e commi previsti per tutt'altro (dall'art. 434, il cosiddetto disastro innominato, al getto pericoloso di cose, piuttosto che l'insudiciamento delle colture o il danneggiamento di beni), oggi, finalmente, possono contare su delitti specifici da contestare, come l'**inquinamento** e il **disastro ambientale**, con limiti di pena adeguati che consentono l'**utilizzo di tecniche investigative efficaci e tempi di prescrizione raddoppiati**, com'è espressamente previsto dalla stessa legge 68, per evitare la certezza della prescrizione, invece che della pena.

All'inquinamento e al disastro ambientale si aggiungono altri quattro delitti (**morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo e omessa bonifica**); la previsione dei delitti colposi e una **lunga serie di aggravanti** - tra cui quelle contro l'**ecomafia vera e propria** e contro i pubblici funzionari corrotti - anche specificatamente poste a tutela della pubblica incolumità; misure molto drastiche come **la confisca dei beni, anche per equivalente, per gli inquinatori come già previsto per i mafiosi**; sanzioni severe contro **la responsabilità giuridica delle imprese**. Un elenco di delitti che peraltro non sostituisce o abroga il sistema sanzionatorio preesistente, a cominciare dai reati contravvenzionali contemplati principalmente nel d.lgs. 152/2006, il Codice dell'ambiente.

L'articolo 452 quater della legge 68, che disciplina il disastro ambientale, fa salvo il vecchio disastro innominato (art. 434 del Codice penale), utilizzato nel passato con alterne fortune per usare un eufemismo.

Accanto ai delitti, un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'introduzione della **parte Sesta bis del d.lgs. 152/2006 prevista per i reati ambientali contravvenzionali che non hanno arrecato danno o pericolo di danno** alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Si tratta di norme che introducono (mutuandolo dalle procedure previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) un meccanismo amministrativo di estinzione della pena per evitare il procedimento penale. Proprio il **ricorso al meccanismo delle prescrizioni si sta rivelando**, come emerge dalla lettura dei dati, **uno degli aspetti di più diffusa attuazione delle norme introdotte dalla legge 68/15, anche in considerazione della possibilità di una contestazione immediata.**

Delitti più gravi, come l'inquinamento o il disastro ambientale, comunque già applicati in questi primi 8 mesi di vigenza degli ecoreati, **richiedono lo sviluppo di indagini spesso delicate e complesse e daranno, molto probabilmente, esiti ancora più significativi nel prossimo futuro.**

Procedimenti amministrativi di estinzione della pena e inchieste penali più penetranti possono dunque rappresentare una **micidiale manovra a tenaglia di repressione contro gli inquinatori**, come già si racconta in queste pagine. E, soprattutto **determinano effetti preventivi, non misurabili in questa sede**, ma che Legambiente ha avuto già modo di osservare, soprattutto negli investimenti in materia di adeguamento alle norme ambientali degli impianti produttivi e di diffusione di attività formative nel mondo delle imprese sul nuovo sistema di **tutela penale dell'ambiente.**

La "**riforma di civiltà**", come l'ha più volte definita Legambiente durante i 21 anni di costante impegno associativo contro l'**ecomafia** e per l'**ecogiustizia**, acquisisce anche un significato particolare per il Paese, grazie al fatto che rappresenta il coronamento di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, circostanza tutt'altro che scontata, frutto dell'unificazione di tre testi presentati da Pd, M5s e Sel all'inizio della legislatura attuale. A gennaio 2016 delle 174 leggi approvate dall'inizio della legislatura solo il 20% risulta essere di iniziativa parlamentare (fonte Openpolis). Un passaggio doppiamente storico a difesa dell'ambiente, della salute e della parte sana dell'economia.

Per **completare una già straordinaria riforma e rendere ancora più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni d'illegalità ambientale** è necessario sviluppare

alcune iniziative specifiche e approvare ancora qualche altro strumento normativo. Ecco, in sintesi, **le 8 proposte di Legambiente:**

- 1) mettere in campo un' **azione di formazione sulla nuova legge per tutti gli attori del sistema di repressione dei reati ambientali** (forze dell'ordine e Capitanerie di porto, magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e tecnici delle Arpa, corpi di polizia municipale, direttori delle aree protette);
- 2) definire **linee guida nazionali per garantire una uniforme applicazione in tutto il Paese della parte Sesta bis del Codice ambientale**, quella che riguarda i reati minori che non rientrano tra i nuovi delitti ambientali previsti dalla legge 68, fino ad oggi non completamente garantita;
- 3) istituire un **Fondo nazionale presso il ministero dell' Ambiente in cui far confluire tutte le sanzioni pecuniarie previste per i reati minori** (dopo aver rispettato le prescrizioni, evitando il procedimento penale ed estinguendo così il reato) da utilizzare solo ed esclusivamente **per bonificare i siti orfani** sul modello del Superfund statunitense istituito nel 1980;
- 4) potenziare le attività d'indagine contro gli ecoreati attraverso la **costituzione di un corpo di polizia ambientale specializzato e sempre più strutturato sul territorio**, approfittando della definizione del decreto sull'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e utilizzando al meglio tutte le enormi competenze dimostrate sul campo fino ad oggi dagli investigatori dei due corpi;
- 5) procedere subito all' **approvazione definitiva del progetto di legge sul sistema delle Agenzie regionali protezione ambiente** calendarizzato in aula al Senato per il prossimo 5 aprile, dove giace ormai da più di due anni, che garantirebbe un miglioramento del sistema dei controlli pubblici in campo ambientale, uniformandoli su tutto il territorio nazionale;
- 6) approvare una legge efficace per lo **stop al consumo di suolo** e definire quanto prima nuove regole per procedere in modo più spedito all' **abbattimento degli ecomostri e delle costruzioni abusive** (a tal proposito va fermato il pericoloso Ddl Falanga, già approvato dal Senato e ora in discussione in Commissione giustizia della Camera, perché andrebbe in direzione opposta con l'unico effetto di fermare gli abbattimenti messi in campo in questi anni dalle Procure della Repubblica sul territorio nazionale);

- 7) calendarizzare in tempi brevi la discussione del provvedimento sulle **agromafie**, in corso di definizione dal gruppo di lavoro costituito dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e presieduto da Giancarlo Caselli;
- 8) lavorare per la definizione dei **delitti contro gli animali**, recuperando il lavoro che era stato fatto, sotto forma di emendamento, durante la fase di discussione della legge sugli ecoreati.

Si tratta di un pacchetto di misure e provvedimenti, attuabile in questa legislatura, che consentirebbe, a nostro avviso, dopo l'approvazione nello scorso anno della legge sugli ecoreati e del Collegato ambientale, di rafforzare in maniera significativa il quadro normativo a sostegno della riconversione ecologica del nostro Paese.

1. I numeri

Legambiente ha raccolto ed elaborato i dati relativi all'applicazione della legge 68 dal 29 maggio 2015 al 31 gennaio 2016 da parte delle forze dell'ordine (Corpo forestale dello Stato, Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) e Capitanerie di porto. Complessivamente in questo arco di tempo, a fronte di 4.718 controlli effettuati, sono stati contestati **947 reati penali e violazioni amministrative**, con **1.185 persone denunciate** e il sequestro di **229 beni** per un valore complessivo di quasi **24 milioni di euro**.

La prima frontiera di applicazione della nuova legge, di cui è possibile dare conto, è stata quella relativa all'applicazione della cosiddetta parte Sesta bis del Codice dell'ambiente: le prescrizioni hanno riguardato ben **774 reati contravvenzionali** (che non hanno comportato danni o pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche), con la denuncia di **948 persone**, **177 sequestri** per un valore di oltre **13 milioni di euro**.

Particolarmente significativo, in considerazione della gravità e della complessità delle inchieste da sviluppare e del tempo breve trascorso dall'entrata in vigore della legge, è il dato relativo ai casi di applicazione del delitto di **inquinamento ambientale** (art. 452 bis del Codice penale): sono stati ben **118**, con la denuncia di **156 persone** e **50 sequestri**, per un valore di oltre **10 milioni di euro**.

Sono da sottolineare anche le **30 contestazioni del delitto di disastro ambientale** (art. 452 quater) con la denuncia di 45 soggetti, gli **11 casi di impedimento al controllo** (art. 452

septies), i **12 casi di delitti colposi** (art. 452 quinquies) e le **2 contestazioni del delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale** (art. 452 ter).

ATTIVITA' OPERATIVA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ECOREATI N. 68/2015

	Controlli effettuati	Infrazioni accertate	Denunce	Sequestri	Valore sequestrato
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	441	118	156	50	10.695.030
Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter – c.p.)	0	2	0	0	0
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	29	30	45	1	0
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)	33	12	22	1	0
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	1	0	0	0	0
Impedimento di controllo (art. 452-septies c.p.)	10	11	14	0	0
D. Lgs. 152/06 Parte Sesta-bis. Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale	4.204	774*	948	177	13.230.016
Totale	4.718	947	1.185	229	23.925.046

Fonte: elaborazione Legambiente su dati di Corpo forestale dello Stato, Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Capitanerie di porto (dal 29/5/2015 al 31/1/2016)

* Dato comprensivo degli illeciti amministrativi e penali

Il quadro complessivo dell'applicazione della legge 68 su scala regionale non contiene, in questo dossier, i dati della Guardia di finanza, la cui elaborazione si articola solo sul livello nazionale. Sulla base dei dati disponibili, dunque, il **Lazio** è la regione dove si è concentrato il più alto numero di contestazioni della legge 68, ben **134**, con il corollario di 121 denunce e 17 sequestri; subito dopo spicca la **Campania (95)**, dove si registra il maggior numero di persone denunciate, 137. Al terzo posto figura la **Toscana (73 ecoreati accertati)**, seguita da **Umbria (68)**, **Emilia Romagna (67)**, **Puglia (62)**, e **Lombardia (58)**.

Il maggior numero di **sequestri** è stato riscontrato in Puglia (28), seguita dalla Calabria (25) e dalla Toscana (22).

ATTIVITA' OPERATIVA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ECOREATI N. 68/2015

	Regione	Infrazioni accertate*	Denunce	Sequestri
1	Lazio	134	121	17
2	Campania	95	137	12
3	Toscana	73	108	22
4	Umbria	68	59	5
5	Emilia Romagna	67	81	8
6	Puglia	62	79	28
7	Lombardia	58	67	11
8	Molise	47	43	21
9	Abruzzo	40	77	10
10	Piemonte	40	59	8
11	Basilicata	38	30	5
12	Veneto	28	38	2
13	Calabria	23	29	25
14	Liguria	19	23	2
15	Sicilia	17	87	14
16	Marche	12	9	5
17	Valle d' Aosta	10	10	2
18	Sardegna	9	27	3
19	Trentino Alto Adige	9	11	0
20	Friuli Venezia Giulia	5	12	4

Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato, del Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri e delle Capitanerie di porto (29/5/2015 – 31/1/2016)

*Dato comprensivo degli illeciti amministrativi e penali

Numeri complessivi che dimostrano come la legge sia stata già metabolizzata da parte di tutte le forze dell'ordine e applicata in maniera significativa, con gradualità differente rispetto all'entità e alla valenza dei reati ambientali, su tutto il territorio nazionale. Rimane invece impossibile stabilire quanti potenziali ecocriminali siano stati messi in fuga da queste norme più stringenti, cioè dalla forza deterrente della nuova cornice penale.

Andando nel dettaglio delle singole forze dell'ordine (laddove i dati in nostro possesso ce lo consentono) in questi primi mesi di applicazione della nuova legge 68/15 (dal 29 maggio 2015 al 31 gennaio 2016):

- il **Corpo forestale dello Stato** ha effettuato 1.835 controlli che hanno portato all'accertamento di 427 ecoreati (354 nei confronti di soggetti identificati, 73 da soggetti ignoti), con 456 persone denunciate e al sequestro di 110 beni per un valore di oltre 5,5 milioni di euro. Rispetto al numero di accertamento per singolo delitto, 28 sono stati i casi di inquinamento ambientale (17 persone denunciate), 2 i casi di disastro ambientale (12 persone denunciate) e 11 di impedimento al controllo (14 persone denunciate), mentre sono state 201 le prescrizioni impartite secondo la Parte Sesta bis del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006);

- il **Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri**, grazie ai suoi 29 Nuclei operativi ecologici (Noe) dislocati su tutto il territorio nazionale, ha condotto 773 controlli, di cui 208 riscontrati non conformi, denunciando penalmente 287 persone, impartendo 189 sanzioni penali e 40 sequestri (per un valore che supera i 7 milioni di euro). Sono 54 le persone segnalate in via amministrativa, con 86 sanzioni amministrative comminate per un totale di oltre 382mila euro. Nel dettaglio, i Noe che hanno rilevato più infrazioni penali sono stati quelli di Perugia (41), Pescara (27), Salerno (24), Roma e Cagliari (14), Catanzaro (12), Bologna e Campobasso (10);
- la **Guardia di finanza** ha contestato 25 volte la legge 68, denunciando 75 persone (57 per il delitto di inquinamento ambientale **previsto dall'art. 452 bis**) ed effettuando 22 sequestri di aree private per un valore di quasi 2,5 milioni di euro;
- le **Capitanerie di porto** sono state protagoniste di 45 contestazioni per i delitti previsti dalla legge 68 (compreso un caso di applicazione delle prescrizioni per reati contravvenzionali) e la denuncia di 63 persone, grazie soprattutto all'attività svolta in provincia di Salerno. Va sottolineata anche la contestazione di 2 casi del nuovo delitto di omessa bonifica (**previsto dall'art. 452 terdecies**).

2. Una prima analisi dell'applicazione della legge 68 per settore d'intervento

La lettura di questi primi 8 mesi di applicazione della legge 68 da parte delle forze dell'ordine e della magistratura consente di delineare anche una sorta di "classificazione" **dei settori più esposti alle pratiche illecite**.

È il caso della **depurazione**, dove ai controlli degli inquirenti si sono accompagnate negli ultimi mesi numerosissime violazioni della legge, con un alto ricorso alle prescrizioni. Su questo fronte si sono contraddistinte tutte le forze dell'ordine e sarebbe impossibile in questo lavoro citare tutti gli interventi in tal senso. Solo per fare qualche esempio, l'11 febbraio scorso è stata la Capitaneria di Porto di Salerno, coordinata dalla Procura salernitana, a sequestrare gli impianti di depurazione di Amalfi e Praiano (Salerno). Al centro dell'operazione il cattivo funzionamento dei due impianti con conseguente sversamento dei rifiuti direttamente in mare, nel cuore della Costiera Amalfitana, uno dei gioielli d'Italia.

Appena due giorni prima erano stati i carabinieri del Noe di Lecce a **sequestrare l'impianto** di depurazione delle acque reflue civili di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Stesso scenario di impianti di depurazione fatiscenti o non funzionanti in Sicilia, dove solo tra Agrigento e Sciacca negli ultimi mesi sono stati messi i sigilli a 5 depuratori, a Ribera, Licata, Agrigento, Villaggio Mosè e, in ultimo, Cattolica Eraclea. A Tusa (Me) nel novembre 2015 sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant'Agata Militello a intervenire sul depuratore locale, la cui gestione è risultata fuori legge. Da sottolineare che in questo caso subito dopo la scoperta e la decisione dei poliziotti di impartire le prescrizioni, i gestori si sono prontamente conformati a quanto prescritto.

A ottobre è stata, invece, la Capitaneria di Porto di Crotona a sequestrare tre depuratori sui 5 esistenti a Caccuri, provincia di Crotona, per gestione illegale. Durante le indagini è emerso il solito copione: le acque reflue urbane provenienti dalla rete fognaria cittadina facevano ingresso nei depuratori situati nelle località Campo, Rupe e Santa Rania ma non venivano sottoposte al previsto ciclo depurativo e finivano tal quali, attraverso dei bypass, **direttamente nei corsi d'acqua o fossi naturali**. Gli impianti di depurazione, infatti, non erano nemmeno serviti da energia elettrica e versavano in completo stato di abbandono e **totalmente inefficienti, per cui sono stati posti sotto sequestro, con facoltà d'uso per essere ripristinati**.

L'applicazione della legge 68 si è contraddistinta anche in diversi casi di **estrazione abusiva di sabbia e ghiaia dai corsi d'acqua**, da nord a sud passando per il centro. Continuando una lunga tradizione ecocriminale, l'alveo di molti fiumi, come il Po, continua a essere facile bersaglio da parte di imprese spregiudicate, sia in maniera completamente criminale che attraverso una gestione illegale delle autorizzazioni in possesso. Tra i casi più eclatanti scoperti di recente (novembre 2015), il saccheggio di sabbia e ghiaia dal greto del torrente Titerno, in provincia di Benevento, tanto da portare i finanziari a contestare in questo caso l'inquinamento ambientale ex art. 452 bis. Diverse operazioni simili di prelievo abusivo nei corsi d'acqua e lungo i litorali costieri si sono comunque avute anche in Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e in Campania.

Passando alla **tipologia dei soggetti responsabili di reati ambientali** colpiti dalla legge 68, emerge in particolare la presenza di **ditte di trattamento e gestione di rifiuti**, che come ha ricordato anche l'ultima Relazione annuale (2015) della Direzione nazionale antimafia (Dna) troppe volte vengono smascherate in azioni illegali. Accanto a queste, non sono mancate

imprese di costruzioni, aziende vitivinicole, cooperative agricole, aziende zootecniche, aziende olearie, ditte specializzate in finiture metalliche e/o in carpenteria, laboratori di analisi, aziende produttrici di detersivi, di mobili, presidi ospedalieri.

Non c'è infatti alcun dubbio sulla natura squisitamente economica dei crimini ambientali, colpa di una parte, purtroppo significativa, di mondo produttivo tenacemente avvinta a vecchie e spregiudicate logiche illegali. Fin qui nulla di nuovo, come raccontiamo sin dagli anni Novanta nei nostri dossier e nelle diverse edizioni del Rapporto Ecomafia. Di nuovo c'è invece che questi pseudo-imprenditori adesso rischiano molto di più grazie alla legge 68, che agisce sia in termini repressivi che preventivi, alzando l'asticella dei rischi a cui va incontro chi decide di fare concorrenza sleale sul mercato, inquinando l'ambiente e minacciando la salute dei cittadini.

L'analisi complessiva delle attività repressive condotte grazie al nuovo quadro normativo mostra, come già accennato, che la legge 68 viene in ausilio degli inquirenti non solo rispetto ai sei nuovi delitti, ma anche nei casi di accertamento di **reati ambientali contravvenzionali ai sensi della Parte Sesta bis del D.lgs. 152/2006**, soprattutto nel campo della gestione dei rifiuti (su tutti l'art. 256 del Codice ambientale sulla gestione illegale di rifiuti).

In sostanza, il nuovo art. 318 bis prevede un procedimento amministrativo di estinzione della pena attraverso l'emanazione da parte delle autorità di controllo e repressione di prescrizioni da impartire ai responsabili (prescrizioni asseverate da parte dell'ente specializzato competente per materia, che solitamente è l'Agenzia regionale protezione ambiente). Lo scopo è sanare entro termini fissati gli illeciti (mettendosi in regola con la legislazione ambientale) e con il pagamento di una sanzione pecuniaria (stabilita in una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la stessa contravvenzione commessa) per evitare il procedimento penale ed estinguere così il reato. Questo procedimento amministrativo può comunque essere adottato solo per le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno comportato danni o pericolo di danni alle "risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette". Nessun procedimento amministrativo del genere, insomma, per i casi di inquinamento e disastro ambientale o altri delitti ambientali previsti dalla legge sugli ecoreati.

Il Corpo forestale dello Stato in questi primi mesi di applicazione della nuova normativa ha impartito ben 201 prescrizioni (79 delle quali già ottemperate entro i termini fissati), portando alla denuncia di 307 persone. Ma si tratta dello stesso indirizzo che il Comando

tutela ambiente dell'Arma dei carabinieri sta imprimendo alla propria azione in materia di contrasto agli ecocrimini.

Senza avere ancora statistiche dettagliate ufficiali, l'analisi empirica mostra in maniera evidente come **nella maggior parte dei casi le aziende alle quali sono state comminate le prescrizioni adempiono, entro i termini, a quanto loro prescritto**: ne beneficia l'ambiente, con la messa in regola della condotta incriminata (evitando per il futuro l'eventuale pregiudizio) e ne beneficia anche il sistema di amministrazione della giustizia, avendo evitato i tempi lunghi di procedimenti penali che, spesso, nonostante il dispendio di risorse sono costretti a cedere il passo alle ravvicinate prescrizioni.

Non mancano però i casi in cui le prescrizioni non vengono rispettate (oppure vengono rispettate oltre fuori tempo massimo), sintomo evidente di azioni criminali deliberate e ponderate, che quindi giustificano l'intervento tempestivo e deciso dell'Autorità giudiziaria per dare seguito al procedimento penale. Dopo aver dato all'azienda una *chance* di mettersi in regola, la scelta della perseveranza ecocriminale apre, giustamente, le porte al giudizio penale, dunque.

3. Le principali inchieste contro gli ecoreati in Italia (29 maggio 2015 - 31 gennaio 2016)

Come emerge da questo primo dossier di Legambiente, pur nella consapevolezza delle difficoltà ancora da superare, la legge 68 del 2015 sta già dando un contributo importante perché l'Italia possa diventare un paese più moderno e giusto, che persegue a muso duro gli ecocriminali, prendendosi cura in maniera adeguata della bellezza e salubrità dei territori e, allo stesso tempo, delle imprese che da sempre operano correttamente e responsabilmente verso la collettività. La legge 68 vuole infatti tutelare, oltre l'ambiente, le imprese sane, soprattutto quelle più innovative e di qualità, vittime privilegiate della concorrenza sleale di imprenditori senza scrupoli ed ecomafiosi.

Le inchieste più significative, che raccontiamo nell'ultima parte di questo dossier, spiegano ancora meglio dei numeri come si stiano profilando tempi duri per ecofurbi ed ecocriminali, nella speranza che molti di questi decidano una volta per tutte di stare dalla parte della legge fino in fondo. La forza deterrente, seppure impossibile da *pesare* statisticamente, è infatti la vera cifra qualitativa di questo provvedimento normativo. In una logica squisitamente economica, i costi - misurati in termini di rischi penali ed economici di dover far fronte alla

severità della nuova legge - oggi pesano più dei profitti attesi. Ed è con questo nuovo quadro sanzionatorio che le aziende, soprattutto quelle più disinvolute, sono oggi costrette a misurarsi. □ solo l'inizio, l'Italia ne è testimone. Ed è già tempo di scrivere un'altra storia.

Corpo forestale dello Stato

- Il 17 giugno 2015 gli agenti del Corpo forestale dello Stato hanno scoperto nell'area ex Pozzi di Calvi Risorta (Caserta) una mega discarica abusiva, una delle più grandi mai scoperte in Europa, su un'area di circa 25 ettari, ospitante qualcosa come 2 milioni di metri cubi di rifiuti, anche pericolosi. Sono oltre dieci le persone, in particolare proprietari dei terreni, iscritti nel registro degli indagati, che dovranno rispondere del reato di disastro ambientale e omessa bonifica.
- Il 30 luglio 2015 il Comando Stazione Forestale di Ortona ha posto sotto sequestro un'area di circa 13.000 mq in contrada Venna di Tollo (Ch), dove sin dalla metà degli anni '90 sono stoccati rifiuti speciali illecitamente arrivati da varie regioni del Nord Italia. Rifiuti in parte interrati su un'area di circa 7.000 mq ed in parte stoccati *provvisoriamente* in diversi big-bags accatastati all'interno di due capannoni. Quattro le persone deferiti all'Autorità giudiziaria per una serie di reati, tra cui anche il nuovo delitto di inquinamento ambientale (ex art. 452 bis del codice penale).
- Il 23 novembre 2015 il Corpo forestale dello Stato ha posto sotto sequestro il depuratore comunale di Fagnano Castello, situato in località Rondinelle, in provincia di Cosenza. Le indagini hanno accertato le condizioni di assoluta fatiscenza dell'impianto, non funzionante da anni, privo di energia elettrica e in totale stato di abbandono: i liquami accumulati venivano sparsi sul terreno riversandosi poi nel vallone "Cannatello". L'impianto è stato trovato colmo di fanghi di depurazione mai smaltiti. Due le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria per gestione illecita dei rifiuti, sversamento di liquami sul suolo, inquinamento di corsi d'acqua; ai due denunciati sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge 68.
- Il 27 novembre 2015 il Corpo forestale dello Stato ha posto sotto sequestro l'area dell'ex stabilimento della Legnochimica (da tempo in liquidazione) in contrada Lecco a Rende (Cs), estesa per circa 90.000 mq. Sotto i sigilli sono finiti 15 pozzi situati nella zona, alcuni dei quali usati a scopo irriguo e altri utilizzati da alcuni allevamenti di bestiame. Il provvedimento si è reso necessario poiché la falda acquifera, come emerso dalle consulenze tecniche, è risultata fortemente inquinata

da metalli pesanti. L'area, mai bonificata, è stata negli anni oggetto di incendi dolosi che hanno causato le proteste della popolazione locale per l'inquinamento che ne è scaturito. Al liquidatore viene contestato il delitto di omessa bonifica e di inquinamento ambientale.

- Il 2 dicembre 2015 il Corpo forestale dello Stato ha concluso un'indagine sul funzionamento del sistema di depurazione nella zona di Chieti Scalo, denominata "Panta Rei". Le analisi effettuate dall'Arpa hanno confermato la presenza di un refluo inquinato, con superamento di diversi parametri tabellari, tra i quali i fenoli. Tra i reati contestati il disastro ambientale previsto dalla legge 68.

Comando tutela ambiente dell'Arma dei Carabinieri

Noe di Roma

- Il 19 gennaio 2016 sono stati sequestrati due impianti di trattamento rifiuti, insediati a Roccasecca e a Colfelice, per la presenza di valori oltre soglia di metalli pesanti riscontrati nella falda acquifera. Tra i reati ipotizzati anche quello di inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale).
- Il proprietario di un'area di circa 1.200 metri quadrati è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e l'area posta sotto sequestro; allo stesso sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge 68.
- Il legale rappresentante di un'azienda vinicola è stato denunciato per scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, oltre allo stoccaggio di rifiuti pericolosi oltre i limiti consentiti dall'autorizzazione in possesso. Sono state anche imposte le prescrizioni ex art. 318 bis previste dalla legge 68.
- Tre persone sono state denunciate anche per inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale) per l'estrazione abusiva di circa 74 mila metri cubi di materiale in assenza di autorizzazione, comportando la modifica irreversibile di un'area di circa 3mila metri quadrati.

Noe di Firenze

- I legali rappresentanti di due società che gestivano due impianti di depurazione di reflui civili sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti speciali; agli

stessi sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i termini concessi.

- Il legale rappresentante di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti e sottoposto alle prescrizioni ex art. 318 bis. Accertata la loro ottemperanza il denunciato è stato ammesso al pagamento di euro 6.500 per l'estinzione del reato.
- Il legale rappresentante di una ditta specializzata nel trattamento dei rifiuti è stato denunciato per stoccaggio in difformità rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione della Provincia. Allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, rispettate entro i termini fissati (con pagamento della sanzione) per l'estinzione del reato.

Noe di Grosseto

- Il legale rappresentante di una società di trattamento di rifiuti è stato denunciato per abbandono di rifiuti liquidi e per aver violato le prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale; gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i limiti fissati con pagamento della sanzione per l'estinzione del reato.
- Il proprietario di una ditta di trattamento di rifiuti è stato denunciato per gestione illegale e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ancora ottemperate (al momento in cui si scrive, ndr).
- Il proprietario di una azienda vitivinicola è stato denunciato per aver violato l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) ed è stato sottoposto alle prescrizioni ex art. 318 bis, prontamente ottemperate con pagamento della sanzione per l'estinzione del reato.
- I legali rappresentanti di una società operante nel settore nautico sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis; dopo che queste ultime non sono state ottemperate, i militari ne hanno dato comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'avvio del procedimento penale.

Noe di Perugia

- Due soggetti sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti pericolosi e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis. Non essendo state, queste ultime,

ottemperate entro i termini fissati, ne è stata data comunicazione all'autorità giudiziaria.

- I legali rappresentanti di quattro società operanti nel settore dei rifiuti sono stati denunciati per violazione dei limiti tabellari imposti per le emissioni in atmosfera; per tale ragione gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis (prontamente rispettate).
- I legali rappresentanti di quattro società sono stati denunciati per aver operato in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di cinque società sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti; contestualmente ai cinque sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate da quattro società, mentre per una ditta si è aperta la procedura per inottemperanza chiamando in causa l'Autorità giudiziaria.
- Il proprietario di una società è stato denunciato per aver operato in assenza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera; allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate nei termini fissati.

Noe di Cagliari

- Il legale rappresentante e il direttore tecnico di un impianto di trattamento di rifiuti plastici sono stati denunciati per violazioni nella gestione degli impianti; con tale accusa sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, poi ottemperate entro i limiti stabiliti (con pagamento dell'ammenda) per l'estinzione del reato.
- Il titolare di una officina meccanica è stato denunciato per gestione illegale di rifiuti pericolosi; allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i limiti fissati (con pagamento dell'ammenda) per l'estinzione del reato.
- Il proprietario e il gestore di un impianto di produzione di calcestruzzo sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti, per scarico di acque reflue non autorizzate e "per aver versato in atmosfera cose atte ad imbrattare e molestare (soprattutto polveri originate dalle operazioni di carico dei silos)"; a entrambi sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i termini fissati.
- I gestori di una società di recupero di rifiuti pericolosi sono stati denunciati per gestione irregolare e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.

- I gestori di un impianto di depurazione sono stati denunciati per irregolarità alle disposizioni del Dlgs 152/2006; agli stessi sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i limiti fissati. Non essendo stata pagata l'ammenda, ne è stata data comunicazione all'Autorità giudiziaria.
- Il titolare di un'azienda olearia è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi; allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.
- Il gestore di un impianto di depurazione è stato denunciato per stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali; gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Sassari

- L'amministratore unico di un impianto di recupero di rifiuti è stato denunciato per violazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia); gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Ancona

- I legali rappresentanti di una società sono stati denunciati per gestione non autorizzata, deposito incontrollato e getto pericoloso di rifiuti speciali; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.
- Il legale rappresentante di una cooperativa agricola è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.
- Il legale rappresentante di una azienda agricola è stato denunciato per esercizio dell'attività in assenza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.

Noe di Pescara

- I legali rappresentanti di 17 società sono stati denunciati per irregolarità riguardanti in particolare le emissioni in atmosfera e la gestione illecita di rifiuti; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Campobasso

- Il titolare di una società è stato denunciato per stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi oltre i limiti temporali previsti e per aver esercitato le attività aziendali in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i termini fissati.
- Due persone sono state denunciate per stoccaggio non autorizzato di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Brescia

- Il titolare di un'azienda vitivinicola è stato denunciato per aver attivato uno scarico di acque in assenza di autorizzazione; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.
- Il legale rappresentante di un oleificio è stato denunciato per aver operato in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Genova

- Su 83 controlli effettuati presso frantoi, sansifici, cantine vinicole, cantieri edili e impianti di trattamento rifiuti i militari hanno accertato 8 reati alla normativa ambientale prevista dal Codice dell'Ambiente, provvedendo a impartire ad altrettanti soggetti, legali rappresentanti di aziende, le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Alessandria

- Il legale rappresentante di una società specializzata in finiture in metallo è stato denunciato per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti; contestualmente

sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Trento

- I legali rappresentanti di due società operanti nel settore del recupero dei rifiuti sono stati denunciati per inosservanza alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione a svolgere l'attività; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Due persone sono state denunciate per incenerimento illecito di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Udine

- Il legale rappresentante di una società operante nel settore analitico è stato denunciato per non aver recuperato o smaltito correttamente i prodotti chimici scaduti giacenti nel proprio magazzino; contestualmente gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il legale rappresentante di una società specializzata nella fornitura di materiali da costruzione e il legale rappresentante di una società edile sono stati denunciati per gestione di rifiuti in ambito transfrontaliero in assenza di autorizzazioni; contestualmente, ai due sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di due società sono stati denunciati per aver gestito rifiuti inerti in assenza delle autorizzazioni richieste; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di tre società sono stati denunciati per gestione di rifiuti costituiti da indumenti usati in assenza di autorizzazioni; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il legale rappresentante di una società operante nel settore della carpenteria metallica è stato denunciato per aver installato e attivato un impianto di granigliatura in assenza di autorizzazioni; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Venezia

- Il legale rappresentante di un frantoio è stato denunciato per aver superato i limiti temporali per il deposito temporaneo di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Bologna

- Il rappresentante di una società è stato denunciato per aver attivato tre impianti in assenza delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera previste dal Codice dell'Ambiente; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una azienda operante nel settore del trasporto dei rifiuti, in concorso con i legali rappresentanti dell'azienda che li produceva, è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente, sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita e per violazione delle disposizioni sulla tenuta degli impianti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita e per violazioni alle disposizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una società a cui era stata affidata la gestione di rifiuti di una stazione ecologica comunale è stato denunciato per violazioni al Codice dell'Ambiente; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei detersivi è stato denunciato per aver violato i limiti tabellari relativi alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Treviso

- Il titolare di una azienda operante nel settore della produzione di mobili è stato denunciato per superamento dei limiti tabellari per le emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica e carta è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate entro i limiti prescritti.
- Il titolare di una impresa produttrice di bitume è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Napoli

- Il **29 luglio 2015** i Carabinieri del Noe, insieme al personale dell'Ente Parco fiume Sarno, hanno accertato all'interno del canale che sfocia nel Sarno ingenti quantitativi di rifiuti di ogni tipo, comprese sostanze oleose, sedimenti e fanghi industriali e di depurazione. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale secondo l'art. 452 bis del codice penale.

Noe di Caserta

- Il **29 settembre 2015** i carabinieri del Noe, in collaborazione con l'Arpac, hanno accertato presso gli ospedali «Moscati» di Aversa e il presidio ospedaliero di Marcianise una lunga serie di violazioni. Le illegalità hanno riguardato principalmente lo scarico dei reflui particolarmente inquinanti direttamente nella rete fognaria senza i trattamenti previsti dalla legge. Con questa accusa, gli inquirenti hanno impartito ai responsabili delle due strutture sanitarie le prescrizioni previste dalla legge 68/15.
- Il titolare di una officina meccanica è stato denunciato per aver operato in assenza dell'autorizzazione richiesta per le emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di un'azienda zootecnica è stato denunciato per gestione illegale dei reflui; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Potenza

- Il titolare di un opificio dedito alla produzione di olio di oliva è stato denunciato per aver attivato uno scarico di acque in assenza di autorizzazione e per aver operato in assenza della preventiva comunicazione relativa alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Catanzaro

- I titolari di quattro aziende vinicole sono stati denunciati per gestione illegale dei rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per aver adibito un ex campo sportivo allo stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i limiti di tempo prescritti.
- Il titolare di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per aver adibito un parcheggio destinato ai mezzi per la raccolta di Rsu allo stoccaggio temporaneo di rifiuti differenziati e indifferenziati; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Lecce

- L'amministratore unico della ditta brindisina è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti ed è stato disposto il sequestro di un'area di 300 mq, dove era stati depositati in maniera incontrollata rifiuti speciali. Contestualmente i militari hanno disposto le prescrizioni al fine di imporre lo smaltimento regolare dei rifiuti stoccati.

Noe di Palermo

- Il legale rappresentante di un impianto di recupero di rifiuti è stato denunciato per inosservanza dei limiti quantitativi di messa in riserva e per le modalità di conduzione dell'impianto (in difformità rispetto al progetto autorizzato); contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Guardia di finanza

- Il 28 agosto 2015 la Guardia di finanza ha sequestrato nel comune di San Gillo, provincia di Torino, 450 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, in un capannone

industriale abbandonato. Ai proprietari del sito sono state comminate le prescrizioni previste dalla legge 68/15.

- Il 6 novembre 2015 la Guardia di finanza ha sottoposto a sequestro tre aree a ridosso del torrente Titerno, nelle località di Madonna delle Grazie di Faicchio e Cannaulino, in provincia di Benevento, per un totale di 60.000 metri quadrati. Le indagini hanno smascherato operazioni di prelievo abusivo di materiali inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) nel greto e a ridosso delle sponde del fiume, fino ad una profondità di oltre 6 metri. Insieme all'area sono finiti sotto sequestro anche gli impianti e i mezzi meccanici utilizzati per l'estrazione e il trasporto di materiale, mentre sei sono state le persone denunciate. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro ammonta a circa 1 milione di euro. Lo sbancamento abusivo veniva ricolmato con materiale di scarto e rifiuti speciali, causando danni all'ecosistema fluviale del Titerno, alterandone le sponde e determinando un abbassamento dell'alveo che rischiava di esporre le zone circostanti al rischio inondazione. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale (art. 452 del codice penale).
- Il 7 gennaio 2016 la Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva nella zona industriale di Borgaro Torinese, nell'area metropolitana di Torino, composta da circa 240 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui 6 tonnellate di prodotti chimici e oli esausti. Ai due i titolari della società coinvolti è stata contestata la gestione illegale di rifiuti e sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il 29 febbraio 2016 la Guardia di finanza ha sequestrato un'intera area industriale di 20 mila metri quadrati tra i comuni di Sarzana e Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, al cui interno sono state rinvenute circa 13 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui anche fibre di amianto. Ai due titolari dell'area è stato imposto di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi in ottemperanza alla legge 68/15.

Capitanerie di porto

- Il 30 giugno 2015 la Capitaneria di porto di Manfredonia ha sequestrato il depuratore locale perché le acque reflue finivano senza trattamento direttamente in mare, circostanza ben visibile dalle schiume presenti nello scarico finale. Tra i reati contestati l'art. 452 bis del codice penale, ossia l'inquinamento ambientale previsto dalla legge 68/2015.

- Il 30 settembre 2015 la Capitaneria di porto di Napoli ha portato a termine l'operazione denominata "Miglio d'oro" tra i comuni di Torre del Greco ed Ercolano con il sequestro di un'area di circa 10.000 mq, illecitamente destinata allo stoccaggio di rifiuti industriali. Quindici le persone denunciate all'Autorità giudiziaria per un lungo elenco di reati ambientali, tra cui l'inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale); allo stesso tempo ai denunciati sono state impartite le prescrizioni (ottemperate entro i termini fissati) ai sensi della parte sesta bis della legge 68/15.
- Il 22 novembre 2015 la Capitaneria di porto di Napoli ha provveduto al sequestro di 4 allevamenti zootecnici su un'area agricola di 400 chilometri quadrati che si estende tra Eboli, Altavilla Silentina e Albanella con l'accusa di inquinamento dei fiumi Sele e Calore. I maggiori illeciti sono stati riscontrati nella gestione dei reflui e dei rifiuti che finivano nei terreni senza alcun tipo di trattamento. Gli allevatori sono stati denunciati per smaltimento abusivo di rifiuti speciali, realizzazione di scarichi abusivi di acque reflue e modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico. Sono state emesse a carico degli allevatori le prescrizioni ex legge 68/15 con lo scopo di eliminare in tempi brevi tutte le condotte illecite.
- Il 1 dicembre 2015 la Capitaneria di porto, insieme all'Agenzia delle dogane di Napoli, ha sequestrato beni per un totale di 240 milioni di euro nei confronti della società Kuwait Petroleum Italia, nell'ambito dell'operazione denominata "Terra pulita". Otto le persone indagate per lo stoccaggio illecito di ingenti volumi di rifiuti pericolosi (42mila metri cubi di acque oleose) e il loro successivo smaltimento illecito. Per il Gip che ha firmato il sequestro la gestione era "in palese violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale". Alla società, che ha respinto ogni addebito, sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge 68 al fine di sanare gli illeciti di carattere contravvenzionale.

Polizia di Stato

- Il 28 ottobre 2015 gli agenti del Commissariato di Polizia di Sant'Agata Militello hanno posto sotto sequestro rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti da un cantiere nautico nel comune di Torrenova (Me) privo di autorizzazioni ambientali. Due le persone denunciate, a cui sono state impartite le prescrizioni prevista dalla legge 68/15.

- Il 5 novembre 2015 la Polizia di Stato ha condotto un blitz sulla gestione del depuratore di Tusa (Me), privo di autorizzazione (l'ultima risaliva al 1998). La vasca di decantazione (detta imhoff), che avrebbe dovuto fornire un primo trattamento al refluo, non era nemmeno collegata alla condotta fognaria e risultava così inutilizzata da tempo. I reflui venivano scaricati direttamente sul suolo, per poi confluire nel sottostante torrente Cicero. Gli agenti, in attesa di conoscere lo stato della contaminazione prodotta, hanno impartito ai gestori dell'impianto le prescrizioni secondo quanto previsto dalla legge 68/15.

Operazioni interforze

- Il 10 dicembre 2015 un'operazione congiunta del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza, coordinata dalla Dia e denominata "Terra nostra", ha portato al sequestro di due impianti di produzione di energia da biomasse presenti in provincia di Cagliari, una a Decimoputzu e l'altra a Guspini. Sequestrati gli impianti ma anche beni e conti correnti riconducibili agli amministratori che nel corso del tempo si sono susseguiti alla guida della società, per complessivi 8 milioni di euro. Dalle indagini sarebbe emerso l'irregolare raccolta, trasporto e smaltimento dei residui della produzione di biogas con il conseguente sversamento incontrollato e continuo su terreni agricoli. I reati ipotizzati sono truffa aggravata, raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, abusi edilizi e disastro ambientale (art. 452 quater della legge 68/15).
- Il 14 gennaio 2016 il Corpo forestale dello Stato e la Capitaneria di porto hanno sequestrato presso il molo Fornelli a La Spezia l'area di cantiere, dove al momento erano in corso le operazioni di dragaggio nello specchio d'acqua antistante. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale).



46170/16



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
 DEL 21/09/2016

Sent. n. sez.
 1932/2016

- Presidente -
 - Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
 N.10094/2016

Composta da:

GIOVANNI AMOROSO
 LUCA RAMACCI
 ELISABETTA ROSI
 ANGELO MATTEO SOCCI
 GIOVANNI LIBERATI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA
 SPEZIA

nei confronti di:

SIMONELLI FABRIZIO nato il 05/10/1967 a LA SPEZIA

avverso la sentenza del 22/01/2016 del TRIB. LIBERTA' di LA SPEZIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 lette/sentite le conclusioni del PG *L. D.m. che ha concluso*
in il rigetto del ricorso.

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Spezia, con ordinanza del 22/1/2016 ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29/12/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto una porzione di fondale ed un cantiere, ipotizzandosi, a carico di **Fabrizio SIMONELLI**, progettista e direttore dei lavori di dragaggio del «molo Garibaldi» e del «molo Fornelli», il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* cod. pen., concretatosi nell'aver omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 452-*bis* cod. pen., osservando che il Tribunale ha riconosciuto l'astratta configurabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi del reato oggetto della provvisoria incolpazione, fatta eccezione per il deterioramento significativo delle acque, che ha invece escluso con giudizio che, secondo il Pubblico Ministero ricorrente, avrebbe travalicato l'ambito della limitata cognizione attribuita al giudice del riesame, sconfinando in un pieno giudizio di merito.

Aggiunge che le valutazioni effettuate dal Tribunale, avuto riguardo agli esiti delle indagini in corso, sarebbero comunque in contrasto con quanto stabilito dall'art. 452-*bis* cod. pen. ed, inoltre, che i giudici del riesame, sempre sulla base di quanto accertato, avrebbero in ogni caso potuto qualificare diversamente i fatti come delitto tentato o, al più, come contravvenzione in relazione all'art. 674 cod. pen.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha invece concluso per il rigetto del ricorso.

In data 20/9/2016 la parte offesa Legambiente Onlus, tramite il proprio difensore, depositava memoria difensiva a sostegno delle proprie ragioni.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va premesso che la vicenda in esame, per quanto è dato rilevare dal ricorso e dall'ordinanza impugnata, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, è caratterizzata dalle seguenti principali scansioni fattuali.

Nell'ambito di operazioni di dragaggio, finalizzate all'attuazione di un progetto di bonifica dei fondali dei moli «Fornelli» e «Garibaldi», la ditta incaricata, come documentato da diverse annotazioni del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto, avrebbe violato palesemente le prescrizioni progettuali, le quali prevedevano particolari accorgimenti per limitare l'intorbidimento delle acque, quali la presenza di una vasca d'acqua a bordo della draga per poter lavare la benna prima di ogni immersione e la predisposizione di un sistema di conterminazione per evitare la dispersione della torbidità nelle acque circostanti, costituito da elementi galleggianti in poliuretano (panne) ai quali sono fissati elementi verticali in poliestere resinato (gonne), che scendono verso il fondo al quale devono essere solidarizzati. Le gonne, inoltre, dovevano essere giuntate tra loro con nastro in polipropilene e trattenute al fondo con ancore piombi e, in caso di rottura degli elementi del sistema, il dragaggio avrebbe dovuto essere interrotto per il tempo necessario alla riparazione. L'area di lavoro andava inoltre delimitata con un sistema a «panne fisse» galleggianti ancorate a corpi in cemento armato di 8.000 Kg posti sul fondale.

Il Tribunale, indicando nel dettaglio le ulteriori prescrizioni finalizzate a minimizzare gli effetti dell'attività, precisa che, in occasione di diversi sopralluoghi, si era accertato che le gonne non risultavano affatto ancorate al fondo e risultavano essere emerse in superficie a causa delle turbolenze provocate dall'elica del rimorchiatore, con la conseguenza che, ad ogni azione della benna dell'escavatore, veniva sversata al di fuori delle panne una considerevole quantità di fango, registrandosi, quindi, elementi di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito, come documentato dalle verifiche effettuate dall'ARPAL.

I giudici del riesame danno altresì atto di altri dati fattuali, tra i quali assumono rilievo, per ciò che concerne la vicenda in esame: la documentata presenza, nell'area da bonificare, di sedimenti fino a 100 cm. che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (viene, a tale scopo, testualmente citato il contenuto del



progetto di bonifica); la piena consapevolezza, da parte dei responsabili dell'azienda incaricata dei lavori, della condotta abusiva, tanto che, essendo costoro avvisati preventivamente dall'ARPAL dei futuri controlli, sospendevano momentaneamente i lavori per non innalzare il livello di torbidità (il Tribunale indica le dichiarazioni di una persona informata sui fatti).

Emerge, inoltre, dal ricorso, che le modalità di esecuzione dei lavori erano conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale, il cui fine era quello di concludere celermente l'intervento, abbattendo i costi ed ottenendo, così, un maggiore profitto e che detta attività, all'atto del sequestro, si era protratta per oltre dieci mesi.

Il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia anche che il livello di torbidità delle acque conseguente alla dispersione dei fanghi inquinanti risultava, rispetto a quello verificato quando l'attività veniva svolta nell'osservanza delle prescrizioni, fino a 30 volte superiore per il molo «Garibaldi» e fino a 4,8 volte per il molo «Fornelli», evidenziando, però, che le indagini avevano consentito di accertare che i dati forniti dall'ARPAL erano comunque minimizzanti.

Sulla base dei dati appena sintetizzati, dunque, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio, escludendo la sussistenza del *fumus* del reato per le ragioni indicate in premessa ed oggetto di censura in ricorso.

2. Occorre a questo punto verificare se, come lamentato dal Pubblico Ministero ricorrente, i giudici del riesame abbiano effettivamente travalicato l'ambito della cognizione loro attribuita dalla legge, sconfinando in un giudizio di merito.

La risposta non può che essere negativa.

Secondo i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione della sussistenza del *fumus commissi delicti* demandata al giudice del riesame va effettuata mediante una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati (*ex pl.*, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 3, n. 18532 del 11/3/2010, D'Orazio, Rv. 247103, con ampi richiami ai precedenti)

Quanto alla valutazione sull'elemento soggettivo del reato si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo il ricordato parametro del *fumus* del reato può riguardare anche



l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, (dep. 2009), Bedino, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).

Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. conf.).

3. Date tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, il Tribunale ha certamente fatto buon uso dei suddetti principi, che pure ha richiamato, procedendo ad una completa verifica, sulla base degli elementi posti a sua disposizione, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, tra i quali ovviamente rientra anche l'evento, che però ha motivatamente escluso.

Così operando, il Tribunale non ha travalicato i limiti della propria cognizione, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, né può dirsi che abbia operato una valutazione piena del merito, essendosi limitato a rilevare, sulla base dei dati disponibili e sotto il profilo del *fumus* del reato, l'assenza di una compromissione o di un deterioramento consistente e quantificabile.

4. Questione diversa è, invece, quella concernente la correttezza dell'interpretazione dell'art. 452-bis cod. pen. offerta dai giudici del riesame.

Va ovviamente dato atto della circostanza che trattasi di questione nuova, dal momento che la richiamata disposizione è stata, come noto, introdotta con la legge 22 maggio 2015 n. 68, la quale ha disposto l'inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo, della Parte Sesta-bis relativa ai delitti contro l'ambiente rispetto ai quali neppure la dottrina, nei contributi sinora offerti, è pervenuta a conclusioni univoche.

Tale novità richiede, pertanto, un minimo approfondimento.

5. L'art. 452-bis cod. pen. così dispone: *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione*



o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, ritenuto sussistente il requisito della «abusività» della condotta, sul presupposto che l'attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica.

Pare dunque opportuno ricordare, in relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), che con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall'art. 53-bis del d.lgs. 22/97 ed, attualmente, dall'art. 260 del d.lgs. 152/06, si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

La sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine «abusivamente», segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello e altri, Rv. 251592; Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata ed altre prec. conf.).

Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Alla luce di tali considerazioni le conclusioni assunte sul punto dal Tribunale risultano del tutto legittime come pure riconosciuto dal ricorrente.



6. Anche in ordine all'individuazione del bene ambientale sul quale si riverberano le conseguenze della condotta non vi è incertezza alcuna, essendo le acque in genere, così come l'aria, espressamente contemplate dall'art. 452-bis cod. pen. senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile, diversamente da quanto previsto riguardo al suolo ed al sottosuolo, il cui degrado deve interessarne «porzioni estese o significative».

È tuttavia evidente che, in ogni caso, l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire «significativo» quello di minimo rilievo, pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo.

La questione, tuttavia, non si pone nel caso in esame, risultando dall'ordinanza impugnata (pag. 7) che l'area interessata dall'intervento bonifica ha un'estensione di 85.000 mq.

7. Ciò che invece viene posto in dubbio dai giudici del riesame, come si è detto in precedenza, è il fatto che l'esito delle condotte accertate abbiano effettivamente determinato quella compromissione o un deterioramento significativi e misurabili che la norma richiede.

Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-ter del d.lgs. 152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.

Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una



condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* cod. pen.

8. L'ambito di operatività dell'art. 452-*bis* cod. pen. è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.

Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati - anch'essi non estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del d.lgs. 152\06 - considerando che il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.

9. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, nel fornire la propria lettura della norma codicistica in esame, richiamando sommariamente i contenuti della relazione redatta dall'Ufficio del massimario (rel. n. III/04/2013 del 29/5/2015) ha ritenuto di qualificare i richiesti requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di



"tendenziale irrimediabilità", caratterizzata da "situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni", evidenziando anche la rilevanza del danno che caratterizza la condotta.

Ha tuttavia escluso la sussistenza del reato sulla base di alcune considerazioni che non appaiono, tuttavia, condivisibili.

L'attività posta in essere dall'indagato, ancorché ritenuta abusiva nei termini dianzi specificati, viene presa in considerazione, quanto agli effetti, con riferimento al solo livello di torbidità delle acque, ritenuta un fenomeno inevitabile in presenza di attività di dragaggio.

Il Tribunale esclude però la compromissione o il deterioramento consistente e qualificabile ritenendo non rilevante, in quanto non più verificatasi, una moria di molluschi avvenuta nel 2015.

10. Tali conclusioni non convincono, perché, in primo luogo, paiono riferirsi ad una individuazione dei termini "compromissione" e "deterioramento" che concentra l'attenzione su una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che, per le ragioni in precedenza indicate, la norma non prevede.

Inoltre, il riferimento alla torbidità dell'acqua ed alla moria di mitili nei termini sopra specificati paiono, in assenza di ulteriori specificazioni, riferite soltanto ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta oggetto di provvisoria incolpazione, prescindendo così dal considerare compiutamente quelle condizioni di "squilibrio funzionale o strutturale" che, ad avviso del Collegio, caratterizzano la condotta penalmente rilevante.

In altre parole, sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata, offrendo argomentazioni certamente accurate, ma basate su un presupposto errato, lasciando in disparte, evidentemente perché non ritenuti rilevanti, altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall'area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione; il livello di torbidità comunque accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli.

I dati acquisiti andavano dunque diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del *fumus* del reato.



11. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi affermati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale della Spezia.


Così deciso in data 21.9.2016


Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente

(Dott. Giovanni AMOROSO)





50352/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale - Presidente -
 Angelo M. Soggi -
 Aldo Aceto -
 Enrico Mengoni - Relatore -
 Alessandro M. Andronico

ACR
 Sent. n. sez. 8354
 CC - 3/11/2016
 R.G.N. 45298/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

nel procedimento nei confronti di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/8/2015 del Tribunale di Firenze;


visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
 Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della
 sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/8/2015, il Giudice per le indagini preliminari del
 Tribunale di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (omissis)
 (omissis) - indagato per il reato di cui agli artt. 192, 256, d. lgs. 3 aprile 2006,
 n. 152 - perché il fatto non sussiste; rilevava, al riguardo, che l'accusa si
 fondava esclusivamente su atti di indagine compiuti da personale dell'A.r.pa.t., al



quale non può esser riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, si da risultare gli atti medesimi «radicalmente inutilizzabili».

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 57 cod. proc. pen. e del d.m. n. 58 del 1997. Premesso il carattere oggettivamente controverso della questione, specie in ordine all’individuazione dell’autorità competente ad assegnare la qualifica in oggetto, e richiamata la legge Regione Toscana n. 12 del 2013 (che la stessa qualifica ha espressamente riconosciuto, così però inducendo dubbi di incostituzionalità), si afferma che la soluzione affermativa non potrebbe, tuttavia, esser negata in forza di una lettura congiunta ed armonica degli articoli citati (e delle disposizioni contrattuali del personale *de quo*); a mente dei quali, infatti, tali soggetti – addetti a funzioni di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale, presidiate dalla legge penale – ricoprirebbero senza dubbio la qualifica di cui trattasi, senza peraltro rendere necessario il conferimento della stessa attraverso espressa previsione normativa.

3. Con requisitoria scritta del 7/3/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, condividendo le tesi del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso merita accoglimento.

Rileva innanzitutto il Collegio che la sentenza impugnata – lungi dall’affermare con motivata sicurezza un principio di diritto, per poi porlo a fondamento della decisione – ha sottolineato in primo luogo il carattere controverso della questione, «a più riprese e a più livelli dibattuta e nel tempo si sono così susseguiti vari pronunciamenti e pareri, di segno opposto tra loro, che hanno prima affermato e poi negato che il personale Arpa abbia ricevuto, da norme di rango statale, la qualifica di u.p.g.»; mossa questa premessa, il Giudice ha quindi ritenuto opportuno «prendere atto dell’orientamento che, certamente nel circondario fiorentino, si è affermato, e che fa discendere da ciò l’assenza della qualifica» in oggetto. Orientamento, subito dopo, argomentato con il richiamo al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) ed al d.m. 17 gennaio 1997, n. 58 (*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro*), così poi concludendo che la disciplina di quest’ultimo non può trovare applicazione nei confronti del personale A.r.p.a.t., non concernendo – *in parte qua* – il settore della tutela delle acque e della corretta gestione dei rifiuti.

4. Orbene, ritiene il Collegio che questa conclusione non possa esser condivisa, in uno con la premessa argomentativa che la sostiene, in forza delle considerazioni di cui al ricorso, che si apprezzano per la particolare lucidità e fondatezza.

5. In tal senso, quindi, occorre muovere dall'art. 57 cod. proc. pen., a mente del cui comma 3 "sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55"; da individuarsi, queste ultime, nel "prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale", nonché nello svolgere "ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria".

Di seguito, occorre richiamare la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la quale — all'art. 21 (*Organizzazione dei servizi di prevenzione*) — stabilisce che "in applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (12/b), spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (comma 3). Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520" (comma 4).

Tale disposizione, sia pur direttamente non riferibile al caso di specie (poiché attinente soltanto alla materia della sicurezza del lavoro), deve però esser letta in combinato disposto con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 (*Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*), convertito nella l. 21 gennaio 1994, n. 61, il cui art. 03 stabilisce che "Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale,

l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01”.

Lo stesso decreto, al successivo art. 2-*bis*, prescrive poi che, “nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo”.

Da ultimo, e soltanto per via cronologica, occorre qui richiamare il già citato decreto ministeriale 17/1/1997, n. 58 (*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*), con il quale il Ministro della Sanità, prima ancora di elencare le competenze spettanti al tecnico medesimo, afferma (art. 1, comma 2) che “Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo”.

Orbene, così richiamata la normativa di riferimento, occorre innanzitutto evidenziare che la stessa – di natura legislativa e regolamentare – riveste indubbio carattere generale, relativo cioè all'intero territorio nazionale, come (implicitamente) richiesto dal citato art. 57 cod. pen. proprio in tema di attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria; dal che, l'irrilevanza, nel caso di specie, della l. Regione Toscana 22 giugno 2009, n. 30, novellata sul punto dalla l. r. 2 aprile 2013, n. 12, che ha comunque, parimenti, attribuito al direttore generale dell'Arpat (in luogo del prefetto, come sopra indicato) la competenza ad individuare – peraltro, “con atto di natura ricognitiva” – il personale che, nell'ambito delle attività di ispezione e vigilanza, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Di seguito, ed in adesione alla prospettazione del Procuratore ricorrente, sottolinea il Collegio che tale disciplina – e, in particolare, il citato decreto ministeriale n. 58 del 1997, in uno con il d. l. n. 496 del 1993 – costituisce un imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica di cui trattasi in capo al personale in esame, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza – anche costituzionale – del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale; in particolare, il

decreto medesimo - emanato in attuazione del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ripreso nell'ordinanza impugnata - stabilisce (art. 1, comma 1) che "il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria". Una competenza ampia, quindi, diffusamente descritta al comma 3 dell'art. 1, a mente del quale il tecnico medesimo: a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze; b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse; d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti; e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini; g) vigila e controlla i prodotti cosmetici; h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti. Fino a stabilirsi, quale disposizione di chiusura, che lo stesso tecnico della prevenzione dell'ambiente "vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze" (art. 1, comma 3, lett. i).

Competenze per le quali - si ribadisce - lo stesso decreto n. 58/1997 riconosce la qualifica di polizia giudiziaria anche al personale dell'A.r.p.a.t. che ha compiuto gli accertamenti di cui al giudizio in esame; si da condividere l'assunto del Procuratore ricorrente in forza del quale, «poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce (e, quanto alla Regione Toscana, anche la conforme e successiva legislazione regionale) ai Tecnici delle Agenzie Regionali non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 c.p.p.».


E sì, ancora, da imporre l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze, per l'ulteriore esame del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016


Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Aldo Fiale





170230018040